

Università degli Studi di Napoli “Federico II”



FACOLTÀ DI ECONOMIA

DOTTORATO DI RICERCA IN MANAGEMENT

XXIX CICLO

“L'IFRS 9 e il modello dell'expected credit loss: *la convergenza tra regole contabili, regolamentazione prudenziale e risk management*”

Relatore:
Ch.mo Prof.
Marco Ferretti

Candidata:
Laura Coppola

ANNO ACCADEMICO 2016 – 2017

INDICE

Introduzione	I
Capitolo 1: <i>Loan loss provision</i> e modelli di <i>impairment</i>: analisi della letteratura	1
1.1. Alcune premesse.....	1
1.1.1 Contabilità e informativa di bilancio	1
1.1.2 La rilevanza delle informazioni contabili per la vigilanza prudenziale.....	5
1.2. Studi della letteratura economica in tema di <i>loan loss provision</i>	9
1.2.1. Analisi del fenomeno: fattori determinanti.....	9
1.2.2. Il ruolo degli incentivi manageriali.....	13
1.2.3. Modelli di <i>impairment</i> e prassi contabili per la rilevazione delle perdite su crediti.....	20
1.2.4. Implicazioni prudenziali dei diversi modelli di <i>impairment</i>	27
1.2.5. Conclusioni dell'analisi della letteratura	34
Capitolo 2: Le debolezze dello IAS 39 e le radici della riforma	39
2.1 La crisi finanziaria e gli effetti sui bilanci bancari	39
2.2 Il lungo percorso verso l'IFRS 9	42
2.3 Il modello della <i>lifetime-ECL</i> del FASB	48
Capitolo 3: L'IFRS 9 nel settore bancario	51
3.1 Inquadramento del tema	51
3.2 Nuove disposizioni per la rilevazione e valutazione degli strumenti finanziari	53
3.2.1 Classificazione e misurazione	53
3.2.2 Il modello della perdita attesa.....	60
3.3.3 Hedge accounting: <i>brevi cenni</i>	78
3.3 <i>Disclosure</i> ai sensi dell'IFRS 7	80
3.3.1 La <i>disclosure</i> sull' <i>impairment</i>	80
3.3.2 La <i>disclosure</i> di prima applicazione	81
Capitolo 4: La convergenza tra modelli contabili, regolamentazione prudenziale e risk management	83
4.1 Il modello dell'ECL, modelli IRB e <i>stress testing</i> : punti di contatto e divergenze.....	83
4.1.1 Gli input del modello contabile dell'ECL: il ruolo dei sistemi di rating interni.....	83
4.1.2 La generazione degli scenari: il ruolo dei processi di <i>budgeting</i> e <i>stress testing</i>	86
4.2 Le interazioni tra <i>provisioning</i> , modelli IRB e patrimonio di vigilanza.....	87

4.2.1	Il framework regolamentare pre-IFRS 9.....	87
4.2.2	I work in progress del regolatore.....	93
4.3	Impatto atteso sul capitale delle maggiori banche europee	96
4.3.1	Le analisi di impatto dell' ABE.....	96
4.3.2	L'indagine tematica sull'IFRS 9 da parte del MUV.....	100
4.3.3	Simulazione di impatto su un campione di banche europee.....	101
Conclusioni.....		105
Indice delle Figure		108
Indice delle Tabelle.....		108
Bibliografia.....		109

Introduzione

Principio portante del bilancio è la rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa¹. Affinché un bilancio sia pienamente in grado di assolvere la sua funzione informativa, è necessario che i contenuti siano presentati dal redattore in modo chiaro e trasparente². Privare il bilancio della sua intelligibilità, significa privarlo della sua finalità economica. A ciascuna data di *reporting* il management ha il dovere di procedere alla misurazione del patrimonio aziendale e del reddito prodotto secondo le convenzioni contabili applicabili. L'utilizzo del termine "convenzione" ha qui l'obiettivo di enfatizzare la visione secondo cui i principi contabili sono la lente convenzionalmente scelta per osservare e rappresentare la realtà aziendale. Come noto, la realtà aziendale rappresentata mediante le convenzioni contabili, non costituisce una realtà oggettiva, ma una realtà soggettiva che risente delle scelte compiute apriori per osservare e misurare una transazione economica. Una diversa lente comporta una differente rappresentazione della situazione aziendale, oltre che una qualità dell'informazione più o meno rilevante, affidabile e comprensibile, a seconda delle circostanze, da parte dei diversi stakeholder aziendali.

Con riferimento al settore bancario la valutazione degli effetti derivanti dall'adozione di una determinata convenzione contabile è particolarmente complessa. Infatti, accanto ai tradizionali temi di trasparenza, veridicità e correttezza, bisognerà considerare l'impatto che l'adozione di determinati modelli contabili, potrebbe avere in termini di rischiosità del singolo intermediario e, in una prospettiva aggregata, di stabilità del sistema finanziario. Allorquando, il cambiamento nel *framework* contabile ha a oggetto le modalità di rilevazione e misurazione degli strumenti finanziari, la rilevanza per il settore bancario diviene palese. In primo luogo, l'impatto che le perdite hanno sul risultato netto di esercizio ha implicazioni sia in tema di dividendi sia d'imposte sul

¹Il concetto di "quadro fedele" dello stato di salute dell'impresa è stato introdotto con la IV e VII Direttiva CEE, recepite in Italia con il d.lgs. n. 127/91 e d.lgs. n. 87/92, rispettivamente.

² Il principio di chiarezza, anch'esso introdotto nell'ordinamento italiano con l'emanazione del d. lgs. n. 127/1991 costituisce un requisito generale dell'informativa di bilancio.

reddito, essendo le perdite su crediti fiscalmente deducibili³. Secondo, le rettifiche di valore riducendo l'utile di esercizio hanno indirettamente un impatto sul capitale e quindi sui coefficienti patrimoniali regolamentari. Segue che, gli effetti derivanti dal modello dell'*expected credit loss* introdotto con l'IFRS 9 rilevano non solo sul piano della contabilità, ma anche sotto un profilo prudenziale⁴.

La rilevanza del processo di stima delle rettifiche di valore su crediti ha favorito la diffusione in letteratura di numerosi studi sul tema⁵. Un primo filone della letteratura può essere ricondotto all'insieme degli studi aventi a oggetto l'identificazione dei fattori in grado di incidere sul livello delle rettifiche di valore. Le variabili identificate dalla letteratura possono essere distinte in: (i) fattori endogeni o macroeconomici; (ii) fattori *debtor specific*, ovvero componenti idiosincratiche in grado di influenzare il merito creditizio dell'affidato; (iii) fattori *bank specific*, quali le metriche utilizzate per il monitoraggio e la misurazione del rischio di credito; (iii) componenti manageriali (i.e. *manager moral hazard*). Un secondo filone è rappresentato dagli studi dei modelli contabili d'*impairment*⁶ in una prospettiva prudenziale.

Sin dagli inizi della recente crisi finanziaria del 2007, molte sono le critiche mosse al modello d'*impairment* previsto dallo IAS 39. Il modello in questione adotta per la rilevazione delle perdite su crediti un approccio cd. "*incurred loss*". Tale approccio prevede che le perdite su crediti possano essere rilevate solo al verificarsi di evento oggettivo di perdita "*loss event*" che abbia causato un impatto negativo sui flussi di cassa attesi dalla banca su una determinata attività finanziaria. Studiosi ed esperti del settore concordano nel ritenere che un tale modello comporti una posticipazione nella

³ Per avere un'idea della materialità delle *loan loss provision*, basti pensare che, con riferimento al settore bancario italiano, le perdite su crediti nel 2014 azzerarono i risultati operativi delle banche italiane (Banca d'Italia, 2015).

⁴ Come sarà evidenziato nel corso della trattazione, e in particolare nel quarto capitolo, il peso delle novità introdotte dal nuovo modello d'*impairment* ha portato il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) all'emanazione d'interpretazioni e linee guida per l'implementazione del nuovo principio da parte del settore bancario. Inoltre, è in fase di discussione la revisione da apportare all'attuale *framework* regolamentare per il calcolo dei fondi propri al fine di garantire la piena coerenza con il rinnovato *framework* contabile.

⁵ Nel seguito i termini "*loan loss provision*", "rettifiche di valore su crediti", "accantonamenti per perdite su crediti", saranno utilizzati come sinonimi per indicare la misura di accantonamento rilevata a fronte di perdite (attese e/o subite), che andrà a incremento del fondo svalutazione.

⁶ Il termine "modelli contabili di impairment" è utilizzato con riferimento all'insieme delle tecniche e delle metodologie diffuse negli anni per la rilevazione delle rettifiche di valore su crediti.

rilevazione delle perdite e fornisca peraltro un'informazione distorta circa l'effettiva qualità degli strumenti finanziari iscritti nell'attivo della banca.

Le debolezze del modello dell'*incurred credit loss* (ICL), sono particolarmente evidenti se analizzate in relazione all'andamento del ciclo economico. La pre-condizione dell'"*event loss*" per la rilevazione degli accantonamenti su crediti, ha fatto sì che le banche rilevassero bassi livelli di *provision* nella fase immediatamente antecedente allo scoppio della crisi finanziaria. Durante la crisi, il repentino deterioramento del contesto macroeconomico e della solvibilità degli affidati ha portato con ritardo alla rilevazione delle prime perdite su crediti ("*too little too late*"). Il progressivo deterioramento della qualità degli attivi finanziari delle banche, causato dal prolungarsi della crisi, ha prodotto gravi conseguenze per la solidità del sistema bancario. Da un lato, le banche sono state costrette a rilevare in breve periodo un'elevata quantità di perdite su crediti, con un conseguente drenaggio degli utili disponibili. Dall'altro, in presenza di una regolamentazione prudenziale c.d. "*risk based*"⁷, l'aumento della rischiosità degli attivi ha contribuito a ridurre significativamente i coefficienti patrimoniali detenuti dagli intermediari. Con l'obiettivo di rispettare i requisiti minimi patrimoniali fissati dalle Autorità di Vigilanza, le banche sono state costrette a un repentino "*deleveraging*" sottraendo così finanza all'economia proprio nel momento in cui ce n'era più bisogno.

Posto che l'attuale sistema regolamentare, per le ragioni sopra esposte, presenta delle connotazioni procicliche, molti ritengono che un modello d'*impairment* basato su un approccio d'*incurred loss*, possa solo rinforzare tale prociclicità tramutandosi in una fonte di instabilità per il sistema bancario. Un recente studio su un campione di banche americane ha riscontrato che, le banche che a fronte delle discrezionalità offerte dal modello di *impairment*, posticipavano più delle altre la rilevazione delle perdite su crediti sono state le stesse che durante la crisi hanno ridotto in modo più significativo le proprie attività di *lending*. Questo a causa delle maggiori preoccupazioni circa la capacità di rispettare i coefficienti di capitale prudenziali (Beatty and Liao, 2011).

⁷ La regolamentazione prudenziale introdotta da Basilea è definita in gergo "*risk based*" poiché i coefficienti patrimoniali regolamentari, che ciascun intermediario è obbligato a detenere entro certe misure minime fissate dalle autorità di vigilanza, sono calcolati come funzione della rischiosità degli attivi.

Le esortazioni dei vari *think-tank* internazionali a rivedere le logiche del modello dell'ICL hanno portato lo IASB a proporre nel 2009 la sostituzione del modello dello IAS 39 con un modello *forward-looking* in grado di cogliere in modo tempestivo il deterioramento della qualità delle attività finanziarie. La graduale modifica dello IAS 39, ha sancito una completa revisione della disciplina in tema di rilevazione e valutazione degli strumenti finanziari oggi contenuta nel nuovo principio contabile IFRS 9. Il nuovo modello di *impairment* contenuto nell'IFRS9, in contrapposizione al modello dell'ICL, si fonda sul concetto di perdita attesa. La perdita attesa sulle attività creditizie, definita dal principio contabile "*expected credit loss*" (ECL), da rilevare a ogni data di bilancio per le attività classificate come "*hold to collect*" e "*Hold to collect and sale*", è pari alla media ponderata delle perdite che la banca potrebbe registrare sull'attività finanziaria in caso di *default*, aventi come peso la probabilità che l'evento di *default* si verifichi. La perdita è calcolata come differenza tra i flussi di cassa contrattuali e i flussi di cassa che la banca prevede di ricevere, attualizzata al tasso di interesse effettivo originario. Il modello prevede la classificazione degli strumenti finanziari in 3 classi (c.d. *stage allocation*), che rilevano ai fini delle modalità di calcolo dell'ECL. A ciascuna data di reporting il management avrà il dovere di verificare se il rischio di credito delle attività finanziarie ha subito un aumento significativo (c.d. *significant increase of credit risk*, 'SICR'). La valutazione dovrà essere effettuata adottando come riferimento il rischio di credito dell'attività finanziaria in sede di prima iscrizione. Le attività per le quali si rileva la presenza di un aumento significativo del rischio di credito saranno classificate come *stage 2*, in caso contrario *stage 1*. Le attività che, similmente a quanto già previsto dallo IAS 39, risultano *impaired* alla data di bilancio saranno classificate come *stage 3*. Per le attività finanziarie classificate come *stage 1*, l'ECL andrà calcolata su un orizzonte temporale pari a 12 mesi (c.d. ECL a 12 mesi). La misurazione dell'ECL a 12 mesi prevede il calcolo delle perdite che si registrerebbero nel caso in cui il debitore entri in default nei successivi dodici mesi ponderandole per la probabilità che tale evento si verifichi. Diversamente, per le attività classificate in *stage 2* e *3* si procederà alla misurazione della perdita attesa multi-periodale (c.d. *lifetime expected credit loss*, LECL). Quest'ultima sarà calcolata come la media delle perdite che potrebbero manifestarsi a fronte di tutti i possibili eventi di default sull'intera vita dell'attività finanziaria. La misurazione dell'ECL e la valutazione

delle eventuali variazioni del rischio di credito dovranno essere basate su informazioni ragionevoli e sostenibili che siano in grado di riflettere le condizioni passate, presenti e future dell'esposizione. Tra le variabili da includere nel *data set* informativo rientrano sia fattori *borrower-specific* (e.g. variazioni dei risultati operativi; variazioni del valore della garanzia a supporto dell'obbligazione; *rating* esterno), sia fattori macroeconomici (e.g. GDP; indice dei prezzi delle abitazioni).

Se confrontato al regime di *impairment* previsto dallo IAS 39, l'IFRS 9 lascia ampie discrezionalità ai redattori del bilancio. In primo luogo, non fornisce indicazioni circa il modello da adottare per il calcolo dell'ECL. Questo potrebbe dare luogo ad una grande diversità dei modelli attraverso cui le banche procederanno al calcolo delle ECL, con un aggravio nella comparabilità dei dati contabili. Altro aspetto critico riguarda i processi di identificazione dell'aumento significativo del rischio di credito, e in particolare le soglie di materialità da utilizzare la classificazione del deterioramento come "*significant*". Data l'assenza di chiare indicazioni all'interno del principio contabile, tale punto rappresenta una delle aree più delicate del modello specie considerato che sulla base delle prime *survey*, l'aumento del livello di *provisioning* sarà proprio guidato dalle ECL rilevate per gli strumenti classificati nello *stage 2*. In proposito, non sono in pochi a ritenere che la rilevazione di perdite su crediti basate su PD multi-periodali potrebbe avere degli impatti significativi sulle caratteristiche tecniche degli strumenti di debito ed in particolare sulla *maturity* delle attività di *lending*.

La creazione di modelli non in grado di catturare tempestivamente l'aumento significativo del rischio di credito genererebbe un c.d. "*cliff effect*", ovvero un repentino e significativo aumento del LLP, creando gli stessi problemi dello IAS 39 (Novotny-Farkas, 2016). In generale, letteratura ed esperti del settore concordano nel ritenere che gli spazi lasciati dall'IFRS 9 a valutazioni e discrezionalità manageriali sono molto più ampi di quelli previsti dallo IAS 39. Secondo Domikowsky et al. (2014), il maggiore grado di discrezionalità introdotto dall'IFRS 9 potrebbe favorire la diffusione di pratiche volte alla manipolazione degli utili e dei coefficienti patrimoniali attraverso la variazione delle *loan loss provision*. L'introduzione di un modello di *provisioning forward-looking* potrebbe, infatti, essere utilizzata per scopi opportunistici e non per migliorare l'informativa di bilancio circa le future perdite attese (Bushman, 2015).

Esiste pertanto il rischio che il nuovo modello possa compromettere la verificabilità e la comparabilità dei dati riportati dalle banche (EFRAG, 2015). Alla luce di tali discrezionalità c'è chi si domanda se il nuovo standard contabile sia davvero in grado di ristabilire la fiducia degli investitori nella qualità e nell'integrità del bilancio (Onali, 2015). Inoltre, alla luce delle diverse interazioni tra le rettifiche di valore su crediti e le regole prudenziali è probabile che nei prossimi anni si procederà a una revisione della disciplina prudenziale (i.e. trattamento del c.d. IRB shortfall). In un tale contesto è evidente che la *disclosure* sugli input e i modelli di *impairment* adottati rivestirà un ruolo chiave affinché il principio riesca a reinstaurare fiducia nell'informativa di bilancio.

L'assenza di studi d'impatto rende opaco il se e in che misura il nuovo modello d'*impairment* porterà a una maggiore volatilità nel costo del rischio durante un tipico ciclo economico. Pertanto, non vi è alcuna garanzia del fatto che il nuovo modello della perdita attesa sia in grado di eliminare la ciclicità delle attività di *lending* delle banche. Va inoltre considerato che gli effetti di un aumento del livello di *provision* sull'erogazione di finanziamenti, dipendono da una molteplicità di fattori quali ad esempio: cambiamenti dei requisiti di capitale, stato dell'economia, competizione di mercato. Pertanto valutazioni a priori dell'impatto non possono essere effettuate, almeno non prima del 2017 quando i modelli d'*impairment* saranno ultimati dalle banche e saranno disponibili i primi dati (EFRAG, 2015).

Tema molto discusso è inoltre la rilevanza dell'ECL a 12 mesi, la quale potrebbe essere vista come una misura arbitraria delle perdite su crediti priva di una base concettuale. Questo perché se il rischio di credito è correttamente rilevato e compensato mediante l'applicazione di un tasso d'interesse adeguato, non ci dovrebbe essere alcuna perdita in fase di prima rilevazione.

Con il nuovo modello d'*impairment* si rileva un avvicinamento tra regole contabili, disciplina prudenziale e tecniche di *risk management*. Il concetto di perdita attesa è, infatti, molto simile a quello regolamentare⁸ per le banche che adottano modelli di

⁸ Il Regolamento (UE) N. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali degli enti (c.d. CRR) definisce la perdita attesa come: "il rapporto tra l'importo che si prevede andrà perso su un'esposizione nell'orizzonte temporale di un anno a seguito del potenziale default di una controparte o in caso di diluizione e l'importo dell'esposizione al momento del default".

rating interni (IRB) per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito. Tuttavia emergono delle differenze circa lo scopo, le modalità di calcolo dei parametri e l'orizzonte temporale di riferimento. In primo luogo, il modello di *impairment* previsto dal' IFRS 9 si applica agli strumenti valutati al costo ammortizzato (c.d. "*Hold to collect*") ed agli strumenti valutati al FVOCI (c.d. "*Hold to collect and sale*"), mentre la definizione regolamentare di perdita attesa si applica esclusivamente ai portafogli IRB. Secondo, la necessità di introdurre un modello contabile di *impairment* in grado di cogliere tempestivamente i cambiamenti nella qualità del rischio di credito fa sì che le stime dei parametri dell'*ECL model* seguano un approccio c.d. *point in time* (PIT). Un tale approccio risulta particolarmente sensibile alle variazioni macroeconomiche di breve periodo (Cesaroni, 2015). Come conseguenza, le ECL contabili tenderanno in fasi recessive ad aumentare più delle perdite attese regolamentari calcolate seguendo un approccio c.d. *through the cycle*. Alla luce di tali considerazioni, lo stesso comitato di Basilea ha sottolineato che non vi è alcuna garanzia del fatto che il nuovo modello della perdita attesa sia in grado di eliminare la ciclicità dell'attività di *lending* delle banche dal momento che questo presenta comunque punti di debolezza se confrontato a un modello di *provisioning* perfettamente anticiclico (BIS, 2015). La prociclicità ancora presente nel modello, a poco più di un anno dall'entrata in vigore del principio, ha sollevato numerose discussioni circa i potenziali impatti che questo nuovo modello potrebbe avere sulla volatilità degli utili e l'erosione del capitale delle banche (SNL, 2016). Alla luce delle interazioni previste dall'attuale regime regolamentare tra ECL contabile ed EL regolamentare⁹, si ritiene che gli impatti sul capitale per le banche che adottano modelli IRB saranno contenuti. Resta invece l'incognita circa i potenziali impatti dell'IFRS 9 sulle banche di minori dimensioni che adottano ai fini prudenziali l'approccio standard¹⁰.

¹⁰ Come noto, la regolamentazione prudenziale di Basilea prevede che i coefficienti minimi patrimoniali siano calcolati rapportando i fondi propri alle attività ponderate per il rischio c.d. RWA. A seconda della tipologia di rischio le banche possono decidere se adottare modelli sviluppati internamente e utilizzarli per il calcolo delle RWA oppure adottare un approccio c.d. standard, definito dal regolatore e uguale per tutte le banche. Con riferimento al rischio di credito, con l'approccio standard il calcolo delle RWA è effettuato facendo affidamento a rating esterni assegnati da agenzie specializzate. Le implicazioni dell'approccio standard sul piano prudenziale e in tema di IFRS 9 sono tratte nel capitolo 4.

Il progetto di ricerca nasce alla fine del 2014, quando la versione finale dello standard era stata da poco pubblicata dallo IASB. All'epoca la conoscenza del nuovo modello dell'*expected credit loss* in letteratura e tra gli esperti di settore era limitata, così come le implicazioni e le interrelazioni del nuovo framework contabile con il preesistente *framework* regolamentare. Tre anni dopo, a un anno dall'adozione del nuovo principio contabile, poche sono le banche che hanno ultimato i modelli per la misurazione dell'ECL e la possibilità di realizzare un "*parallel run*" IAS 39 – IFRS 9¹¹ sembra un privilegio che in pochi potranno concedersi. Anche i lavori sul piano regolamentare, volti a recepire le novità introdotte nel *framework* contabile, sono tuttora un cantiere aperto. Segue che, il progetto di ricerca s'inserisce in un contesto in cui:

- non sono disponibili stime preliminari del potenziale impatto che l'IFRS 9 avrà sui coefficienti patrimoniali delle singole banche;
- non è chiaro come l'ABE deciderà di classificare le rettifiche di valore derivanti dall'IFRS 9 e come queste verranno computate nel calcolo dei coefficienti patrimoniali;
- non è stato deciso se e in che misura gli impatti derivanti dall'IFRS 9 saranno oggetto di "*phase-in*";
- non sono state finalizzate le linee guida ABE a supporto dell'implementazione dell'IFRS 9.

In un contesto come quello sopra delineato, vi è grande incertezza circa quelli che saranno gli effetti che l'IFRS 9 avrà sui bilanci delle banche e sulla stabilità degli intermediari. L'obiettivo del presente elaborato è fare luce sulle principali novità dell'IFRS 9 in tema d'*impairment*, esaminandone gli aspetti più critici e le possibili implicazioni prudenziali. In particolare, il progetto di ricerca indaga il se e in che misura: (i) il nuovo modello d'*impairment* consentirà un processo di rilevazione delle rettifiche di valore più tempestivo; (ii) sarà in grado di contenere la naturale prociclicità delle svalutazioni su crediti, rafforzando la resilienza degli intermediari nelle diverse

¹¹ Il "*parallel run*" è una delle tecniche utilizzate per il passaggio da un vecchio sistema a un nuovo sistema. Nella fattispecie, il parallel run non è altro che l'utilizzo dei sistemi utilizzati nel regime dello IAS 39 in parallelo con i nuovi sistemi legati all'implementazione dell'IFRS 9. In questo modo, i nuovi sistemi vengono testati e il vecchio sistema è abbandonato solo quando i primi si dimostrano affidabili e privi di errori.

fasi del ciclo economico; (iii) influenzerà l'informativa di bilancio in termini di *value relevance*, trasparenza e soprattutto comparabilità.

Per rispondere a tali domande nel primo capitolo viene fornito, a valle di un estesa analisi della letteratura in tema di *loan loss provision* e modelli di *impairment*, il *framework* teorico di base. L'analisi ha come punto di partenza la visione secondo cui il bilancio non è portatore di una realtà oggettiva ma il frutto delle convenzioni contabili in vigore. L'adozione di una diversa convenzione contabile comporta una diversa rappresentazione della situazione economico patrimoniale e finanziaria delle banca, oltre che una qualità dell'informazione più o meno rilevante, affidabile e comprensibile, a seconda delle circostanze, da parte dei diversi *stakeholders* aziendali. Dall'analisi emerge che le modalità con cui un determinato trattamento contabile delle *loan loss provision* può incidere sulla qualità dell'informativa di bilancio, nonché sulla prociclicità e sulla stabilità dell'intermediario, dipende da una molteplicità di fattori fortemente legati tra loro.

Il secondo capitolo, indaga le cause che hanno portato alla revisione dello IAS 39 e alla nascita del modello dell'*expected credit loss*. L'indagine pone in evidenza gli effetti della crisi finanziaria sui bilanci bancari e le responsabilità attribuite nei diversi consessi internazionali al modello dell'*incurred loss*. Partendo dalle sollecitazioni pervenute a valle dello scoppio della crisi finanziaria, si descrive il lungo percorso nell'elaborazione della versione finale dello standard. Nella trattazione si fa inoltre riferimento alla divergenza esistente tra lo standard finale elaborato dal FASB e quello elaborato dallo IASB, analizzando in chiave critica le potenziali conseguenze in tema di comparabilità e competitività. La comprensione delle cause da cui trae origine il modello d'*impairment* l'IFRS 9 rappresenta un passo obbligato per la comprensione delle scelte contabili adottate dallo IASB, presentate nel dettaglio nel capitolo 3, da interpretare alla luce del *framework* teorico fornito nel primo capitolo.

Nel terzo capitolo sono descritte le caratteristiche del nuovo principio contabile, con particolare focus sulle novità introdotte in tema d'*impairment*. L'obiettivo è quello di fornire una visione chiara e completa delle novità introdotte dall'IFRS 9, fornendo esempi delle scelte metodologiche presenti nei progetti di implementazione delle

maggiori banche europee. Nel corso della trattazione sono evidenziati gli aspetti più critici e le aree “grigie” del principio, in chiave prudenziale.

Alla luce delle metodologie che le banche intendono adottare, il quarto capitolo indaga i punti di contatto e le divergenze tra il modello contabile dell’ECL, le pratiche di *credit risk* management e la regolamentazione prudenziale. In assenza di chiari indirizzi circa il futuro trattamento regolamentare delle *provision* “IFRS”, nel capitolo sono messe in evidenza le relazioni a oggi esistenti tra modello *d’impairment*, l’approccio regolamentare adottato per la misurazione del rischio di credito (i.e. IRB vs standard) e il patrimonio di vigilanza. Tali relazioni sono poi utilizzate per una simulazione degli impatti che deriveranno dall’implementazione dell’IFRS 9. La simulazione è effettuata distinguendo le banche in funzione dell’approccio regolamentare utilizzato per la misurazione del rischio di credito.

Capitolo 1: *Loan loss provision* e modelli di *impairment*: analisi della letteratura

1.1. Alcune premesse

1.1.1 Contabilità e informativa di bilancio

Principio portante del *reporting* finanziario è la rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa¹². Affinché un bilancio sia pienamente in grado di assolvere la sua funzione informativa, è necessario che i contenuti siano presentati dal redattore in modo chiaro e trasparente¹³. Privare il bilancio della sua intelligibilità, significa privarlo della sua finalità economica. La struttura e la narrativa del bilancio deve essere tale da assicurare la piena comprensibilità dei dati e dei processi che si celano dietro il semplice dato contabile. Esiste pertanto un dovere a garantire, non solo una rappresentazione fedele della realtà aziendale, ma anche la piena trasparenza sui processi e metodi utilizzati nel processo valutativo di stima e misurazione di ciascun fenomeno economico riportato.

La redazione del bilancio d'impresa è effettuata nel rispetto delle c.d. "convenzioni contabili" in uso, intese come l'unità di misura per la rappresentazione del sistema di diritti e obblighi che fanno capo all'impresa e del risultato economico e finanziario da questa conseguito durante l'esercizio. La realtà aziendale rappresentata mediante le convenzioni contabili, non costituisce una realtà oggettiva, ma bensì una realtà soggettiva che risente delle scelte compiute apriori per osservare e misurare una transazione economica¹⁴. La scelta delle convenzioni contabili da adottare rileva ed esplica i suoi effetti sotto una molteplicità di profili.

¹²Il concetto di "quadro fedele" dello stato di salute dell'impresa è stato introdotto con la IV e VII Direttiva CEE, recepite in Italia con il d.lgs. n. 127/91 e d.lgs. n. 87/92, rispettivamente.

¹³ Il principio di chiarezza, anch'esso introdotto nell'ordinamento italiano con l'emanazione del d. lgs. n. 127/1991 costituisce un requisito generale dell'informativa di bilancio.

¹⁴ Tale prospettiva sposa la visione di Kant secondo cui non esiste una realtà oggettiva bensì è l'ordine della natura a modellarsi alle strutture mentali dell'osservatore. Lo stesso Popper esortava ad abbandonare l'opinione secondo cui «siamo degli spettatori passivi, sui quali la natura imprime la propria regolarità e adottare l'opinione secondo cui, nell'assimilare dati sensibili, imprimiamo attivamente ad essi l'ordine e le leggi del nostro intelletto. Il cosmo reca l'impronta della nostra mente», N. Abbagnano, Dizionario di filosofia, Utet, Torino, 1998.

Il punto di partenza del presente elaborato è la tesi secondo cui l'adozione di uno specifico *framework* contabile, influenzando il processo di generazione del dato, comporta una diversa rappresentazione della situazione economico patrimoniale e finanziaria dell'impresa, oltre che una qualità dell'informazione più o meno rilevante, affidabile e comprensibile, a seconda delle circostanze, da parte dei diversi *stakeholder* aziendali. L'ampia letteratura di *accounting* che negli anni ha indagato gli effetti delle politiche manageriali sul bilancio (i.e. politiche *earning* e *capital management*) mostra chiaramente come la maggiore o minore discrezionalità offerta da un principio contabile, in mercati inefficienti caratterizzati dalla presenza di asimmetrie informative, può molto spesso tradursi in uno strumento a servizio di comportamenti opportunistici del management, con gravi conseguenze sulla veridicità e rilevanza del bilancio. Numerosi sono gli studi empirici che hanno rilevato la presenza di una relazione tra *framework* contabile e la *value relevance* dell'informativa di bilancio¹⁵, intesa come la capacità dell'informazione contabile di orientare le scelte degli investitori e in questo modo influenzare i valori di mercato dell'azienda.

Con riferimento al settore bancario la valutazione degli effetti derivanti dall'adozione di una determinata convenzione contabile è ancor più complessa. Infatti, accanto ai tradizionali temi di trasparenza, veridicità e correttezza, bisognerà considerare l'impatto che l'adozione di determinati modelli contabili, potrebbe avere in termini di rischiosità del singolo intermediario e, in una prospettiva aggregata, di stabilità del sistema finanziario. La rilevanza del ruolo svolto dalle banche nei mercati finanziari, nonché il grado di interconnessione esistente tra le diverse tipologie di intermediari, rende necessaria la presenza di un sistema di vigilanza e di regole *ad-hoc* volte a salvaguardare la solidità degli intermediari e la stabilità del sistema finanziario e dell'economia reale.

Allorquando, il cambiamento nel *framework* contabile ha ad oggetto le modalità di rilevazione e misurazione degli strumenti finanziari, la rilevanza per il settore bancario diviene palese. Il cambiamento introdotto nel bilancio con l'emanazione del nuovo

¹⁵ Secondo Barth et al. (2001), gli studi di *value relevance* possono aiutare gli *standard setter* nel processo di definizione dei principi contabili, consentendo l'elaborazione di principi contabili più utili per gli investitori. Tale tesi è diametralmente opposta a quella sostenuta da Holthausen e Watts (2001), secondo cui gli studi di *value relevance* non hanno alcuna valenza "descrittiva" e l'associazione tra valori di bilancio e i valori di mercato, costituisce una mera associazione, priva di utilità per gli *standard setter*.

principio contabile sugli strumenti finanziari “IFRS 9”, rappresenta secondo molti il più vasto nella storia di molte banche (Deloitte, 2016), specie con riferimento ai nuovi requisiti sull’*impairment*. La convezione contabile adottata per la rilevazione delle perdite sugli strumenti di debito delle banche assume un’importanza fondamentale per diverse ragioni. In primo luogo, l’impatto che le perdite hanno sul risultato netto di esercizio ha implicazioni sia in tema di dividendi e di imposte sul reddito, essendo le perdite su crediti fiscalmente deducibili¹⁶. Secondo, le rettifiche di valore hanno un impatto sul capitale e quindi indirettamente sui coefficienti patrimoniali fissati dalle autorità di vigilanza. Segue che gli effetti derivanti dall’IFRS 9 rilevano non solo sul piano della contabilità, ma anche sotto un profilo prudenziale¹⁷.

Le numerose implicazioni derivanti dalla scelta dei criteri da adottare per la rilevazione e misurazione delle poste di bilancio, ha favorito lo sviluppo di studi volti ad analizzare il funzionamento e le ragioni che sottendono l’adozione di determinate regole contabili per la rappresentazione di fatti aziendali (Zimmerman, 1986)¹⁸. L’insieme delle teorie di ragioneria presente in questo filone, prende il nome di *positive accounting theory*¹⁹. In particolare essa rappresenta una teoria positiva delle determinanti degli standard contabili, ossia dei processi di scelta alla base dell’adozione di un principio contabile piuttosto che un altro (Whittington, 1987). Come evidenziato da Bean (1996), i temi oggetto di indagine, riguardano: i) il perché in sede di definizione delle regole contabili,

¹⁶ Per avere un’idea della materialità delle *loan loss provision*, basti pensare che, con riferimento al settore bancario italiano, le perdite su crediti nel 2014 azzerarono i risultati operativi delle banche italiane (Banca d’Italia, 2015).

¹⁷ Come verrà evidenziato nel corso della trattazione, e in particolare nel capitolo 4, il peso delle novità introdotte dal nuovo modello di *impairment* hanno portato il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) all’ emanazione di interpretazioni e linee guida per l’implementazione del nuovo principio da parte del settore bancario. Inoltre, è in fase di discussione la revisione da apportare all’attuale *framework* regolamentare per il calcolo dei fondi propri al fine di garantire la piena coerenza con il rinnovato *framework* contabile.

¹⁸ In generale, l’obiettivo di studi scientifici di tipo positivo è quello di sviluppare teorie in grado di piegare il fenomeno reale oggetto di studio. Il termine “positivo”, stante ad indicare teorie che hanno a che fare con numeri specifici e reali, trae origine dagli studi economico-generalisti nei quali la distinzione tra teorie positive e teorie normative pone le sue radici nel pensiero di Friedman (Friedman, 1953). A sua volta il pensiero di Friedman si ispira al pensiero di Keynes contenuto nel lavoro “The Scope and the Method of Political Economy, MacMillan, 1891, p. 34 ss.

¹⁹ La teoria ha avuto numerosi riconoscimenti in ambito accademico, i fautori Watts e Zimmerman furono infatti premiati dall’American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) per il notevole contributo all’avanzamento degli studi di Ragioneria nel 1978. Mentre, il lavoro pubblicato nel 1979 ha ottenuto nel 2004 il premio “Seminal Contribution to Accounting Literature Award” dell’American Accounting Association. Tuttavia, la *positive accounting theory* non è stata esente da critiche (per maggiori approfondimenti si veda Tinker, 1982).

vengono compiute determinate scelte piuttosto che altre; ii) quali sono gli effetti delle scelte compiute dagli *standard setter* contabili sugli attori economici e sull'allocazione delle risorse; iii) quali sono le ragioni per le quali gli attori economici sono disposti a sostenere delle spese o comunque consumare delle risorse per influenzare il processo di definizione degli standard. E' quindi a partire dagli anni settanta che l'attenzione della letteratura si è rivolta verso lo studio delle dinamiche attraverso cui il management tenta di influenzare il processo di formazione degli standard contabili²⁰, promuovendo soluzioni contabili considerate preferibili. All'interno di tali ricerche si colloca il lavoro di Watts e Zimmermann del 1978, nel quale viene offerta una dimostrazione empirica delle attività di lobby poste in essere dai manager nei confronti del *Discussion Memorandum* del FASB sugli interventi da attuare in bilancio rispetto alla variazione generale del livello dei prezzi in contesti di inflazione. Assunto alla base dell'analisi svolta dagli autori è che gli individui agiscono con l'obiettivo di massimizzare la loro utilità, agendo quindi nel loro esclusivo interesse.

Il filone della letteratura che studia la natura e le implicazioni derivanti dall'adozione di comportamenti opportunistici da parte del management prende il nome di teoria dell'agenzia.

La teoria dell'agenzia esamina le relazioni che scaturiscono a fronte della stipula di un contratto con cui una o più persone (c.d. principale) richiedono ad un terzo soggetto (c.d. agente) di svolgere per loro conto una data mansione che richiede una delega di potere all'agente" (Jensen and Meckling, 1976). La teoria dell'agenzia studia i problemi che possono emergere dal contratto di agenzia ogni qualvolta gli interessi di agente e principale divergono ed esiste un'asimmetria informativa circa gli stati di natura e i comportamenti delle parti. Posto che entrambe le parti agiscono con l'obiettivo di massimizzare la propria utilità, laddove gli obiettivi del principale non coincidono con quelli dell'agente, secondo la teoria dell'agenzia, vi è il rischio che quest'ultimo adotti comportamenti opportunistici volti a soddisfare il proprio interesse piuttosto che quello del principale, venendo meno agli obblighi derivanti dal proprio mandato. L'adozione di comportamenti opportunistici da parte dell'agente può dar luogo a due tipi di problemi:

²⁰Gli studi empirici presenti in letteratura abbracciano una molteplicità di temi contabili quali ad esempio l'ammortamento delle immobilizzazioni, la svalutazione dei crediti, l'iscrizione delle indennità di fine rapporto e l'avviamento.

i) *selezione avversa* (opportunismo ex-ante), con l'obiettivo di ottenere la delega l'agente fornirà informazioni errate o incomplete al principale; ii) *azzardo morale* (opportunismo ex-post), in forza delle maggiori informazioni possedute dall'agente circa le mansioni che è chiamato a svolgere, quanto più è difficile verificare che l'agente abbia rispettato gli obblighi derivanti dal contratto di agenzia tanto più vi è il rischio che questo agisca secondo i propri scopi. Sebbene l'opportunismo dell'agente non può essere eliminato, il principale può adottare una serie di misure volte a limitare azioni dell'agente che non siano coerenti con gli obiettivi per i quali è stata conferita la delega di potere. Tali misure hanno un costo c.d. costo di agenzia. I costi di agenzia possono essere monetari e non, e si distinguono in 3 categorie:

- *costi di sorveglianza e di incentivazione* necessari per orientare il comportamento dell'agente;
- *costi di obbligazione* che l'agente deve sostenere per assicurare il principale che non adotterà comportamenti opportunistici che lo possano danneggiare;
- *componente residua*, rappresentata dalla differenza tra l'utilità derivante dal comportamento effettivo dell'agente e l'utilità derivante dal comportamento atteso dal principale.

Come verrà evidenziato nel seguito la teoria dell'agenzia suggerisce la presenza, sotto determinate condizioni, di incentivi all'adozione di comportamenti opportunistici da parte del management. Le condizioni e le modalità con cui il *framework* contabile e regolamentare sono in grado di incidere su di esse sono oggetto trattate nel paragrafo 2.2 del presente capitolo.

1.1.2 La rilevanza delle informazioni contabili per la vigilanza prudenziale

L'informativa contabile e i criteri di valutazione alla base del reporting finanziario hanno un'influenza rilevante su molte delle attività svolte da una banca centrale. Tuttavia, allo stato attuale gli studi della letteratura economica sul tema sono piuttosto limitati. Un recente studio della BCE (2014) mette in evidenza la rilevanza assunta dal *framework* contabile su tre importanti aree di competenza delle banche centrali: i) la politica monetaria; ii) la stabilità finanziaria; iii) la supervisione bancaria. In primo

luogo, l'efficacia della politica monetaria dipende in modo cruciale dall'indipendenza finanziaria della banca centrale, che può essere messa in evidenza, tra le altre, dalla sua forza finanziaria. Utilizzando un nuovo strumento di simulazione dei risultati finanziari, la BCE ha dimostrato come i profitti e le riserve possedute dalla banca centrale possono essere significativamente influenzati dalle regole contabili in vigore. Secondo, per ciò che concerne la stabilità finanziaria il *framework* contabile ha il potenziale di influenzare, non solo il comportamento delle banche vigilate, ma anche quello dei mercati finanziari. Come verrà meglio evidenziato nel corso della trattazione, esistono numerose evidenze empiriche circa gli effetti prodotti dall'applicazione di determinate regole contabili sulla prociclicità nelle attività di *lending*, e sulla stabilità del sistema finanziario. Le implicazioni del regime contabile sulla stabilità finanziari sono un tema ben noto a livello internazionale. Già nel 2006 il Comitato per la supervisione bancaria del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC)²¹, presentò una serie di criteri per procedere alla valutazione degli standard contabili in una prospettiva di stabilità finanziaria. Tali criteri furono utilizzati per la redazione del report “*Assessment of accounting standards from a financial stability perspective*”²², nel quale furono evidenziate le principali fonti di rischio per la stabilità finanziaria derivanti dal *framework* contabile applicabile al settore bancario europeo. Il riconosciuto legame tra principi contabili e stabilità finanziaria ha portato a riconoscere la necessità di un coinvolgimento più attivo da parte dell'Unione Europea nella sfera della contabilità e del *reporting* finanziario, sino ad arrivare a proposte di modifica del Regolamento IAS al fine di includere tra gli aspetti da considerare nel processo di adozione degli IFRS²³, considerazioni circa i potenziali effetti dello standard sulla crescita economica e sulla stabilità finanziaria.

²¹ Il SEBC è stato istituito il 1 giugno del 1998, in forza del trattato di Maastricht, ed è composto dalla BCE e dalle banche centrali dei paesi dell'Unione Europea, indipendentemente dall'adozione della moneta unica.

²² Si veda ECB (2006).

²³ Si veda Maystadt (2013).

Con riferimento alla supervisione e regolamentazione prudenziale²⁴, la rilevanza delle modalità di rilevazione e misurazione delle poste di bilancio diviene chiara nel momento in cui si osserva che le segnalazioni e molti degli indicatori di vigilanza, hanno come *input* di base l’informativa contabile.

Allo stato attuale, non esiste un unico *framework* contabile applicabile a livello universale e tanto meno europeo se si considera che in molte giurisdizioni banche di piccole dimensioni continuano a godere della possibilità di redigere i propri bilanci secondo i principi contabili nazionali (c.d. *national GAAP*). Il tema ha un’importanza significativa all’interno dell’Unione Europea, specie dopo la costituzione del Meccanismo Unico di Vigilanza²⁵ avente tra i principali obiettivi quello di garantire la parità di trattamento delle entità supervisionate. Disallineamenti presenti nella sfera contabile rischiano infatti di ostacolare la comparabilità dei dati di vigilanza a livello internazionale.

A valle della crisi finanziaria, numerosi sono stati gli interventi adottati al fine di rafforzare i requisiti di vigilanza ed incrementare le informazioni fornite dalle banche mediante le segnalazioni di vigilanza. Tra i provvedimenti più noti vi è il *framework* di Basilea III, sviluppato dal comitato di basilea per la supervisione bancaria, avente come obiettivo quello di migliorare la qualità e il livello minimo di fondi propri detenuto dalle istituzioni finanziarie. Il nuovo *framework* prudenziale è stato introdotto all’interno dell’unione europea attraverso il pacchetto normativo noto come “CRD IV Package”²⁶, entrato in vigore l’1 gennaio 2014. Le regole contabili assumo in tale contesto un’importanza significativa considerato che i nuovi coefficienti di vigilanza obbligatori e le segnalazioni specificate all’interno della direttiva e del regolamento fanno ampio

²⁴Nel presente elaborato la supervisione bancaria rappresenterà la prospettiva attraverso cui verranno analizzati i possibili impatti derivanti dall’adozione di diversi modelli contabili, con particolare focus sul trattamento contabile delle rettifiche di valore dei crediti.

²⁵ Il Meccanismo di vigilanza unico (MVU) è il sistema europeo di vigilanza bancaria che comprende la BCE e le autorità di vigilanza nazionali dei paesi partecipanti. Il sistema è stato introdotto con il Regolamento (UE) N. 1024/2013 del consiglio del 15 ottobre 2013 c.d. “SSM Regulation” ed è divenuto ufficialmente operativo nel novembre 2014.

²⁶ Il CRD IV è stato approvato il 20 giugno 2013 dal Consiglio dell’Unione Europea a maggioranza qualificata con il solo voto contrario della Gran Bretagna, è costituito dalla direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013, la CRD-Capital Requirements Directive, e dal regolamento UE n.575/2013 del 26 giugno 2013, il CRR-Capital Requirements Regulation.

affidamento sulle informazioni derivanti dal *framework* contabile. Uno dei principali requisiti previsti da Basilea III riguarda il capitale minimo che ciascuna banca è obbligatoriamente chiamata a detenere.

In proposito, l'articolo 92 del Regolamento 575/2013 prevede che i fondi propri degli enti soddisfino sempre i seguenti requisiti: a) un coefficiente di capitale primario di classe 1 del 4,5 % (*Common Equity Tier ratio*, *CET1 ratio*); b) un coefficiente di capitale di classe 1 del 6 % (*Tier 1 ratio*); c) un coefficiente di capitale totale dell'8 % (Coefficiente di capitale, c.d. *Total Capital ratio*). I tre coefficienti di capitale sono calcolati come segue: capitale eleggibile ai fini prudenziali sull'importo complessivo delle esposizioni ponderate per il rischio. Prendendo ad esempio il c.d. *CET1 ratio*, al numeratore figureranno, tra gli altri, gli strumenti di capitale che: i) rilevano come *equity* sulla base del *framework* contabile adottato dalle istituzioni finanziarie e ii) sono riportati nel bilancio di esercizio. Molte delle deduzioni effettuate per arrivare al *CET1*, quali ad esempio l'avviamento o le *DTA*²⁷, anch'esse dipendono dalle regole contabili previste per la misurazione delle poste oggetto di deduzione. La presenza di divergenze tra gli obiettivi del bilancio e quelli del regolatore prudenziale, fa sì che l'informativa contabile sia rettificata mediante l'applicazione di "filtri prudenziali". Segue che non ostante il forte legame tra dato contabile e dato prudenziale, i due differiranno nella maggioranza dei casi. Al fine di comprendere le divergenze, le banche hanno il dovere di presentare all'interno del proprio bilancio certificato la riconciliazione tra tutte le poste del capitale regolamentare e il bilancio. Sulla base di quanto stabilito dall' art. 437 del CRR comma 1, lettera a), la riconciliazione deve avere come destinatario dell'informazione il pubblico generico. Per ciò che concerne il denominatore dei coefficienti di capitale previsti dall'art. 92 del CRR, questo è calcolato partendo dal c.d. "valore dell'esposizione", ponderato per il rischio. Ad esempio, con riferimento alle esposizioni creditizie dell'ente l'art. 166 del CRR, comma 1, dispone che "salvo indicato altrimenti, il valore delle esposizioni in bilancio è il valore contabile determinato senza tenere conto delle rettifiche di valore su crediti". Segue che, in diverse misure, entrambi il denominatore ed il numeratore dei coefficienti patrimoniali dipendono ampiamente dalla regole contabili applicate alle banche. Informazioni prudenziali come quelle relative ai coefficienti di capitale di cui sopra, sono trasmesse

²⁷ L'acronimo *DTA* sta per *Differed tax assets*.

con cadenza trimestrale alle Autorità competenti e costituiscono parte integrante delle segnalazioni prudenziali (*Common Reporting*, COREP). Accanto alle segnalazioni COREP le istituzioni hanno l'obbligo di segnalare con medesima frequenza informazioni di natura finanziaria (*Financial Reporting*, FINREP)²⁸. Con riferimento alle segnalazioni contabili, il Regolamento (UE) 2015/534 della BCE, del 17 marzo 2015, ha esteso l'obbligo di segnalazione a tutte le banche vigilate nell'ambito dell'MVU che segnalano su base subconsolidata o individuale conformemente ai principi IFRS ovvero alle norme contabili nazionali (c.d. *Generally Accepted Accounting Principles*, GAAPs). Nell'attuale *framework* prudenziale quindi, i dati segnalati da alcune banche avranno come matrice i principi contabili internazionali, altre i principi contabili nazionali. Tuttavia l'applicazione dei coefficienti prudenziali e le analisi di vigilanza non prevedono allo stato attuale riconciliazioni o trattamenti specifici a seconda della radice contabile. Segue che, le autorità di supervisione hanno il dovere di comprendere a pieno le regole contabili che sottendono le informazioni fornite dalle istituzioni creditizie, assumendo un ruolo attivo nel promuovere, insieme con gli standard setter contabili, l'armonizzazione e l'adozione di standard contabili di alta qualità. A valle della costituzione di un Meccanismo Unico di Vigilanza è auspicabile che nel medio lungo periodo l'obbligo di applicare gli IFRS venga esteso a tutte le banche vigilate²⁹, così da assicurare la piena equivalenza di qualsiasi valutazione di vigilanza che si basi, in misura più o meno rilevante, su dati contabili.

1.2. Studi della letteratura economica in tema di *loan loss provision*

1.2.1. Analisi del fenomeno: fattori determinanti

La rilevanza del processo di stima delle rettifiche di valore su crediti ha favorito la diffusione in letteratura di numerosi studi sul tema³⁰ *loan loss provision* (LLP). Un

²⁸ Entrambe le segnalazioni sono previste dalle norme tecniche di attuazione (*Implementing Technical Standards*, ITS) dell'ABE che modificano il Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione europea sulle segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013.

²⁹ Tale misura è stata adottata in Italia sin dall'introduzione dei principi contabili internazionali con il D.Lgs. n. 38/2005.

³⁰ Nel seguito i termini "*loan loss provision*", "rettifiche di valore su crediti", "accantonamenti per perdite su crediti", saranno utilizzati come sinonimi per indicare la misura di accantonamento rilevata a fronte di perdite (attese e/o subite), che andrà ad incremento del fondo svalutazione.

primo filone della letteratura può essere ricondotto all'insieme degli studi aventi ad oggetto l'identificazione dei fattori in grado di incidere sul livello delle rettifiche di valore. Le variabili identificate dalla letteratura possono essere distinte in: (i) fattori endogeni o macroeconomici; (ii) fattori *debtor specific*, ovvero componenti idiosincratice in grado di influenzare il merito creditizio dell'affidato; (iii) fattori *bank specific*, quali le metriche utilizzate per il monitoraggio e la misurazione del rischio di credito, unive a fattori comportamentali del management; (iii) fattori discrezionali (e.g. *earning management; capital management; manager moral hazard*). Un secondo filone è rappresentato dagli studi dei modelli contabili di *impairment* in una prospettiva prudenziale.

L'impatto delle variabili macroeconomiche sulle loan loss provision, attraverso la loro influenza sulla qualità dell'attivo, rappresentano un parametro cruciale per l'analisi dei potenziali effetti pro-ciclici dei modelli contabili di *impairment*³¹ Le evidenze emerse dallo studio di Laeven and Majnoni (2003) indicano che le banche in media tendono a posticipare la rilevazione delle perdite in situazioni favorevoli del ciclo economico e della redditività. Ne discende l'esistenza di una relazione negativa tra livelli di LLP e il tasso di crescita reale del PIL (Pain, 2003; Bikker and Metzmakers, 2004), ciò a causa dell'inevitabile aumento della rischiosità del portafoglio crediti in fasi negative del ciclo economico. In particolare, Pain (2003) evidenzia come gli accantonamenti rilevati dalle banche sul portafoglio crediti siano negativamente correlati all'aumento del tasso di crescita del PIL e positivamente correlate ai tassi di interesse reali e al rallentamento dell'attività di *lending* a livello aggregato. Secondo Bikker and Metzmakers (2004), la correlazione negativa tra loan loss provisions e tasso di crescita del PIL è mitigata in presenza di tassi di crescita significativi del portafoglio crediti, come effetto della maggiore esposizione della banca. Diametralmente opposta è invece la posizione dalla BCE, che in uno studio su un campione di banche europee mostra la presenza di una relazione negativa tra provisions e crescita dell'attività di *lending*. Secondo gli autori i risultati evidenziano la tendenza delle banche a posticipare la rilevazione delle perdite. Le rettifiche di valore vengono rilevate durante e non prima delle recessioni

³¹ Il tema della prociclicità sarà esaminato nel dettaglio nel paragrafo 2.4.2

amplificandone gli effetti negativi (BCE, 2001)³². In generale, è possibile affermare che l'aumento dell'attività di lending, riflette un aumento del *risk appetite* della banca cui spesso si accompagna in termini assoluti, un aumento delle *provision*³³. Osservando il contesto economico attuale è evidente come l'espansione del credito, in un settore bancario caratterizzato da sovra-capacità produttiva ha un suo prezzo³⁴. Le banche per acquisire nuovi clienti hanno sostanzialmente due opzioni: i) offrire credito a condizioni più vantaggiose dei *competitor*³⁵; ii) ampliare il proprio *target* di clienti. La prima ipotesi per poter essere implementata richiede da un lato la presenza di una solidità economica della banca tale da poter sostenere una minore remunerazione delle attività creditizie³⁶. Dall'altro è necessario che la clientela obiettivo presenti una sensibilità al prezzo tale da rendere sufficientemente appetibile l'offerta della banca. Diversamente, l'ampliamento della base clienti a parità di condizioni di offerta è nella maggioranza dei casi un obiettivo raggiungibile solo puntando a un segmento di clientela meno "appetibile", ovvero con rating mediamente inferiori e/o minori garanzie a copertura del prestito. In entrambi i casi l'aumento del portafoglio crediti comporta un aumento del profilo di rischio della banca. L'effetto della crescita del portafoglio crediti sul livello di LLP dipenderà invece da una molteplicità di fattori tra i quali la composizione del portafoglio (Pain, 2003), la ripartizione geografica e settoriale. Segue che l'effetto di un aumento dell'attività di lending sul livello di provision dipenderà dal contesto macroeconomico in cui la banca si inserisce e dalla strategia che la banca deciderà di porre in essere per cogliere le opportunità di profitto presenti sul mercato.

³² Lo studio svolto dalla BCE nel 2001 è particolarmente interessante poiché rileva una tendenza delle banche a posticipare le perdite su crediti ben prima dell'entrata in vigore dello IAS 39, considerato da molti una delle cause nel ritardo nella rilevazione del deterioramento del portafoglio crediti.

³³ Foos et al. (2010) ha evidenziato che l'aumento delle LLP a fronte di una crescita anomala del portafoglio crediti si manifesta in genere su un orizzonte temporale compreso tra 2 e 4 anni.

³⁴ Come recentemente osservato dal Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia: "*L'andamento insoddisfacente della redditività riflette fattori che, come detto, influenzano l'intero sistema bancario europeo: la crescita moderata e i bassi tassi di interesse; il mutamento tecnologico. È tuttavia in parte dovuto a fattori specifici della nostra economia: una crescita economica inferiore a quella media europea, che si traduce in un flusso ancora comparativamente elevato delle rettifiche su crediti; ritardi nell'adeguamento strutturale delle banche italiane, con una rete di sportelli ancora troppo ampia e un eccesso di capacità produttiva in relazione a un'economia che si è contratta significativamente rispetto a un decennio fa (di quasi un decimo in termini di PIL e un quarto in termini di produzione industriale)*" Barbagallo (2016).

³⁵ Questo è ad esempio la strategia di business perseguita per tanti anni dal Gruppo ING.

³⁶ In un contesto economico come quello attuale in cui le politiche di acquisto della BCE continuano a mantenere i tassi di interesse ai minimi storici, i margini per politiche di credito aggressive, basate sul prezzo, risultano limitati.

In una prospettiva qualitativo-comportamentale il tema delle LLP è stato indagato in relazione alle caratteristiche manageriali degli esecutivi della banca. In proposito Black e Gallemore (2012) hanno evidenziato come LLP rilevate da CFO e CEO eccessivamente ottimisti si sono successivamente rivelate non sufficienti e in media meno correlate a prospettive attuali e future di deterioramento del portafoglio crediti. Una certa rilevanza in tema di *loan loss provision* è inoltre rivestita dalle politiche di risk management e dai sistemi di controlli interni. Un efficace sistema di controlli interni dovrebbe favorire la promozione di un adeguato e trasparente livello di provisioning (Altamuro e Beatty, 2010). Già a partire dal 1991, i report del GAO evidenziavano come molti dei fallimenti bancari riguardavano banche con accantonamenti per perdite su crediti inaccurate, non in grado di fornire una rappresentazione corretta e veritiera della qualità degli attivi. Questo secondo gli autori, era da imputare alla presenza di forti carenze nelle procedure di controllo interno GAO (1991, 1994). Con riferimento alle metodologie di risk management implementate dalla banca un dato interessante è fornito dallo studio di Bhat et al (2013) sul ruolo rivestito dai processi interni di modellizzazione del rischio di credito (e.g. modelli IRB; prove di stress per la misurazione del capitale economico) nella ciclicità dell'erogazione del credito e sulle tempistiche di rilevazione delle LLP. Lo studio empirico evidenzia come le banche che utilizzano modelli interni per la misurazione del rischio di credito presentano una maggiore capacità nel rilevare tempestivamente le perdite attese sul portafoglio crediti. Tale effetto sembrerebbe essere più pronunciato per portafogli omogenei, laddove si analizzavano banche dotate di modelli statistici per la misurazione del rischio di credito. Per portafogli eterogenei, una maggiore proattività nella rilevazione delle perdite attese è risultata essere associata a banche che conducevano analisi di *stress*³⁷ (c.d. *stress test*). Tali risultati supportano la scelta dello IASB di introdurre un principio contabile che, come verrà meglio esposto nel seguito, richiede un significativo allineamento con le politiche interne di *risk management*. Le conclusioni sopra riportate potrebbero inoltre essere un'altra delle spiegazioni del perché l'aumento atteso delle provision, a fronte dei nuovi requisiti sul impairment potrebbe essere

superiore per le banche con modelli per la misurazione del rischio di credito meno sofisticati e con minori capacità previsionali.

1.2.2. Il ruolo degli incentivi manageriali

1.2.2.1. Le politiche di *earning management*

Tra le ipotesi testate dalla letteratura al fine di indagare i fattori determinanti del livello di LLP, un ampio filone è rappresentato dagli studi sugli incentivi manageriali. Assunto comune è l'esistenza di incentivi, economici o personali, che possono interferire nel processo di stima delle LLP da parte del management. Tali incentivi porterebbero i manager ad utilizzare la discrezionalità presente nel *framework* contabile per raggiungere scopi diversi da quelli del proprio mandato³⁸ (*azzardo morale*). Attraverso una *review* degli studi teorici ed empirici, Wall and Koch (2000) affermano che le banche hanno incentivi ad utilizzare in modo discrezionale gli accantonamenti per perdite su crediti al fine ultimo di manipolare il capitale politiche di "*capital management*" e gli utili di esercizio ("*earning management*"). Secondo la definizione più diffusa, fornita nel 1999 da Healy e Wahlen, l'*earnings management* si manifesta quando gli amministratori utilizzano la discrezionalità loro concessa nella redazione del bilancio, per alterare l'informazione finanziaria, al fine di ingannare alcuni *stakeholder* circa le reali *performance* economiche dell'impresa o di influenzare i risultati contrattuali che dipendono dai dati contabili riportati³⁹. Pratiche di *earning management* nella redazione del bilancio, sono esercitate attraverso le c.d. politiche di bilancio, ovvero l'insieme delle manovre contabili lasciate alla discrezionalità degli amministratori⁴⁰. Gli incentivi alla manipolazione degli utili di esercizio possono essere

³⁸ In questo contesto lo scopo del mandato corrisponde al dovere a porre in essere i processi di stima necessari per una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico, patrimoniale e finanziaria della banca.

³⁹ Quanto presentato è la traduzione della definizione fornita da Healy e Wahlen (1999): "*earnings management occurs when managers use judgment in financial reporting and in structuring transactions to alter financial reports to either mislead some stakeholders about the underlying economic performance of the company or to influence contractual outcomes that depend on reported accounting numbers*".

⁴⁰ Sebbene la presente sezione si concentra sull'utilizzo delle LLP per fini di *earning management*, preme sottolineare che il fondo svalutazione crediti rappresenta solo una delle poste di bilancio la cui misurazione è fortemente esposta alle valutazioni discrezionali degli amministratori. In proposito, un ampio filone della letteratura si è concentrato sull'utilizzo dell'*impairment test* dell'avviamento per scopi di *earning management*. Si veda in proposito Wines et. Al. (2007) e Weber (2006).

di diversa natura: i) influenza sul processo decisionale degli investitori; ii) raggiungimento di obiettivi di performance; iii) manipolazione dei coefficienti patrimoniali, laddove il *framework* regolamentare lo consente; iv) modello di business della banca; v) autofinanziamento. Sebbene la manipolazione delle *provision* non abbia alcun impatto sulle perdite economiche, esse influenzano l'utile/perdita di esercizio riportato in bilancio. In presenza di mercati non efficienti, in cui il fallimento di mercato è causato dalla presenza di asimmetrie informative⁴¹, manipolazioni delle informazioni circa gli utili/perdite conseguite nell'esercizio assumono particolare rilevanza. In tali mercati l'ottenimento e l'analisi delle informazioni ha un suo costo e gli individui tendono a ridurre tale costo utilizzando i profitti come informazione primaria a supporto delle loro decisioni e valutazioni (Dye, 1988; Barth et al, 1999; and DeGeorge et al, 1999).

Il Modello di business adottato dalla banca, può anch'esso rappresentare un incentivo per l'adozione di politiche di *earning* management. Posto che esistono diversi criteri per la classificazione dei modelli di business, Demirgüç-Kunt et al. (2010) utilizza come variabili discriminanti la composizione del risultato di esercizio e la composizione delle fonti di finanziamento. Sulla base di tale distinzione sono definite "*retail oriented*" banche il cui risultato di esercizio dipende in misura prevalente dal margine di interesse e le cui fonti di finanziamento sono rappresentate sostanzialmente da depositi di famiglie e piccole e medie imprese. Diversamente l'utile di esercizio di banche "*investment-oriented*" deriva da fee e margini di commissione generati da attività non-tradizionali quali quelle di investment banking. Il maggiore legame esistente tra l'utile delle banche "*investment oriented*" e l'evoluzione del mercato le espone ad una maggiore volatilità degli utili di esercizio. Il risultato è che tali banche sono percepite dal mercato come banche dotate di una minore stabilità (DeYoung and Roland, 2001) e di conseguenza, un maggiore profilo di rischio. Da qui l'incentivo da parte del management ad utilizzare poste di bilancio, il cui processo valutativo presenta un elevata componente di tipo "*judgemental*", per normalizzare gli utili di esercizio (c.d.

⁴¹ La teoria dell'agenzia evidenzia come in mercati non efficienti, caratterizzati dalla presenza di asimmetrie informative, gli agenti economici si espongono a rischi di "selezione avversa" e "azzardo morale".

income smoothing)⁴²⁴³. Comportamenti di questo tipo possono inoltre essere generati dalla presenza di meccanismi di remunerazione o avanzamenti di carriera legati alle *performance* aziendali⁴⁴. Utili generati in passato tendono infatti ad avere minore peso rispetto ai risultati aziendali conseguiti nell'anno in cui vengono valutate le performance dei *manager* (Fudenberg and Tirole, 1995). Periodi di buona profittabilità offrono margini sufficienti per costruire riserve di profitti, senza che questo comprometta la valutazione delle performance del management. In fasi negative, caratterizzate da bassi rendimenti, gli accantonamenti su crediti in precedenza registrati vengono utilizzati per coprire le perdite che man mano si manifestano sul portafoglio crediti senza tuttavia impattare i profitti della banca. Le politiche di *earning management*, sono spesso state considerate come un ostacolo alla trasparenza e alla funzione economica svolta dal bilancio di esercizio. Negli Stati Uniti ad esempio, a valle di un lungo dibattito circa i possibili impatti delle discrezionalità nella definizione del livello di LLP sulla robustezza della banca, fu sottolineato dalla SEC nel 1998 che tali politiche sebbene frutto di valutazioni del management, devono essere formulate evitando ogni forma di manipolazione degli utili. Al fine di limitare l'utilizzo di politiche discrezionali, nel tempo sono state definite regole fiscali, contabili e prudenziali volte a limitare quanto più possibile la presenza di discrezionalità nelle politiche di accantonamento sul portafoglio crediti. Una parte significativa della letteratura ante 2005, ha riscontrato l'esistenza di una relazione positiva tra livelli di provision e profittabilità (Bikker e Hu, 2002; Valckx, 2003; Pain, 2003; Arpa et al. 2001), supportando quindi l'ipotesi della presenza di *income-smoothing*. Lo studio di Bikker e Hu (2002) analizza, attraverso un "un-balanced fixed-effect panel model" la prociclicità degli accantonamenti su crediti su un campione di 26 banche di paesi appartenenti all'OCSE (*organizzazione per la*

⁴² Le pratiche di *earning smoothing* possono essere definite come l'insieme delle azioni poste in essere degli amministratori al fine di eliminare intenzionalmente fluttuazioni del reddito rispetto ad un livello obiettivo, considerato normale per l'impresa (Beidleman, 1973). Attività di livellamento degli utili riportati in bilancio comportano una sovrastima (sottostima) degli utili dichiarati qualora il livello effettivamente conseguito risulti al di sotto (sopra) del livello obiettivo. Così facendo, la serie di utili riportati in bilancio presenterà la stessa media della serie di utili economici ma una minore variabilità (Ronen e Yaari, 2008, pag. 318).

⁴³ In proposito si veda anche gli studi di Ahmed et al. (1999), Kanagaretnam et al. (2003) e Kilic et al. (2013).

⁴⁴ Lambert (1984) ricorrendo al modello offerto dalla teoria dell'agenzia, evidenzia che sotto determinate condizioni l'offerta di uno schema retributivo ottimale da parte del principale, può indurre l'agente a normalizzare gli utili di esercizio. In questo modo la retribuzione da costo di agenzia sostenuto dal principale per limitare potenziali comportamenti opportunistici, diviene una sorta di strumento di "incentivazione inversa" in grado di amplificare l'opportunismo dell'agente (Rossi, 2003).

cooperazione e lo sviluppo economico) su un orizzonte temporale che va dal 1979 al 1999. La presenza di una relazione positiva tra margine di interesse e livello di provisions supporta la tesi secondo cui le banche utilizzano le provision come strumento di *income-smoothing*. Segue che, la riduzione nelle *provision* che in media si riscontra nelle banche in fasi espansive del ciclo economico sarà minore per le banche che registrano maggiori margini di interesse. Queste ultime avranno una maggiore propensione a costituire riserve di capitale in fasi espansive. Tali banche presenteranno livelli di prociclicità minori rispetto a quelli che risulterebbero semplicemente esaminando la loro dipendenza al ciclo economico, e questo grazie alla presenza di disallineamenti tra il ciclo economico e il ciclo del credito.

Di particolare interesse è lo studio di Leventis et al. (2011), che attraverso analisi empiriche ha riscontrato una riduzione significativa nell'utilizzo discrezionale delle LLP per obiettivi di *income management*, a seguito dell'introduzione dei principi contabili internazionali⁴⁵. La maggiore variazione è stata riscontrata in banche con più elevati profili di rischio, per natura maggiormente esposte ad oscillazioni del conto economico. Va tuttavia considerato che esistono una molteplicità di fattori che interferiscono nell'analisi della relazione quali ad esempio i cambiamenti intervenuti nella regolamentazione prudenziale⁴⁶. Non va inoltre trascurata una componente molto importante che può incidere sulla propensione del management ad incrementare artificialmente i livelli di *provision* per fini di autofinanziamento. Non è difficile osservare in banche controllate da altre entità (ai sensi dello IAS 10), una propensione ad incrementare poste discrezionali di bilancio quali i fondi di accantonamento al fine di ridurre l'utile da distribuire alla casa madre, e incrementare il proprio livello di autonomia ed indipendenza finanziaria mediante l'autofinanziamento.

In presenza di incentivi, la propensione del management ad utilizzare il fondo svalutazione crediti per fini di *earning management*, dipenderà dallo spazio lasciato dal

⁴⁵ Tale risultato è coerente con le conclusioni emerse da diversi studi in tema di *value relevance* dei principi contabili internazionali. In proposito Horton et al (2013), analizzando l'effetto derivante dall'adozione degli IFRS sull'ambiente informativo, hanno rilevato la presenza di un miglioramento nelle capacità di previsione delle imprese che avevano adottato obbligatoriamente i nuovi principi contabili. Secondo gli autori tale miglioramento, misurato dalla riduzione della componente di errore nelle previsioni, era da imputare sia ad una maggiore rilevanza delle informazioni contabili riportate secondo le nuove regole contabili, sia a una maggiore comparabilità dei dati disponibili all'interno di un ambiente economico "IFRS".

⁴⁶ Si veda in merito lo studio di Christensen et al. (2013).

framework contabile per l'esercizio di tale discrezionalità. In proposito, all'interno della disciplina contabile è possibile distinguere due tipologie di standard contabili: i) “*rule-based standard*”; ii) “*principle-based standard*”. Nella prima categoria, ricadono gli standard contabili che prescrivono in modo puntuale gli obiettivi dell'informativa contabile e le modalità con cui tali obiettivi devono essere raggiunti. Segue che i redattori del bilancio sono chiamati a rispettare regole ben precise, con limitati spazi di discrezionalità. Il limite di tali principi è di essere spesso di difficile applicazione e comprensione⁴⁷. Diversamente, standard *principle-based* si limitano alla definizione degli obiettivi, lasciando ai redattori del bilancio la decisione sul “come” raggiungere tali obiettivi. Standard *rule-based* applicati alle modalità di rilevazione delle *provision*, limitando la discrezionalità dei manager nel processo di stima degli accantonamenti, dovrebbero contenere il ricorso a pratiche di *earning management* e le relative externalità negative. In tal senso, standard come lo IAS 39 dovrebbero essere meglio in grado di promuovere la trasparenza e la disciplina di mercato, diversamente da standard *principle based* come l'IFRS9. Secondo Domikowsky et al. (2014), il maggiore grado di discrezionalità introdotto dall'IFRS 9 potrebbe favorire la diffusione di pratiche volte alla manipolazione degli utili e dei coefficienti patrimoniali attraverso la variazione delle *loan loss provision*. L'introduzione di un modello di *provisioning forward-looking* potrebbe infatti essere utilizzato per scopi opportunistici e non per migliorare l'informativa di bilancio circa le future perdite attese (Bushman, 2015). Il tema della rilevanza e dell'affidabilità dell'informativa contabile derivante dall'applicazione dell'IFRS9 è stato indagato dall'EFRAG all'interno dell'Endorsement Advice pubblicato il 15 settembre⁴⁸. Con riferimento al tema della rilevanza l'EFRAG ritiene che l'IFRS 9 sarà in grado di fornire agli utilizzatori del bilancio un'informazione rilevante attraverso un modello di *impairment* in grado di fornire un'informazione tempestiva circa l'ammontare delle perdite attese su crediti, senza tuttavia discostarsi dalla sostanza economica delle transazioni. La maggiore discrezionalità presente

⁴⁷ Come si vedrà nel capitolo 2, è stato proprio la difficile applicazione e comprensione di alcune delle disposizioni dello IAS 39 a spingere lo IASB a rivedere e semplificare le regole sugli strumenti finanziari.

⁴⁸ Un'informazione si considera essere affidabile se è libera da errori materiali e distorsioni e sulla quale gli utilizzatori possono fare affidamento al fine di ottenere una rappresentazione veritiera di ciò che è chiamata a rappresentare o ci sia aspetta ragionevolmente che rappresenti, e che risulta essere completa nei limiti della materialità e dei costi. Un'informazione è rilevante quando influenza le decisioni economiche di coloro che la utilizzano, aiutandoli a valutare eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo le loro informazioni passate (EFRAG, 2015).

nell'IFRS 9 non è identificata dall'EFRAG come un limite per la rilevanza o l'affidabilità del principio. Tuttavia viene sottolineato che l'adozione di un approccio *forward-looking* nel modello di stima della perdita attesa, richiede l'adozione di numerose scelte discrezionali soggettive⁴⁹, basate su una molteplicità di informazioni interne ed esterne. Affinché l'informazione derivante da un tale approccio possa essere considerata affidabile, è necessario che questa sia affiancata da informazioni di natura qualitativa e quantitativa circa gli input, gli assunti e le tecniche di stima adottate. Alla luce di quanto detto si è dell'opinione che la maggiore discrezionalità presente nell'IFRS 9 non rappresenta un ostacolo alla trasparenza ed alla disciplina di mercato se adeguatamente affiancata da informazioni di supporto⁵⁰.

1.2.2.2. Le politiche di capital management

In letteratura con la locuzione di *capital management* si fa riferimento a tutte le azioni volte all'ottimizzazione della dotazione patrimoniale disponibile. Il patrimonio, simbolo di robustezza ed indicatore della solvibilità dell'impresa, riveste un ruolo di particolare rilievo all'interno del settore bancario. I coefficienti patrimoniali sono infatti i principali indicatori utilizzati dal regolatore per valutare la solidità dell'intermediario. Date le interconnessioni esistenti tra gli intermediari finanziari e gli impatti che l'eventuale instabilità del singolo potrebbe generare sui mercati finanziari e l'economia reale, la presenza di adeguati livelli di capitalizzazione costituisce una garanzia per i creditori della banca e le autorità di vigilanza. La rilevanza rivestita dal capitale all'interno del settore bancario potrebbe rappresentare un incentivo all'adozione di comportamenti opportunistici finalizzati esclusivamente all'accrescimento fittizio della dotazione

⁴⁹ Le componenti *judgemental* introdotte dal nuovo modello di perdita attesa, saranno descritte con maggiore dettaglio nel corso dei capitoli 3 e 4.

⁵⁰ La presenza di discrezionalità all'interno del *framework* contabile non rappresenta necessariamente una esternalità negativa. Piuttosto che come strumento per l'adozione di comportamenti opportunistici, la maggiore discrezionalità nella stima del fondo svalutazione crediti può rappresentare un ottimo strumento di *risk management*. In proposito Jin et al. (2016), hanno esaminato indagato l'impatto della discrezionalità dei manager nella definizione delle LLP e sulla stabilità della banca in periodi di crisi e sul profilo di rischio in fasi antecedenti la crisi. Con riferimento al periodo a cavallo tra il 2007 ed il 2009, la discrezionalità nella definizione delle *provision* sembrerebbe avere avuto un impatto positivo sulla stabilità delle banche, almeno per quelle che presentavano un livello di *provisioning* relativamente più elevato. Le stesse banche che presentavano un elevato livello di LLP sono quelle con un minore profilo di rischio. Secondo i risultati dell'analisi la seppur marginale discrezionalità presente nel modello dell'*incurred loss* è stata utilizzata dalle banche come strumento di *risk management* piuttosto che come strumento di *earning management*. In altre parole, alcune banche utilizzano le LLP per creare un "cuscinetto" per far fronte alle perdite future.

patrimoniale⁵¹. Diversamente da quanto visto per le politiche di *earning management*, la propensione a un utilizzo discrezionale delle *provision* su crediti dipenderà, oltre che dal *framework* contabile di riferimento, dalla regolamentazione in vigore per il calcolo del c.d. patrimonio di vigilanza. Nel regime pre-Basilea, il capitale delle banche si incrementava semplicemente grazie all'incremento del fondo accantonamenti su crediti (moltiplicato per l'aliquota fiscale⁵²). Un tale regime offriva indubbiamente spazio a forme di *capital management*. Banche sottocapitalizzate avevano il potere di incrementare artificiosamente i propri *ratio* patrimoniali semplicemente incrementando le proprie *provision* (Ahmed et al., 1999). Come verrà meglio evidenziato nei successivi paragrafi, la capacità di aumentare i livelli di *provisioning* in modo arbitrario era peraltro agevolato dall'esistenza di metodi contabili ante 2005 che consentivano la rilevazione in bilancio di accantonamenti per rischi generici. L'esistenza di una correlazione negativa tra patrimonio di vigilanza e *provision* è stata rilevata in numerosi lavori (e.g. Scholes et al, 1990; Collins et al., 1995; e di Beatty et al., 1995)⁵³. Simili risultati sono emersi dallo studio di Kim e Kross (1998), nel quale viene evidenziato come il passaggio al regime di Basilea sia stato accompagnato da una riduzione del rapporto tra *provisions* ed attività e da un aumento degli stralci. Tale effetto risultò più marcato per banche con minori livelli di capitalizzazione, a conferma dell'esistenza di una relazione negativa tra capitale e LLP. L'attuale *framework* regolamentare di Basilea III identifica due tipologie di rettifiche di valore c.d. *credit risk adjustment* (CRA): le generiche (GCRA) e le specifiche (SCRA). Entrambe le tipologie, riducendo l'utile netto della banca, hanno un impatto sul CET1. Tuttavia le generiche⁵⁴, che diversamente dalle specifiche non riducono il valore dell'esposizione, possono essere computate tra i fondi propri delle banche che utilizzano un *approccio standard*, ai sensi della Parte tre,

⁵¹ Il fatto che molto spesso i livelli di capitale detenuti dalle banche sono sempre leggermente superiori i target di capitale, è considerato da molti un'evidenza del ricorso a politiche di capital management da parte delle banche.

⁵² "one dollar increase in the loan loss provision, increases the regulatory capital by the tax rate times one dollar" Ahmed et al. (1998).

⁵³ Tale relazione era da interpretare secondo gli autori nel senso che, banche con minori livelli di patrimonializzazione avevano un maggiore incentivo a manipolare i livelli di *provisioning* in modo da utilizzarli per sopperire alle carenze di capitale.

⁵⁴ Tuttavia, come osservato da O'Hanlon, 2013 uno degli effetti derivanti dall'introduzione dello IAS 39 è stata l'introduzione di restrizioni per la rilevazione di accantonamenti generici e con essa quindi l'incentivo all'esercizio di politiche di capital management per fini regolamentari (almeno per gli IAS adopter). In proposito, si precisa che lo IAS 39 con sente accantonamenti generici (c.d. di portafoglio) a condizione che i singoli crediti non siano di ammontare rilevante e non siano stati considerati deteriorati singolarmente (BCBS, 2001).

Titolo II, Capo 2 del Capital Requirements Regulation (“CRR”) N. 575/2013, e classificate come elementi di T2 entro una soglia pari al 1.25% dell'attivo ponderato per il rischio di credito⁵⁵⁵⁶. Per le banche che adottano modelli IRB la modalità di calcolo della quota computabile tra gli elementi di T2 è differente. In proposito il CRR dispone che le banche che adottano i modelli IRB possono computare, entro una soglia pari allo 0,6% dell'attivo ponderato per il rischio di credito l'eventuale differenza positiva tra le rettifiche su crediti rilevate secondo il framework contabile di riferimento e le perdite attese calcolate attraverso i modelli IRB. Nel caso in cui la differenza sia negativa c.d. *IRB Shortfall*, questa andrà a ridurre il CET1⁵⁷. Segue che, specie con riferimento alle banche che adottano il metodo standardizzato, la regolamentazione sul capitale introdotta da Basilea ha comportato un allineamento tra obiettivi di earning management ed obiettivi di capital management. Se prima dell'introduzione di Basilea un aumento delle *provisioning* favoriva la capitalizzazione della banca a discapito della sua redditività, oggi gli effetti di variazioni nel sistema di *provisioning* su capitale e profittabilità si muovono nella stessa direzione, seppure in proporzioni diverse ed entro certi limiti.

1.2.3. Modelli di *impairment* e prassi contabili per la rilevazione delle perdite su crediti

I modelli di *impairment* possono essere classificati secondo diversi criteri quali la tipologia di rischi presi in considerazione (rischio tasso; rischio di cambio; rischio di credito etc.), l'inclusione di rischi attesi e/o inattesi. Ad esempio, i modelli di *impairment* previsti dallo IAS 39 e dall'IFRS 9 sono modelli utilizzati per la stima delle perdite creditizie e non prevedono nei loro processi di stima la considerazione di perdite

⁵⁵ Si vedano in merito le disposizioni contenute nell'art. 62, comma 1, lettera c) del CRR per le banche che adottano un approccio standard, e nell'art. 110, comma 2 e 159 del CRR per gli enti che applicano il metodo IRB.

⁵⁶ La Banca d'Italia ha precisato nella nota di chiarimenti del 29 aprile 2016 che “l'ammontare delle rettifiche di valore su crediti generiche è determinato in base a quanto previsto in dettaglio nel Regolamento delegato della Commissione (UE) n. 183/2014. In particolare, per gli intermediari che adottino la metodologia standard per il calcolo del rischio di credito, ai sensi dell'art. 1, par. 2, del citato Regolamento, le rettifiche di valore si considerano generiche se: i) sono liberamente e totalmente disponibili, in termini di periodo e ammontare, per fronteggiare le perdite relative al rischio di credito che non si sono ancora concretizzate; ii) riflettono le perdite relative al rischio di credito connesse a un gruppo di esposizioni per le quali l'ente non è al momento in grado di dimostrare che si è verificato un evento generatore di perdite”.

⁵⁷ Il tema dell'interazione esistente tra loan loss provision e patrimonio di vigilanza sarà affrontato con maggiore dettaglio all'interno del capitolo 4.

inattese⁵⁸. La disciplina contabile in tema di rilevazione delle perdite su crediti ha subito nel corso degli anni numerosi cambiamenti, sia a livello nazionale sia a livello internazionale. Da un'attenta e dettagliata analisi della letteratura e delle pratiche loan loss accounting, diffuse negli anni a livello mondiale, in prima battuta è possibile distinguere i modelli di impairment sotto due profili: i) “quando” rappresentare sul piano contabile la presenza di un deterioramento della qualità del credito; ii) “come” misurare le perdite creditizie (Gebhardt et. al, 2011). A scopo non esaustivo, la **tabella 1** propone una classificazione dei modelli di *impairment* utilizzati in diverse giurisdizioni nel corso degli anni per la rilevazione degli accantonamenti per perdite su crediti.

Tabella 1: Caratteristiche dei modelli di *impairment*

		<i>Local GAAPs in Europe</i>	<i>Dynamic Provisioning</i>	<i>Fair Value Accounting</i>	<i>IAS 39 – Incurred Loss Approach</i>	<i>ED Amortized Cost & Impairment – Expected Loss Approach</i>	<i>Basel II</i>
Specific impairments of individually impaired loans	Trigger	Objective evidence	No	No	Objective evidence; non-exclusive list of trigger events	No	No
	Horizon	Residual maturity	Residual maturity	Residual maturity	Residual maturity	Residual maturity	One year
	Write-down to	Market value or present value of expected future cash flows using the current <i>market interest rate</i> as discount factor ¹	No discounting	Market value or present value of expected future cash flows using the current <i>market interest rate</i> as discount factor	Present value of expected future cash flows using the <i>original effective interest rate</i> as discount factor	Present value of expected future cash flows using the effective interest rate <i>determined on the basis of initially expected cash flows</i> as discount factor	EL = PD * LGD
Latent risk in the loan portfolio	General provisions	Allowed ³	Required	Not necessary	Not allowed ²	Not allowed	Recommended
	Expected loan losses beyond incurred considered	Yes, partially ^{3,4}	Yes, partially	Yes, fully ⁴	No	Yes	Over a one year horizon

Notes:
¹ However, accounting practice in some European countries indicates that banks use the sum of undiscounted cash flows in order to determine the measurement base for loan loss provisions.
² IAS 39 requires provisions on a portfolio basis for loans that are not individually impaired (IAS 39.64). Further, a bank might provide an impairment loss for a group of loans for which historical experience indicates that default rates do not fluctuate from year to year ('incurred but not reported' losses).
³ General loans loss provisions should cover latent credit risk. In practice, banks abstained from providing full coverage of all credit risks because of tax and regulatory capital disincentives.
⁴ Discounting at current market interest rates or fair value accounting recognise also losses arising from changes in market risk, i.e., changes that are not due to changes in default risk.

Fonte: Gebhardt, (2011).

⁵⁸ La non considerazione di componenti di perdita inattesa all'interno di modelli utilizzati per la rilevazione degli accantonamenti per perdite su crediti, discende da un approccio secondo cui, le banche dovrebbero detenere capitale sufficiente per far fronte a perdite inattese e livelli di LLP adeguati per coprire le perdite attese (Laeven and Majnoni, 2003). In tale approccio trova spiegazione il trattamento previsto dal regolatore qualora la perdita attesa a dodici mesi, stimata attraverso i modelli IRB, sia maggiore rispetto al livello delle *loan loss provision* rilevate contabilmente c.d. *IRB shortfall*. L'IRB shortfall viene infatti dedotto dal CET1 garantendo in questo modo che il capitale prudenziale detenuto dalla banca sia interamente destinato alla copertura delle perdite inattese.

Le caratteristiche dei modelli contabili previsti per la stima degli accantonamenti delle perdite su crediti rilevano, ai fini della regolamentazione prudenziale bancaria, sotto una molteplicità di profili. Per avere una prima idea della materialità delle *loan loss provision*, basti pensare che, con riferimento al settore bancario italiano, le perdite su crediti nel 2014 azzerarono i risultati operativi delle banche italiane (Banca d'Italia, 2015).

Come si esporrà in seguito con maggiore dettaglio, modelli che legano il momento della rilevazione degli accantonamenti alla presenza di specifici eventi di perdita c.d. *impairment trigger* hanno il vantaggio di limitare la discrezionalità che altrimenti avrebbero i redattori del bilancio sul “quando” rilevare l'accantonamento. Segue che tali modelli contribuiscono ad una maggiore trasparenza⁵⁹, una maggiore omogeneità nella prassi contabile e limitano l'adozione di comportamenti opportunistici (e.g. pratiche *earning management* e *capital management*). Tuttavia, laddove il trigger sia “la presenza di un evento oggettivo di perdita”, tali modelli possono incidere negativamente sulla tempestività nella rilevazione del deterioramento della qualità degli attivi creditizi. Il danno sul piano della tempestività, è tanto maggiore quanto maggiori sono le informazioni possedute dai redattori di bilancio circa le perdite attese a fronte di scenari economici futuri. Il tema della tempestività ha una duplice rilevanza: i) un'informazione di bilancio non tempestiva, può spesso tradursi in un'informazione distorta⁶⁰; ii) in determinate circostanze può alimentare la naturale prociclicità degli accantonamenti su crediti che, se replicata a livello di sistema, può generare forte instabilità nei mercati finanziari e danni all'economia reale.

1.2.3.1 Local GAAP

Con riferimento alle prassi contabili nazionali c.d. local GAAP, nella maggior parte dei paesi europei i crediti sono inizialmente rilevati al valore di presumibile realizzo o al loro valore nominale. Successivamente alla prima iscrizione i crediti sono misurati al minore tra il costo e il loro valore di mercato, sicché deterioramenti nella solvibilità dei debitori vengono riconosciute attraverso le LLP. Generalmente, le LLP includono svalutazioni

⁵⁹ In questa sede si fa riferimento alla maggiore trasparenza circa gli eventi che hanno determinato la rilevazione dell'accantonamento. Tale caratteristica è particolarmente utile in sede di verifiche ispettive delle autorità di vigilanza.

⁶⁰ Ovvero ogni qualvolta l'informazione circa eventi passati non è più in grado di rappresentare la realtà che si osserva a causa dei nuovi eventi che nel mentre sono intervenuti modificandola.

specifiche stimate individualmente o collettivamente su portafogli formati da esposizioni con caratteristiche di rischio omogenee. Le svalutazioni generiche si riferiscono a perdite che la banca si attende potranno manifestarsi in futuro a fronte di rischi di credito latenti. Le svalutazioni specifiche sono rilevate in presenza di indicatori oggettivi di perdita di valore. La perdita di valore dell'attività può manifestarsi sia sottoforma di riduzione di un valore di mercato osservabile, sia in termini di minori flussi di cassa attesi (attualizzati ad un tasso di mercato osservabile). Con riferimento alla prima ipotesi, nella misura in cui si decide di adottare una prospettiva di analisi basata su un modello di mercati efficienti⁶¹, secondo cui i dati di mercato sono espressione delle aspettative future degli agenti, i modelli di *impairment* previsti dai local GAAP potrebbero essere considerati già dei modelli in grado di riflettere perdite attese legate ad eventi futuri. Tuttavia la maggioranza degli ordinamenti fiscali nazionali e regolamentari disincentiva la rilevazione di tali accantonamenti da parte delle banche. Tra i modelli di *impairment* previsti dai local GAAP dei diversi paesi europei, il modello danese ed il modello spagnolo delle *dynamic provision* meritano, per le loro peculiarità, un approfondimento che si riporta di seguito.

Il modello danese

Prima dell'entrata in vigore dello IAS 39, il sistema danese prevedeva un modello c.d. *mark-to-market* che richiedeva l'identificazione di due tipi di perdite: le perdite subite, per esposizioni in cui la situazione finanziaria del debitore era tale da rendere l'evento di default inevitabile e le perdite attese. Tale criterio di valutazione era tale che il valore netto del credito rappresentato in bilancio era approssimativamente pari al valore di mercato (Bernard et al., 1995). La peculiarità del modello, molto vicino al modello del *expected loss* previsto dall'ifrs 9, è secondo le autorità danesi una delle ragioni per le quali la Danimarca è sfuggita alla precedente crisi sistemica dei mercati finanziari.

Il modello spagnolo

⁶¹ Mercati efficienti implicano la presenza esclusiva di agenti perfettamente razionali in grado di acquisire informazioni e rifletterle nei prezzi di mercato. Segue che nella teoria dei mercati efficienti, i prezzi di mercato sono espressione delle aspettative future degli agenti economici formulate a fronte delle informazioni acquisite.

Il Banco de España nel 2000 introdusse un modello di rilevazione delle perdite su crediti anticiclico, fondato sulla rilevazione di accantonamenti di tipo statistico, meglio noto con il nome di *dynamic provisioning*⁶². Le perdite rilevate con metodi statistici, si aggiungevano e non si sostituivano alle perdite specifiche su crediti deteriorati rilevate con metodi tradizionali. In fasi espansive del ciclo economico il fondo accantonamenti era alimentato, in misura prevalente da accantonamenti statistici. Successivamente, in fasi negative del ciclo economico la parte del fondo creata attraverso gli accantonamenti statistici veniva utilizzata per rilevare gli accantonamenti specifici a fronte delle perdite che man mano si manifestavano. In questo modo, il modello consentiva di attenuare gli effetti negativi della recessione sul conto economico della banca e in ultimo sul capitale⁶³. Il Banco de España richiedeva che le banche sviluppassero metodologie interne in grado di stimare le perdite sul portafoglio crediti (sia che si trattasse di perdite su specifiche esposizioni, sia che si trattasse di perdite collettivamente stimate). Per le banche che non possedevano un loro modello, il Banco de España metteva a disposizione informazioni storiche sui tassi di perdita (*historical credit loss information*) disponibili presso la centrale rischi del Banco de España.

La rilevazione delle *provision* sulla base di metodi statistici tarati su informazioni storiche circa i tassi di perdita è ciò che differenzia il modello delle *dynamic provision* dal modello dell' *expected loss*. Quest'ultimo infatti considera oltre che dati storici e correnti, anche informazioni prospettiche c.d. *forward-looking*. Inoltre, gli accantonamenti statistici sono per definizione relativamente stabili nel tempo ed attraverso le diverse fasi del ciclo economico. Il risultato è una normalizzazione degli utili di esercizio. Il modello spagnolo delle *dynamic provision* e rappresenta l'unico esempio di applicazione di regole anticicliche sugli accantonamenti.

Sebbene numerosi sono gli autori a favore dell'utilizzo di un sistema di *dynamic provision* come modello contabile per la rilevazione delle perdite su crediti (Poveda, 2000; Bouvatier and Lepetit, 2008; Pérez et al., 2008) la maggior parte degli esperti di settore e degli studiosi in tema di *accounting* sostengono che un tale modello sebbene in grado di limitare la prociclicità non può essere adottato per fini contabili (FEE-EFRAG,

⁶²Il modello introdotto nel 2000, è stato successivamente modificato nel 2005 e 2008.

⁶³ Già messo a dura prova dalla riduzione della capacità di autofinanziarsi della banca a fronte della riduzione dei margini di interesse in periodi di crisi.

2009; Hoogervorst, 2012a; Laux, 2012). In particolare, Barth and Landsman (2010, p. 416) sostengono che “nella misura in cui l’aggiustamento del fondo svalutazione determina la creazione o l’utilizzo di un cuscinetto di capitale questo non è in grado di riflettere il valore reale dei prestiti in bilancio”. Politiche volte a limitare fattori discrezionali nella determinazione degli accantonamenti su crediti, se da un lato promuovono la trasparenza dell’informativa di bilancio, dall’altro indeboliscono la resilienza del impresa bancaria durante le fasi del ciclo economico. Infatti, la presenza di politiche di accantonamenti volte a creare buffer di capitale in fasi espansive del ciclo è da giudicare positivamente (Cavallo e Majnoni, 2002). Tali comportamenti consentono di anticipare in periodi caratterizzati da elevati profitti, l’effetto a conto economico di perdite future promuovendo da un lato la stabilizzazione dei profitti c.d. (*income-smoothing*), dall’altro limitando la ciclicità degli accantonamenti su crediti. Tuttavia, la tesi sostenuta dagli oppositori a modelli anticiclici come quello delle *dynamic provision* è che la stabilità del sistema finanziario e il contenimento della prociclicità, non rientra tra gli obiettivi dell’informativa di bilancio ma è bensì una delle responsabilità del regolatore prudenziale. Pertanto la stabilità deve essere garantita attraverso l’introduzione di misure anticicliche regolamentari e non contabili.

Ad ogni modo, diversi studi empirici aventi ad oggetto le politiche di accantonamento di grandi banche commerciali di diversa nazionalità, evidenziano come comportamenti di *income-smoothing*, finalizzati alla creazione di riserve di capitale non risultano in media sufficienti ad eliminare la naturale ciclicità delle *provision* su crediti. Le analisi evidenziano che le riserve di capitale costituite dalle banche mediante l’incremento discrezionale del fondo svalutazione crediti, non sono sufficienti a coprire le perdite che si manifestano in periodi negativi del ciclo economico (Cavallo e Majnoni, 2002). Segue che anche in presenza di attività di *income-smoothing* è possibile rilevare la presenza di una correlazione negativa tra *provision* e tasso di crescita del PIL o dell’attività di lending.

1.2.3.2 I principi contabili internazionali

Prima dell’adozione dei principi contabili internazionali, un primo tentativo di armonizzazione del framework contabile europeo si ebbe con l’emanazione della

Direttiva 78/660/CEE, nota anche come IV Direttiva⁶⁴. Con essa vennero introdotti i principi cardine per la redazione del bilancio quali il principio di prudenza e di rappresentazione veritiera e corretta. Inoltre in tema rilevazione di rettifiche di valore su crediti, la direttiva prevedeva all'articolo 39, comma 1, lettera b): “*Gli elementi dell'attivo circolante sono oggetto di rettifiche di valore per dare a tali elementi il valore inferiore del mercato o, in circostanze particolari, un altro valore inferiore che deve essere loro attribuito alla data di chiusura del bilancio*”. Successivamente, la direttiva CEE 86/635 “*Bank Accounting Directive*” (BAD)⁶⁵, nota anche come la VII Direttiva, introduce la possibilità di procedere alla rilevazione di accantonamenti generici sul portafoglio di crediti *performing*, a fronte di rischi latenti ed entro determinati limiti⁶⁶. Ad eccezione di principi generali, la VII Direttiva non conteneva indicazioni di dettaglio circa i criteri per la misurazione e rilevazione degli accantonamenti. In assenza di un *framework* armonizzato internazionale, fino all'entrata in vigore dello IAS 39, ciascuna nazione ha continuato ad applicare nel bilancio IAS le previsioni contenute nei GAAP locali in tema di LLP, con una conseguente eterogeneità nelle pratiche contabili europee in tema di LLP. Nel 2001 entra in vigore lo IAS 39, uno standard c.d. *principle based* che per la prima volta introduce regole uniche e dettagliate per la rilevazione e misurazione degli accantonamenti per perdite su crediti. Tuttavia, come verrà evidenziato in maggiore dettaglio nel capitolo 2, lo IAS 39 è stato sin dalla sua introduzione uno standard “tormentato”, oggetto di numerose revisioni e critiche da parte della letteratura e della prassi. In generale il modello vincola il momento della rilevazione dell'accantonamento alla presenza di un oggettiva evidenza di perdita di valore. Segue che perdite attese legate ad eventi che si manifesteranno successivamente alla data di chiusura del bilancio, non possono essere rilevate. Inoltre, essendo la presenza di un evento oggettivo di perdita “loss event” una condizione imprescindibile per la rilevazione dell'accantonamento in bilancio, la rilevazione di accantonamenti generici per rischi di credito non specificati non è ammessa dallo IAS 39.

⁶⁴ Recepita in Italia con il d.lgs. n. 127/91.

⁶⁵ Adottata in Italia con il Decreto Lgs. del 27 Gennaio 1992, n. 87.

⁶⁶ Direttiva CEE 86/635, articolo 37, comma 2, lettera a): “i crediti verso enti creditizi e verso la clientela [...] e siano iscritti per un importo inferiore a quello che risulta dall'applicazione dell'articolo 39 , paragrafo 1 , della direttiva 78 / 660 /CEE, qualora ciò sia necessario in considerazione della prudenza imposta dai rischi particolari inerenti alle operazioni bancarie . Lo scarto tra detti due importi non può superare il 4 % dell'importo totale degli attivi summenzionati, previa applicazione del suddetto articolo 39”

1.2.4. Implicazioni prudenziali dei diversi modelli di *impairment*

1.2.4.1. Tempestività

Negli anni successivi alla crisi si è diffusa la convinzione secondo cui la rigidità del modello dell'*incurred loss* avrebbe comportato un ritardo nella rilevazione delle perdite su crediti. Tale tesi è supportata dall'indagine empirica condotta da Marton e Runesson (2014)⁶⁷ nella quale viene evidenziato come il maggiore grado di oggettività nella rilevazione delle perdite su crediti previsto dal modello dell' *incurred loss*, abbia comportato l'impossibilità di rilevare le perdite attese nel momento in cui il *management* le giudica probabili. Tuttavia, O'Hanlon (2013) nel confrontare gli effetti del regime contabile introdotto dallo IAS 39, con quelli del regime precedente in cui era riconosciuta la possibilità di rilevare perdite generali, non ha riscontrato una riduzione nella tempestività della rilevazione delle perdite su crediti. Allo stesso modo, non è emerso dallo studio del sistema bancario del Regno Unito, che la rilevazione di perdite generali abbia comportato un aumento della tempestività delle *provision*. In proposito va comunque tenuto conto che gli anni considerati nel campione di analisi sono stati interessati da importanti cambiamenti nel regime prudenziale. Pertanto, i risultati potrebbero essere stati influenzati in misura più o meno considerevole da fattori non prettamente legati al *framework* contabile.

Se da un lato l'introduzione dello IAS 39 ha comportato un ritardo strutturale nella rilevazione delle perdite, ed una conseguente sovrastima degli utili e del capitale. (Gebhardt, 2011; Nichols et al., 2009), dall'altro lato, va riconosciuto che l'introduzione di criteri più stringenti ha contribuito per certi versi a migliorare la qualità e l'affidabilità del dato di bilancio. L'introduzione di un modello *forward-looking*, attraverso il quale stimare in maniera più puntuale le perdite attese, ha un suo prezzo. Quanto più la rilevazione si basa su stime e proiezioni del management, tanto più si amplia il margine di discrezionalità del modello. Nella letteratura empirica, i possibili effetti derivanti dall'adozione di un approccio forward-looking sono esaminati da Bushman e Williams, (2012). Analizzando un campione di banche appartenenti ad oltre 27 nazioni diverse⁶⁸, gli autori hanno stimato due misure della presenza di un approccio

⁶⁷ Marton, J. P., & Runesson, E. (2014). Judgment and enforcement in financial reporting: The case of credit loss in banks. Available at SSRN.

⁶⁸ Ottenendo un campione di circa 55.236 banche.

forward-looking riflesso nelle pratiche discrezionali di definizione delle perdite su crediti. Accantonamenti *forward-looking* stimati con l'obiettivo di normalizzare gli utili aumentano la rischiosità della banca, misurata come sensibilità del capitale al rischio o come propensione della banca al trasferimento del rischio (c.d. *risk shifting*). Diversamente, accantonamenti *forward-looking* volti alla rilevazione delle future variazioni delle perdite attese su crediti *non-performing* sono associati ad una migliore disciplina del rischio assunto dalla banca. Segue che gli effetti di una maggiore discrezionalità nella stima del fondo svalutazione crediti potrà avere alternativamente un effetto positivo o negativo sui rischi assunti dalla banca, a seconda di come il *management* decide di utilizzare la maggiore discrezionalità a disposizione. La scelta di incrementare i livelli di discrezionalità mediante l'introduzione di un modello di *impairment forward-looking* porta in sé il rischio che il beneficio derivante da una maggiore tempestività nella rilevazione delle perdite su crediti, possa essere vanificato da: una riduzione della trasparenza nell'informativa di bilancio; una minore verificabilità del dato; un aumento dello spettro di banche con una gestione non prudente del rischio. Tale rischio è secondo gli autori, tanto maggiore quanto maggiori sono gli incentivi alla manipolazione degli utili di esercizio. Affinchè modelli *forward-looking* siano adeguatamente implementati senza compromettere la trasparenza e l'informativa di mercato, la regolamentazione della disclosure al mercato riveste un ruolo chiave insieme con gli incentivi di reporting (Burgstahler et al, 2006). Il compito dei regolatori è quello di assicurarsi che le banche abbiano adeguati incentivi ad utilizzare la maggiore discrezionalità che hanno a disposizione a beneficio della stabilità finanziaria⁶⁹.

Una delle peculiarità del nuovo modello di *impairment* sulle attività finanziarie previsto dall' IFRS 9, è che esso promuove per la prima volta un avvicinamento tra le pratiche di *accounting* e le funzioni di *risk management*. Ma perché promuovere un avvicinamento tra regole contabili e politiche di gestione del rischio di credito? Un dato interessante è fornito dallo studio di Bhat et al (2013), nel quale si analizza la relazione esistente tra i processi interni di modellizzazione del rischio di credito (e.g. modelli IRB; prove di

⁶⁹ Le ragioni alla base della decisione di consentire, sotto determinate condizioni, la computazione degli accantonamenti per perdite su crediti nel patrimonio di vigilanza rappresenta uno strumento introdotto dal regolatore al fine di incentivare la rilevazione di accantonamenti generici a fronte di perdite future (Ng, 2014).

stress per la misurazione del capitale economico) e la pro-ciclicità dell'erogazione del credito, nonché le tempistiche nella rilevazione delle LLP. I risultati emersi dall'indagine empirica, evidenziano che le banche che utilizzano modelli interni per la misurazione del rischio di credito, sono dotate di una maggiore capacità nel rilevare tempestivamente le perdite attese sul portafoglio crediti. Tale effetto è risultato essere più pronunciato per portafogli omogenei, laddove si analizzavano banche dotate di modelli statistici per la misurazione del rischio di credito. Per portafogli eterogenei, una maggiore proattività nella rilevazione delle perdite attese è risultata essere associata a banche che conducevano analisi di *stress*⁷⁰ (c.d. *stress test*). Questa potrebbe essere un'altra delle spiegazioni del perché l'aumento atteso delle *provision*, a fronte dei nuovi requisiti sul *impairment* potrebbe essere superiore per le banche con modelli per la misurazione del rischio di credito meno sofisticati e pertanto dotati di minori capacità previsionali. Il significativo avvicinamento delle regole contabili alle politiche di *credit risk management* introdotto dall'IFRS 9, come si vedrà nei successivi capitoli, rappresenta un cambiamento epocale destinato a smorzare se non eliminare, l'inevitabile contrasto esistente tra obiettivi del regolatore ed obiettivi dello *standard setter*. In proposito, si osserva come l'obiettivo primario del regolatore è garantire la sana e prudente gestione degli enti creditizi⁷¹, a tale scopo promuove l'adozione di regole e comportamenti atti a favorire la sicurezza e la solidità dei soggetti vigilati. Diversamente, gli *standard setter* contabili hanno come obiettivo primario garantire la trasparenza e la rilevanza informativa del bilancio (Balla and Rose, 2012; Barth and Landsman, 2010; Bushman and Williams, 2012)⁷².

1.2.4.2. Pro-ciclicità

Lo studio dei possibili risvolti macroeconomici dei modelli contabili per la rilevazione degli accantonamenti su crediti è stato oggetto di ampi studi in letteratura (Laeven and

⁷⁰ Ad oggi tutte le banche sono obbligate a condurre internamente delle prove di stress? I modelli statistici per la misurazione del rischio di credito ce l'hanno tutte le banche (sebbene non validati?).

⁷¹ Il principio della sana e prudente gestione è ribadito all'interno della direttiva europea sui requisiti di capitale "CRD IV" secondo cui "Le autorità competenti dovrebbero disporre a tal riguardo dei necessari poteri al fine di garantire una gestione sana e prudente degli enti creditizi".

⁷² SunTrust banks fu sospettata di manipolare e sovrastimare gli accantonamenti su crediti nel 1997, Balla e Rose (2012) hanno dimostrato come la decisione della SEC di richiedere a SunTrust la riduzione comportò una diminuzione dei livelli di *provision* su crediti di altre banche quotate. Da un punto di vista prudenziale, l'azione comportò un inevitabile indebolimento della sicurezza e della solidità del sistema bancario.

Majnoni, 2003; Bouvatier and Lepetit, 2008; Beatty and Liao, 2014; Cohen et al., 2014). All'interno di tale filone, si inseriscono gli studi sull'analisi delle relazioni tra il regime contabile delle LLP e la ciclicità dell'attività di *lending*. Numerosi sono gli studi che concordano nel ritenere i modelli di impairment sino ad oggi implementati, sono modelli *backward-looking* e prociclici (e.g., Laeven and Majnoni (2003), Bikker and Metzmakers (2005), Bouvatier and Lepetit (2008), Foos et al. (2010), Bolt et al. (2012), Pool et al. (2015))⁷³. In merito, si evidenzia che il tema dei potenziali effetti prociclici delle regole contabili previste per rilevazioni delle perdite su crediti ha negli ultimi anni ripreso vigore. Sin dagli inizi della recente crisi finanziaria iniziata nel 2008, molte sono le critiche che sono state mosse al modello di *impairment* previsto dallo IAS 39. Il modello in questione adotta per la rilevazione delle perdite su crediti un approccio cd. "*incurred loss*". Tale approccio prevede che le perdite su crediti possano essere rilevate solo al verificarsi di evento oggettivo di perdita c.d. "*loss event*" che abbia causato un impatto negativo sui flussi di cassa attesi dalla banca relativamente a quella attività finanziaria. Studiosi ed esperti del settore concordano nel ritenere che un tale modello comporti una posticipazione nella rilevazione delle perdite e fornisca peraltro un'informazione distorta circa l'effettiva qualità degli strumenti di debito iscritti nell'attivo della banca. Le debolezze del modello del *incurred credit loss* (ICL), sono particolarmente evidenti se lo si analizza in relazione all'andamento del ciclo economico. La pre-condizione del "*event loss*" per la rilevazione delle perdite ha fatto sì che le banche rilevassero bassi livelli di *provisioning* nella fase immediatamente antecedente allo scoppio della crisi finanziaria. Durante la crisi, il repentino deterioramento del contesto macroeconomico e della solvibilità degli affidati ha portato con ritardo alla rilevazione delle prime perdite su crediti ("*too little too late*"). Il progressivo deterioramento della qualità degli attivi finanziari delle banche, causato dal prolungarsi della crisi, ha prodotto gravi conseguenze per la solidità del sistema bancario. Da un lato, le banche sono state costrette a rilevare in breve periodo un'elevata quantità di perdite su crediti, con un conseguente drenaggio degli utili disponibili. Dall'altro, l'aumento della rischiosità degli attivi (c.d. *Risk Weighted Assets*) ha ridotto significativamente il patrimonio di vigilanza previsto dalla regolamentazione

⁷³ Pochi sono invece gli studi che nei risultati delle loro analisi hanno riscontrato la capacità delle LLP di ridurre la prociclicità del sistema finanziario (in proposito si veda Packer and Zhu (2012) per uno studio sui paesi emergenti in Asia).

prudenziale. In alcuni casi, con l'obiettivo di rispettare i coefficienti prudenziali fissati dalle Autorità di vigilanza, le banche sono state costrette ad un repentino *deleveraging* sottraendo così finanza all'economia proprio nel momento in cui ce n'era più bisogno.

Analisi più caute sottolineano l'elevata complessità del mercato del credito, portando avanti la tesi secondo cui conclusioni robuste sul fenomeno della prociclicità possono essere tratte solo se l'analisi delle variazioni nelle attività di *lending* vengono opportunamente neutralizzate degli effetti derivanti da variazioni nella domanda di credito o del merito creditizio degli agenti economici.

In proposito, Bernanke e Lown (1991) parlano di *credit crunch* riferendosi ad una traslazione significativa della curva di offerta del credito, a parità di tasso di interesse reale e di merito creditizio dei potenziali prenditori. In generale si parla di *credit crunch* in presenza di una riduzione dell'offerta di credito bancario a fronte di decisioni e vincoli interni alla banca che prescindono condizioni nella domanda di credito o variazioni della solvibilità dei debitori (e.g. correlazione della banca ad erogare credito rispetto ai livelli di capitale regolamentare posseduti).

Secondo Panetta e Signoretti 2010, alla diminuzione dell'offerta di credito in Italia nel periodo immediatamente successivo alla crisi finanziaria del 2007⁷⁴ è riconducibile la riduzione di circa un quinto dell'attività produttiva nel 2009. In periodi di picco di un ciclo economico espansivo, famiglie ed imprese tendono ad essere più indebitate e conseguentemente più vulnerabili. Segue che, shock anche di dimensioni contenute possono avere impatti significativi sulla capacità di accesso al credito degli agenti che costretti a rimandare le proprie esigenze di consumo e investimento rinforzeranno la fase negativa del ciclo (Bernanke et al., 1996)⁷⁵. Fasi recessive dell'economia reale sono tipicamente accompagnate da contrazioni dell'offerta di credito. Le cause sono da ritrovare nella maggiore avversione delle banche in fasi negative del ciclo economico, sia alla minore capacità di accedere a fonti di finanziamento esterne con evidenti conseguenze sotto il profilo della liquidità e adeguatezza patrimoniale. In fasi negative del ciclo economico, tale relazione rischia di essere rinforzata da regime contabili LLP eccessivamente *backward-looking*, e non in grado di cogliere in modo tempestivo le

⁷⁴ L'espansione annuale del credito si era ridotta nell'estate del 2007 di 12 punti percentuali, divenendo nulla nel 2010.

perdite attese (Beatty e Liao, 2011). Potrebbe infatti verificarsi che il fondo accantonamenti su crediti sia insufficiente a coprire le perdite durante periodi di recessione, così che più alti livelli di *provisioning* potrebbero ridurre l'adeguatezza patrimoniale della banca e conseguentemente la sua propensione ad erogare nuovo credito. Particolarmente interessante è il fatto che gli autori non siano riusciti ad individuare alcuna relazione tra la prociclicità dell'attività di lending e i livelli di capitalizzazione delle banche nel periodo antecedente l'introduzione della regolamentazione sul capitale nel 1982.

La teoria del *capital crunch* prevede che in periodi di recessione, caratterizzati dalla riduzione del capitale regolamentare e delle fonti di finanziamento esterne, la sensibilità dell'attività di lending ai coefficienti patrimoniali regolamentari aumenta. In particolare, quanto minore è la tempestività⁷⁶ con cui la banca rileva gli accantonamenti per perdite, tanto maggiore è la prociclicità dell'attività di lending (Beatty e Liao, 2009). Segue che, nel periodo successivo all'implementazione della regolamentazione di Basilea, ritardi nella rilevazione delle perdite su crediti, propri di modelli *backward-looking*, hanno avuto l'effetto di amplificare la prociclicità dell'attività di lending a causa dell'aumento dei *default* durante le recessioni.

Con riferimento al modello spagnolo delle *dynamic provision*, numerosi sono gli studiosi che ne hanno esaminato gli effetti sul piano della prociclicità. Jiménez et al (2012) analizzando gli effetti del modello anticiclico in funzione delle variazioni nell'offerta di credito all'economia reale, ne hanno confermato la piena efficacia. In particolare, analizzando un campione esteso su un orizzonte temporale che va dal 1999 al 2010, hanno rilevato nel modello la capacità di contenere la crescita del credito erogato in fasi di espansione, e la riduzione dell'offerta di credito in fasi di recessione. Nonostante i pregi riconosciuti al modello del *dynamic provisioning*, è opinione diffusa che tale modello non sia in grado di bypassare i limiti del modello dell'*incurred loss* (Balla e McKenna, 2009). Sebbene anticiclico, il modello spagnolo permane un modello *backward-looking* tarato su tassi di perdita storici e pertanto non legato a stime di

⁷⁶ Diversi sono i metodi che possono essere utilizzati per la misurare la tempestività nella rilevazione degli accantonamenti per perdite (Nichols et al., 2009). Tra questi, alcuni prevedono l'utilizzo di misure di mercato (Khan and Watts, 2009)

perdita attesa futura. In tal senso, seppur riducendo gli effetti prociclici dei modelli di *impairment*, non consente un miglioramento della tempestività nella rilevazione degli accantonamenti per perdite su crediti.

I limiti identificati nel modello del *incurred loss*, hanno rivolto l'interesse di regolatori ed organismi internazionali verso la ricerca di un modello forward-looking. Tuttavia, considerato che il modello dell'*incurred loss* è il principale modello adottato a livello globale, è difficile esaminare a priori le conseguenze che deriveranno dall'implementazione del modello forward-looking previsto dall'IFRS 9. L'assenza di studi di impatto rende opaco il se e in che misura il nuovo modello di impairment introdurrà una maggiore volatilità nel costo del rischio durante un tipico ciclo economico (Rutigliano, 2016). Segue che, allo stato attuale, non vi è alcuna garanzia del fatto che il nuovo modello della perdita attesa sarà in grado di porre rimedio al tema della prociclicità, dal momento che questo conserva comunque delle connotazioni procicliche se confrontato con un modello perfettamente anticiclico.

1.2.4.3. Omogeneità e comparabilità

Un cambiamento rivoluzionario sul piano della comparabilità ed omogeneità dei bilanci delle società europee si ha con il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. Regolamento IAS). Il regolamento introduce: i) l'*obbligo* per le società capogruppo europee quotate di redigere i bilanci consolidati secondo gli IAS (omologati dalla Commissione europea), a partire dal 1° gennaio 2005; ii) la *facoltà* per gli Stati membri di obbligare o consentire l'applicazione degli IAS anche ai bilanci individuali delle società quotate ed ai bilanci consolidati e individuali di altre società. Un grande passo avanti fu quindi compiuto nel processo di armonizzazione dei *reporting* finanziari consolidati delle capogruppo europee quotate. Frammentati furono invece i risultati ottenuti per le società che non facevano ricorso al mercato del capitale di rischio. La *facoltà* di obbligare o consentire l'applicazione degli IAS anche ai bilanci individuali delle società quotate ed ai bilanci consolidati e individuali di altre società fu esercitata in Italia, attraverso il Decreto Legislativo n. 38/2005 nel quale, diversamente da altri stati membri, si prevede, tra le altre, l'applicazione dei principi contabili

internazionali a banche ed intermediari vigilati⁷⁷. In proposito è importante sottolineare come ancora oggi banche non quotate, appartenenti a stati membri che hanno deciso di non esercitare la facoltà di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, redigono il proprio bilancio in base ai GAAP nazionali. In un contesto regolamentare europeo che prevede l'esistenza di un unico sistema di vigilanza, disomogeneità di matrice contabile esistenti in determinati contesti rischiano di essere una fonte di asimmetria informativa ed un ostacolo ad un'efficiente attività di vigilanza⁷⁸⁷⁹.

1.2.5. Conclusioni dell'analisi della letteratura

Sebbene numerosi sono gli studi che nel corso degli anni hanno indagato il tema delle LLP, cercando di identificare i principali fenomeni alla base della valutazione delle rettifiche di valore, allo stato attuale non è presente in letteratura uno studio completo che consideri in modo organico la molteplicità dei fattori che possono incidere sul processo di stima e le loro interrelazioni (CBVB, 2014). Dall'analisi qui riportata emerge che la misura finale degli accantonamenti su crediti è figlia di una molteplicità di fattori. La rilevanza di ciascuna componente, oltre che difficile da identificare, è destinata a variare nel tempo non solo in funzione di fattori *debtor-specific* ma anche in funzione di aspetti legati al contesto macroeconomico ed al momento storico in cui l'analisi è svolta. Fattori *bank-specific* quali sono le metriche utilizzate per il monitoraggio e la misurazione del rischio di credito, unite a fattori comportamentali del management, rivestono un ruolo determinante nel processo di stima delle *provisioning*. Studi empirici hanno evidenziato come le banche che utilizzano modelli interni per la misurazione del rischio di credito presentano una maggiore capacità nel rilevare tempestivamente le perdite attese sul portafoglio crediti. Allo stesso modo la presenza di

⁷⁷ Decreto Legislativo n. 38/2005, articolo 2 "ambito di applicazione", lettera c): "le banche italiane di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 385 del 1993; le società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 58 del 1998; le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, lettera o), del decreto legislativo n. 58 del 1998; le società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993; gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993".

⁷⁸ La disomogeneità nei dati comporta una restrizione del campione di banche comparabili, affidando le conclusioni dell'analisi ad una prospettiva assoluta. Recupero in termini di comparabilità sono possibili solo mediante aggiustamenti e riclassificazioni ex-post, talvolta non esenti da errori, semplificazioni e costi in termini di tempo e risorse.

⁷⁹ In proposito lo studio condotto da Gebhardt (2008), evidenzia le inconsistenze esistenti tra la disciplina contabile nazionale tedesca ed i principi contabili internazionali.

un efficace sistema di controlli interni dovrebbe favorire la promozione di un adeguato e trasparente livello di *provisioning*.


L'obiettivo dell'analisi sin qui svolta è stato quello di rispondere alla domanda: “*quali sono gli effetti derivanti dall'applicazione di un diverso modello contabile per la stima del fondo svalutazione crediti, nella prospettiva del regolatore prudenziale?*”. Per rispondere è stato prima di tutto necessario indagare i principali *driver* del deterioramento della qualità del portafoglio crediti di una banca. Accanto a fattori idiosincratici legati al singolo debitore, un ampio filone della letteratura ha concentrato le proprie analisi sullo studio delle relazioni intercorrenti tra variabili macroeconomiche e LLP. In proposito gli studi concordano circa la presenza di una relazione negativa tra il tasso di crescita del PIL e le LLP, ovvero durante fasi espansive del ciclo economico si assiste ad un miglioramento della qualità media degli attivi che comporta una riduzione del rapporto tra accantonamenti a fondo e valore lordo dei crediti in bilancio. Inoltre, fasi positive del ciclo economico sono spesso accompagnate da una crescita nelle attività di *lending*. Secondo Bikker e Metzemakers (2014), la crescita del portafoglio crediti, incrementando l'esposizione al rischio della banca è positivamente correlata al livello di *provisioning*. Tale correlazione è tanto più forte quanto minore è la concentrazione del settore bancario. In settori bancari caratterizzati da sovraccapacità produttiva, l'aumento del portafoglio crediti sarà nella maggioranza dei casi possibile puntando a target di clienti con rating “peggiori”. Tesi diametralmente opposta è invece sostenuta in uno studio su un campione di banche europee svolto dalla BCE, secondo cui esiste una relazione negativa tra *provisioning* e tasso di crescita dell'attività di *lending* e ciò è giustificato da una tendenza delle banche a posticipare gli accantonamenti. Tale tesi sostiene infatti che le banche tendono a rilevare le perdite durante e non prima delle recessioni. Segue che la forza della relazione esistente tra variabili macroeconomiche e livelli di *provisioning* dipende dalla tempestività con cui la banca rileva in bilancio le rettifiche di valore. Come è stato evidenziato nei paragrafi precedenti, il grado di pro-attività nel processo di stima delle *provision* è funzione di una molteplicità di fattori. In primo luogo, la banca deve essere in possesso di strutture di *risk management* in grado di cogliere il deterioramento nella qualità del portafoglio crediti in modo tempestivo. Secondo, il *management* deve possedere incentivi sufficienti ad utilizzare le maggiori informazioni fornite dai modelli gestionali per fini

contabili (cfr. par 2.2). Terzo, il *framework* contabile deve consentire l'utilizzo di margini di discrezionalità sufficienti per integrare il fondo svalutazione con accantonamenti basati su informazioni *forward-looking*. In verità, l'analisi della letteratura evidenzia come la dimensione della componente discrezionale presente all'interno del *framework* contabile rileva sotto molteplici profili. Principi contabili prescrittivi, che vincolano il momento della rilevazione dell'accantonamento alla presenza di un'oggettiva evidenza di perdita di valore, comportano l'impossibilità di rilevare le perdite attese nel momento in cui il management le giudica probabili. In linea di principio, la maggiore puntualità della regola contabile va a favore della maggiore affidabilità e rilevanza dell'informativa contabile. Questo perché il minore margine di discrezionalità a disposizione del management, rassicura gli investitori circa la presenza di *politiche di earning* o *capital management*. Segue che l'introduzione di modelli contabili *principle-based*, affinché non comprometta la trasparenza e l'informativa di mercato, dovrà essere accompagnata da un'adeguata regolamentazione della *disclosure* al mercato. In tale ambito, il compito dei regolatori sarà quello di assicurarsi che le banche abbiano adeguati incentivi ad utilizzare la maggiore discrezionalità che hanno a disposizione a beneficio della trasparenza. Infine, facendo ricorso alla teoria del *capital crunch* è stato evidenziato come in periodi di recessione, caratterizzati dalla riduzione del capitale regolamentare e dalla contrazione delle fonti di finanziamento esterne, la sensibilità dell'attività di *lending* ai coefficienti patrimoniali regolamentari aumenta. In particolare, quanto minore è la tempestività con cui la banca rileva gli accantonamenti per perdite, tanto maggiore è la prociclicità dell'attività di *lending* (Beatty e Liao, 2009). Segue che, nel periodo successivo all'implementazione della regolamentazione di Basilea, ritardi nella rilevazione delle perdite su crediti, propri di modelli backward-looking, hanno avuto l'effetto di amplificare la prociclicità della regolamentazione prudenziale. A parità di condizioni, bassi livelli di discrezionalità privano il management della possibilità di rilevare accantonamenti a fronte di eventi di perdita attesi rinforzando la relazione negativa esistente tra ciclo economico e *provisioning*, minando la stabilità dell'intermediario in fasi avverse del ciclo economico. Similmente, i benefici derivanti da fattori *firm-specific* in grado di incrementare la tempestività nella rilevazione delle perdite su crediti (e.g. sistema dei controlli interni; modelli di stress

test e modelli IRB) in presenza di regole contabili eccessivamente restrittive, rischiano di essere neutralizzati.

Le conclusioni dell'analisi della letteratura sono sintetizzate in **figura 1**. La figura mostra come, l'effetto prodotto da variabili macroeconomiche e *debtor-specific* sul livello di *provisioning*, così come la possibilità di utilizzare le informazioni *forward-looking* provenienti dai modelli di rischio e da informazioni qualitative possedute dal management, è poi modulato dall'intervento di variabili indipendenti rispetto alla qualità del portafoglio crediti della banca quali: il *framework* contabile prescelto dagli standard setter per la rilevazione delle rettifiche di valore e il *framework* regolamentare in vigore per la misurazione del patrimonio di vigilanza. Le evidenze empiriche mostrano chiaramente come tali framework siano in grado di incidere sugli incentivi del management ad utilizzare le *provision* come strumento di *capital management* e influiscono sulla discrezionalità a disposizione dei redattori di bilancio limitando l'adozione di politiche di *earning management*. Dalla relazione intercorrente tra fattori *bank-specific* e il *framework* contabile scaturiscono diversi effetti in termini di: i) trasparenza e rilevanza delle informazioni comunicate al mercato circa la qualità degli attivi creditizi; ii) resilienza dell'intermediario nelle diverse fasi del ciclo economico. Molto spesso hanno dato luogo ad un conflitto tra gli obiettivi del regolatore e gli obiettivi degli standard setter.

Figura 1: Framework teorico



La comprensione dei diversi effetti che modelli contabili di stima delle perdite possono avere sull'intermediario e a livello aggregato sul sistema finanziario e l'economia reale, rappresenta un passo obbligato per comprendere le scelte che sono state compiute in sede di rinnovamento dei principi contenuti nello IAS 39 e uno spunto di riflessione circa i possibili effetti che deriveranno dall'implementazione del modello dell'*expected credit loss*.

Capitolo 2: Le debolezze dello IAS 39 e le radici della riforma

2.1 La crisi finanziaria e gli effetti sui bilanci bancari

Le cause dello scoppio della crisi finanziaria del 2007, per poter essere appieno comprese, vanno esaminate alla luce delle caratteristiche del contesto macroeconomico del periodo immediatamente antecedente e alle carenze, allora esistenti, nel *framework* contabile e regolamentare. Le politiche monetarie espansive, accompagnate da basse aspettative di inflazione, avevano favorito negli anni duemila bassi tassi d'interesse. La facilità con cui era possibile prendere a prestito in quegli anni aveva favorito la crescita del tasso di indebitamento di imprese e famiglie. Tale crescita è stata in un primo momento supportata da un incremento significativo del livello di leva finanziaria degli intermediari successivamente, al fine di rispettare i requisiti minimi patrimoniali previsti dalla regolamentazione prudenziale, l'incremento dell'offerta di credito iniziò a essere supportata da operazioni di cessione dei crediti preesistenti. In altre parole, le banche erogavano un prestito, poi mediante operazioni di cartolarizzazione o di semplice cessione stralciavano dal bilancio il valore contabile e il relativo rischio (computabile per il calcolo dei fondi propri), e incrementavano il proprio reddito attraverso le *fee* sulle suddette operazioni. Anche laddove l'operazione di cartolarizzazione non comportava un completo trasferimento del rischio, le esposizioni verso cartolarizzazioni proprie classificate nel *trading book* consentivano di ottenere un risparmio in termini di capitale. Tale risparmio era reso possibile da un'asimmetria presente nel *framework* regolamentare tra il trattamento delle poste classificate nel *trading book* e le poste classificate nel *banking book*, ovvero se i prestiti cartolarizzati a garanzia dei titoli fossero stati classificati nel *banking book* avrebbero dato origine a più elevati requisiti sul capitale. Il repentino cambiamento delle condizioni economiche a partire dal 2006, mise in evidenza la scelleratezza delle operazioni finanziarie compiute negli anni precedenti. L'aumento dei prezzi delle materie, si tradusse in una ripresa del tasso di inflazione e dei tassi d'interesse. Il mercato immobiliare, la cui crescita per tanti anni era stata favorita dai bassi tassi d'interesse, iniziò a entrare in sofferenza con una progressiva flessione dei prezzi degli immobili. Numerosi debitori si trovarono in una situazione di “*negative equity*”, il valore degli immobili acquistati a prestito era

inferiore al valore del prestito. In una tale condizione, il *default* divenne per molti una strategia economicamente conveniente. Scoppia così la crisi dei mutui *subprime* scintilla dell'esplosione della crisi finanziaria.

Sebbene numerose sono le motivazioni alla base della crisi finanziaria del 2007, in questa sede si intende approfondire il peso rivestito dal *framework* contabile negli effetti che la crisi finanziaria ha avuto sui bilanci bancari e in ultimo sulla stabilità del sistema finanziario. A partire dal 2008, le indagini e le discussioni intraprese nei diversi consessi internazionali (i.e. G20, CBVB, Financial Stability Board) misero in chiara luce le debolezze del quadro contabile, considerato troppo articolato, prociclico e non pienamente in grado di assicurare una corretta valutazione degli strumenti complessi e la trasparenza dei bilanci. Inoltre, la presenza di divergenze su tematiche rilevanti trattate dai diversi *framework* contabili a livello internazionale costituivano un ostacolo alla comparabilità dei bilanci impedendo una piena comprensione del fenomeno.

Un contributo interessante al dibattito viene da Barth e Landsman (2010) che, mediante una *review* della letteratura, hanno indagato il ruolo svolto dell'informativa di bilancio durante la crisi finanziaria. L'analisi mette in evidenza le relazioni tra informativa di bilancio in tema di *fair value*, cartolarizzazioni, derivati e *loan loss provisions* e la crisi finanziaria. L'utilizzo del *fair value* come metodo di misurazione del valore delle poste di bilancio, è stato spesso oggetto di critiche nonché identificato tra i principali contributori della crisi finanziaria. La critica spesso mossa è che l'informazione derivante da misurazioni al *fair value* non rappresenti spesso un'informazione robusta e rilevante ai fini dell'assunzione di decisioni da parte dei destinatari del bilancio⁸⁰. Alimentati dal dibattito circa l'appropriatezza del metodo del *fair value*, numerosi sono gli studi di *accounting* che si sono concentrati sulla misurazione e il confronto della *value relevance* del metodo del costo storico con quella del *fair value*. Sebbene non esista una definizione univoca, in generale si parla di "*value relevance*" con riferimento alle relazioni esistenti tra informativa di bilancio e valore dell'azienda. I primi studi che hanno indagato tale relazione risalgono ai contributi di Ohlson (1995) e Feltham-Ohlson

⁸⁰ Lo scetticismo verso il metodo del *fair value* aumenta all'aumentare del livello di *fair-value* utilizzato. Quanto più i dati utilizzati per la misurazione non sono direttamente osservabili sul mercato, tanto più si apre l'opportunità per il management di manipolare le stime per raggiungere fini diversi da una rappresentazione trasparente del bilancio.

(1995). All'interno di tale filone di studi, un'informazione è considerata *value relevant* se è in grado di influenzare il valore dell'azienda. In particolare, un determinato ammontare contabile è considerato *value relevant* se è considerato rilevante dagli azionisti ai fini dell'assunzione di decisioni e se è considerato sufficientemente affidabile da avere un impatto sul prezzo delle azioni (Barth, Beaver, and Landsman, 2001). Numerosi sono gli studi che si sono concentrati sulla *value relevance* del *fair value* all'interno del settore bancario confermandone la rilevanza (Barth, 1994; Bernard, Merton, and Palepu, 1995; Barth, Beaver, and Landsman, 1996; Beatty, Chamberlain, and Magliolo 1996; Eccher, Ramesh, and Thiagarajan, 1996; and Nelson, 1996). Altrettanto numerosi sono coloro che ritengono che il metodo del *fair value* sia in grado di fornire un'informazione rilevante in periodi di stabilità del mercato, rilevanza e affidabilità che si riduce in modo significativo in periodi di relativa instabilità. Posta la *value relevance* del *fair value*, l'ipotesi in base alla quale l'aumento della prociclicità della regolamentazione sul capitale sia stato causata dal metodo del *fair-value* è da escludere per due ragioni. In primo luogo, come evidenziato nello studio di Laux e Leuz (2010) gli attivi bancari nel periodo compreso tra il 2004 ed il 2006 erano costituiti per il 50% da crediti, non valutati al *fair value*. Secondo, la riduzione del T1 registrata dalle prime 14 banche americane era imputabile per una media del 15,6% a perdite su crediti, rilevate secondo il metodo dell'*incurred loss* previsto dallo IAS 39 e non secondo il metodo del *fair value* (Shaffer, 2010). Diversamente, un contributo significativo alla crisi finanziaria è pervenuto dall'assenza di informazioni trasparenti su cartolarizzazioni e strumenti derivati. Informazioni rivelatesi inadeguate a consentire una valutazione adeguata da parte degli investitori circa la rischiosità dei bilanci bancari. Altro aspetto fortemente criticato è il modello di *impairment* previsto dallo IAS 39 per la rilevazione delle perdite su crediti. Il modello in questione adotta per la rilevazione delle perdite su crediti un approccio cd. "*incurred loss*". Tale approccio prevede che le perdite su crediti possano essere rilevate solo al verificarsi di evento oggettivo di perdita "*loss event*" che abbia causato un impatto negativo sui flussi di cassa attesi dalla banca relativamente a quella determinata attività finanziaria. Studiosi ed esperti del settore concordano nel ritenere che, la pre-condizione del "*loss event*" per la rilevazione delle rettifiche di valore, abbia causato una posticipazione nella rilevazione delle perdite in bilancio e fornito un'informazione distorta circa l'effettiva qualità degli strumenti di debito iscritti

nell'attivo della banca. La presenza di un modello di *impairment*, fortemente *backward-looking* ha fatto sì che le banche rilevassero bassi livelli di *provision* nella fase immediatamente antecedente allo scoppio della crisi finanziaria. Il successivo repentino deterioramento del contesto macroeconomico e della solvibilità degli affidati ha portato con ritardo alla rilevazione delle prime perdite su crediti (“*too little too late*”). Con il prolungarsi della crisi, gli effetti sui bilanci e sulla solidità degli intermediari bancari sono divenuti sempre più marcati. Da un lato, le banche sono state costrette a rilevare in breve periodo un'elevata quantità di perdite su crediti, con un conseguente drenaggio degli utili disponibili. Dall'altro, l'aumento della rischiosità degli attivi ha ridotto significativamente il patrimonio di vigilanza previsto della regolamentazione prudenziale. Con l'obiettivo di rispettare i coefficienti prudenziali fissati dalle Autorità di vigilanza, le banche sono state costrette ad un repentino “*deleveraging*” sottraendo così finanza all'economia proprio nel momento in cui ce n'era più bisogno. Un recente studio su un campione di banche americane ha riscontrato che le banche che nel periodo antecedente la crisi hanno posticipato più delle altre la rilevazione delle perdite su crediti, sono state le stesse che durante la crisi hanno ridotto in modo più significativo le proprie attività di *lending*. Questo a causa delle maggiori preoccupazioni circa la capacità di rispettare i coefficienti di capitale prudenziali (Beatty and Liao, 2011)⁸¹.

Le dinamiche qui descritte rappresentano la ragione per la quale, nella fase immediatamente successiva allo scoppio della crisi finanziaria, è emersa l'esigenza di rivedere i requisiti di *impairment* delle attività finanziarie.

2.2 Il lungo percorso verso l'IFRS 9

A partire dall'aprile del 2008, il *Financial Stability Forum* nel report “*Enhancing Market and Institutional Resilience*” nell'analizzare le cause della crisi finanziaria e le possibili soluzioni, sottolineava la necessità di adottare misure in grado di contenere la prociclicità, condannando regole contabili e misure prudenziali considerate in grado di ampliare le fasi del ciclo economico. A seguire, nel 2009 gli esponenti del G20 evidenziarono la necessità per gli standard setters di rivedere il quadro delle regole contabili che disciplinano gli strumenti finanziari. In particolare, all'interno del

⁸¹ Beatty, A. and Liao, S. (2011), ‘Do delays in *expected loss* recognition affect banks’ willingness to lend?’, *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 52, No. 1, 2011, pp. 1-20.

documento “Declaration on strengthening the financial system” si identificavano le seguenti priorità: i) riduzione della complessità delle regole contabili in tema di strumenti finanziari; ii) revisione dei criteri di rilevazione delle perdite su crediti; iii) miglioramento della disciplina contabile delle esposizioni fuori bilancio; iv) armonizzazione del framework contabile a livello internazionale. Nel mirino del progetto di riforma ricadono, tra le altre, le regole per la rilevazione e misurazione degli strumenti finanziari contenute nello IAS 39. Le debolezze dello erano in parte già note prima dello scoppio della crisi finanziaria, tanto che spesso ci si riferisce allo IAS 39 come un principio contabile “tormentato”. La complessità delle disposizioni, le contraddizioni nel testo evidenziate dagli esperti e la difficoltà di applicazione per alcune fattispecie, hanno portato lo IASB a rivedere e integrare il principio con guide operative nel corso degli anni che hanno seguito la sua emanazione. Tra i principali punti di debolezza si riscontrava: i) la difficoltà nell’applicazione del metodo del *fair value* a strumenti finanziari non liquidi; ii) il ritardo nella rilevazione a conto economico del deterioramento della qualità degli attivi creditizi; iii) la complessità del *framework* contabile che prevedeva la presenza di diversi modelli di *impairment* a seconda della tipologia di attività finanziarie.

Le debolezze del principio contabile, emerse negli anni, e le esortazioni dei vari *think-tank* internazionali hanno portato lo IASB a proporre nel 2009 la sostituzione del modello dello IAS 39, attraverso un progetto suddiviso in tre fasi. A luglio 2009 lo IASB pubblica il primo “*Exposure Draft*” (ED) relativo alla prima fase del progetto (Misurazione e classificazione degli strumenti finanziari). A novembre 2009 viene pubblicato l’ED “*Financial Instrument: Amortised Cost and Impairment*”, relativo al nuovo modello di *impairment*, seguito a dicembre 2010 dall’ED in tema di *hedge accounting*.

Il primo ED sui requisiti di *impairment*, introduce un nuovo modello basato sulle perdite attese (c.d. *expected credit loss*, “ECL”) invece che sulle perdite subite, per tutte le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato. Secondo questo approccio, le ECL iniziali dovevano essere riconosciute sull’intera vita dell’attività finanziaria (c.d. *lifetime ECL*, “LECL”), includendole nel calcolo del tasso di interesse effettivo (c.d. *effective interest rate*, “EIR”) quando l’attività stessa veniva inizialmente rilevata in

bilancio. Questo procedimento determinerebbe la creazione di accantonamenti per perdite di valore attese lungo la vita dell'attività finanziaria, facendo combaciare il riconoscimento delle perdite su credito al riconoscimento del *credit spread* implicito nel tasso di interesse applicato al prestito. Cambiamenti nelle perdite attese sarebbero poi stati rilevati a conto economico in base all'EIR originario. I commenti ricevuti all'ED del 2009, mostravano un approccio favorevole verso l'introduzione di un modello volta a catturare le variazioni intervenute nelle aspettative di perdita sulle attività finanziarie, tuttavia numerose erano le preoccupazioni sul "come" rendere operativo un tale modello di perdita attesa. Al fine di fronteggiare le difficoltà operative e, seguendo il suggerimento dall'Expert Advisory Panel (EAP), lo IASB decise di separare la misurazione e rilevazione delle ECL iniziali dalla determinazione dell'EIR (eccetto che per le attività finanziarie acquistate o originate deteriorate).

Quindi le attività finanziarie e gli accantonamenti a fondo svalutazione crediti verrebbero rilevati separatamente utilizzando l'EIR originario, non aggiustato in funzione delle ECL iniziali. Un tale approccio aiuterebbe ad affrontare le sfide operative del modello e permetterebbe alle entità di sfruttare i sistemi di contabilità e di *credit risk management* già esistenti, sì da ridurre le modifiche necessarie per l'integrazione di questi due sistemi. Inoltre, lo IASB ha riconosciuto che lo sconto delle ECL utilizzando l'EIR originario comporterebbe un *double-counting* delle ECL considerate in fase di *pricing* delle attività finanziarie in sede di prima rilevazione. Pertanto, il calcolo dell'ECL sull'intera vita dello strumento, in sede di prima iscrizione in bilancio, è stato considerato inappropriato. Con l'obiettivo di ridurre l'effetto del doppio conteggio, e riprodurre (approssimativamente) i risultati dell'ED 2009, lo IASB ha deciso di introdurre un modello di misurazione dualistico che prevede la rilevazione di:


- Una porzione della LECL da iscrivere in sede di prima rilevazione, da utilizzare come approssimazione delle ECL iniziali sull'intera vita dello strumento;
- Una LECL per le attività sulle quali si registra un aumento significativo del rischio di credito rispetto a quello rilevato in sede di prima iscrizione in bilancio (i.e. quando la rilevazione di una sola porzione della LECL non sarebbe più un'adeguata approssimazione della LECL poiché l'entità prevede di subire una significativa perdita economica).

Al fine di promuovere una maggiore comparabilità tra il *framework* contabile europeo e quello americano lo IASB e il FASB iniziarono a lavorare insieme al progetto di revisione del modello di *impairment* delle attività finanziarie, tuttavia a gennaio 2011 il FASB decise di sviluppare un modello di *expected credit loss* alternativo (i dettagli del modello sviluppato dal FASB e i principali punti di divergenza con l'IFRS 9, sono trattati nel paragrafo 3 del presente capitolo). Nel Marzo 2013 lo IASB pubblicò un nuovo Exposure Draft: “*Financial Instrument: Expected Credit Losses*” (di seguito “2013 ED”), basato sulle proposte nate all'interno del progetto comune con il FASB. Il 2013 ED proponeva che le entità dovessero rilevare un accantonamento pari all'ECL a 12 mesi, per quegli strumenti finanziari che non avevano ancora subito un significativo incremento del rischio di credito a partire dalla rilevazione iniziale; diversamente, l'accantonamento doveva essere pari alla LECL nel caso in cui vi fosse stato un significativo incremento del rischio di credito. Questo nuovo modello, presente nella versione finale dello IASB pubblicata a luglio 2014, ha come obiettivo:

- assicurare un riconoscimento più tempestivo delle ECL rispetto al modello di perdita esistente;
- distinguere tra gli strumenti finanziari che hanno una qualità del credito significativamente deteriorata e quelli che non la hanno;
- garantire una migliore approssimazione delle perdite economiche attese.

Questo modello a due step è stato ideato al fine di approssimare la crescita del fondo di svalutazione come proposto dal 2009 ED, riducendone la complessità operativa. Il grafico proposto nella **figura 2** illustra lo ‘*step-profile*’ del nuovo modello: la linea continua è posta a confronto la crescita costante mostrata dalla linea tratteggiata che rappresenta il modello proposto dal 2009 ED (basato sulle originarie assunzioni riguardo l' ECL ed assumendo che non vi siano successive revisioni di queste stime). Il grafico mostra come, in fase iniziale il modello duale comporta prima una sovrastima del fondo di svalutazione (se paragonato al metodo sviluppato con il 2009 ED), una temporanea sottostima nel momento in cui si deteriora la qualità del credito, e infine lo sovrastima nuovamente una volta che si verifica un deterioramento significativo.

Figura 2: Modelli di impairment a confronto: 2009 ED, IFRS 9, LECL FASB



Fonte: Illustrazione fornita dallo IASB a marzo 2013: “Financial instrument: Expected Credit Losses”, pag 9.

Il 15 settembre 2015, il gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG) ha fornito parere positivo sull'omologazione dell'IFRS 9. Al fine di supportare la commissione nella valutazione dell'IFRS 9, l'EFRAG ha anzitutto verificato la presenza dei requisiti tecnici necessari per conferire l'*endorsement* al principio. Affinchè un principio contabile possa ricevere un parere positivo da parte dell'EFRAG è necessario che l'informazione finanziaria fornita attraverso il principio risulti: i) rilevante; ii) affidabile; iii) comparabile; iv) comprensibile; v) non contraria ad una rappresentazione veritiera e corretta. Infine, l'EFRAG ha valutato se l'IFRS 9 fosse coerente con il perseguimento del bene pubblico europeo. Il 27 giugno 2016 l'ARC ha fornito il suo parere positivo per l'adozione del IFRS 9 in Europa. Infine, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 29 novembre 2016 il Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione del 22 novembre 2016 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 Strumenti finanziari.

L'introduzione di un modello *forward-looking* in grado di cogliere in modo tempestivo il deterioramento della qualità delle attività finanziarie risponde pienamente alle richieste provenienti dal G-20. L'obiettivo del modello dell'ECL è quello di correggere i principali punti deboli dell'ICL, e cioè (i) posticipare il riconoscimento della riduzione di valore fino a quando non sussiste un'evidenza oggettiva che la perdita di valore è divenuta "probabile" (vale a dire, la probabilità di perdita è almeno il 70%), e (ii) limitare l'utilizzo di informazioni *forward-looking* per la stima degli eventi e delle condizioni future del debitore, anche se la perdita è probabile. La logica dietro i rigidi requisiti previsti dallo IAS 39 era quella di fornire misure oggettive del rischio di credito, limitando la discrezionalità del management e il rischio di comportamenti opportunistici (i.e. *earning management*). Inoltre, il modello dell'*incurred loss* vincolando la rilevazione delle svalutazioni alla presenza di un'evidenza oggettiva di perdita ha determinato, durante la crisi, un ritardo nella rilevazione delle perdite producendo un'asimmetria informativa tra mercato e management circa la reale qualità degli attivi. Queste debolezze vengono corrette dal modello del ECL che ha introdotto, tra gli altri requisiti, due principali modifiche: (i) eliminazione della presenza di una soglia minima "probabile" per il riconoscimento delle perdite di valore sulle attività finanziarie; (ii) richiede ai manager di basare le proprie stime periodiche delle perdite di valore su crediti non solo in base alle perdite pregresse ed le condizioni attuali del debitore, ma anche sulla base di informazioni future.

L'introduzione del modello del *expected loss* da parte dello IASB mira a garantire un miglioramento della qualità delle informazioni sul portafoglio crediti, promuovendo una più tempestiva e simmetrica rilevazione delle perdite. Il potenziale contenimento della naturale prociclicità delle svalutazioni, effetto di un più graduale meccanismo di riconoscimento delle rettifiche di valore può essere considerato un potenziale effetto collaterale⁸². Questo non perché gli effetti *prociclici* dei modelli contabili sulla stabilità del sistema finanziario sono trascurabili, ma perché questi non rientrano negli obiettivi del *reporting finanziario* e anzi molto spesso ne risultano in contrasto. Per meglio comprendere quanto detto, basta pensare a sistemi di provisioning come quello

⁸² La minore attenzione verso la prociclicità appare chiara nel momento in cui si osserva che le stime di perdita attese richieste dal IFRS 9, sono stime *point-in-time* per loro natura esposte a fluttuazioni del ciclo economico.

introdotto dal Banco de España delle dynamic provisioning. Sebbene il modello delle dynamic provision sia in grado di mitigare la naturale prociclicità creando un cuscinetto di capitale durante fasi espansive, poi utilizzato in periodi di recessione, quanto maggiore è l'aggiustamento delle *provision* finalizzato alla creazione di riserve di capitale, tanto maggiore è la distanza tra il valore effettivo del portafoglio crediti e il valore rappresentato in bilancio. Il nuovo principio, dovrebbe migliorare la trasparenza dell'informativa contabile grazie a un modello di *impairment* più granulare che consente ai destinatari di bilancio di distinguere non solo tra crediti *performing* e *non-performing*, ma anche di identificare i crediti che hanno subito un aumento significativo del rischio di credito. Per ciò che concerne gli impatti sulla stabilità finanziaria, in generale il fondo svalutazione stimato secondo i criteri dell'IFRS 9 dovrebbero presentare una minore sensibilità al ciclo rispetto al regime dello IAS 39. Il "quantum" dipenderà dall'efficacia delle metodologie utilizzate per l'identificazione dell'aumento significativo del rischio di credito. Quanto migliori saranno le capacità previsionali dei modelli sviluppati dalle singole banche, tanto più il momento dell'accantonamento avverrà anticipatamente, e non in concomitanza, rispetto al momento in cui la perdita verrà subita.

2.3 Il modello della *lifetime-ECL* del FASB

Un obiettivo mancato dagli *standard setter* è la convergenza verso un unico principio contabile da parte del FASB e dello IASB⁸³. Dopo diversi tentativi di elaborazione di un progetto comune, nel 2011 il FASB decise di elaborare un modello contabile alternativo, pubblicando una prima proposta di adeguamento dei principi contabili internazionali a dicembre 2012: "*Financial Instruments: Credit Losses (subtopic 825 - 15)*". La proposta del FASB nasce con lo scopo di far fronte alle stesse fondamentali questioni del modello dell'*expected credit loss* dello IASB, ovvero il tardivo riconoscimento delle perdite su crediti derivante dal modello di *impairment* vigente. Le differenze più significative tra l'ED del FASB e l'ECL model dello IASB nell'IFRS9 sono le seguenti:

⁸³ Per maggiori informazioni circa le diverse proposte di modelli di ECL provenienti dal FASB e dallo IASB a partire dal 2009, nonché le ragioni ed i possibili effetti derivanti dalla mancata convergenza verso un unico principio, si veda Hashim et al. (2016).

- L'ECL model del FASB non si applica ai titoli di debito valutati al *fair value* con variazioni a patrimonio netto (i.e. i titoli 'disponibili per la vendita' secondo lo US GAAP). Piuttosto, il FASB modificherà il modello di *impairment* esistente che continuerà ad essere applicato a tali titoli.
- La proposta del FASB prevede che il calcolo delle ECL avvenga sulla base delle stime correnti dei flussi di cassa contrattuali che un'entità si aspetta di non ottenere. Tale approccio è simile a quello della LECL previsto dall'IFRS9 (sebbene il calcolo delle LECL potrebbero richiedere una modalità di misurazione differente nei due modelli). Il modello proposto dal FASB non prevede che si calcolino per nessun'attività le perdite attese nei successivi 12 mesi. Segue che, diversamente da quanto previsto dall'IFRS 9, il modello proposto dal FASB non richiede che un'entità proceda alla valutazione della presenza di un significativo deterioramento nella qualità del credito.
- Per le attività acquistate deteriorate il modello proposto dal FASB richiede che un'entità incrementi il prezzo di acquisto di un ammontare pari all'ECL stimata in sede di acquisto dell'attività. In questo modo, il valore dell'esposizione in bilancio verrebbe aumentato dall'ECL iniziale. Tuttavia, poiché si procede contemporaneamente alla rilevazione di un accantonamento pari all'ECL, il valore netto dell'esposizione in bilancio risulta pari al prezzo di acquisto.

Diverse sono le possibili conseguenze derivanti dal disallineamento nel trattamento contabile delle perdite su crediti delle banche europee rispetto a quelle americane. La rilevanza del tema ha pertanto portato diversi studiosi e organismi internazionali ad esaminare il tema e i possibili impatti. Secondo l'EFRAG la versione degli US GAAP è molto simile allo IAS 39 nella misura in cui non prevede la presenza di un *stage* intermedio tra attività *performing* e *non-performing*. Rappresentando l'IFRS 9 un miglioramento rispetto allo IAS 39, il disallineamento tra le due versioni del principio contabile non dovrebbero generare uno svantaggio competitivo per le imprese europee. In particolare, si ritiene che il modello di *impairment* previsto dall'IFRS 9 sia in grado di fornire un'informazione maggiormente rilevante rispetto al modello previsto dagli US GAAP. In primo luogo, la rilevazione di una perdita attesa multi-periodale per tutte le esposizioni, comprese quelle *performing* e che non hanno subito un aumento

significativo del rischio di credito, costituisce di fatto un ostacolo ad una rappresentazione trasparente della qualità delle attività finanziarie.

Capitolo 3: L'IFRS 9 nel settore bancario

3.1 Inquadramento del tema

A valle del lungo processo descritto nel capitolo 2, l'IFRS 9 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 29 novembre 2016 all'interno del Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione del 22 novembre 2016 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial reporting Standard (IFRS) 9 "Strumenti finanziari"⁸⁴. Con riferimento al settore bancario, un ruolo importante nell'implementazione del nuovo modello contabile per il calcolo delle rettifiche di valore, è rivestito dalle interpretazioni e linee guida del Comitato di Basilea per la Supervisione Bancaria: "*Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses*" (nel seguito "linee guida CBVB") pubblicate a dicembre 2015.

La rilevanza delle pratiche per la rilevazione delle rettifiche di valore sui portafogli creditizi, unita alla necessità di garantire un'implementazione omogenea del principio all'interno del settore bancario, ha portato il CBVB a pubblicare una guida di vigilanza su quelle che dovrebbero essere le interazioni del modello contabile dell'ECL con le pratiche di *credit risk management* e il *framework* regolamentare. Una delle grandi novità che s'introduce nelle banche è proprio la forte convergenza tra le funzioni di *risk management* e *finance*. La convergenza è il frutto di una visione, fortemente supportata dal Comitato di Basilea, secondo cui il coinvolgimento delle funzioni di *risk management* nella valutazione e misurazione delle perdite attese contabili è essenziale per la stima di rettifiche di valore adeguate⁸⁵. La guida, composta da 11 principi, ha l'obiettivo di promuovere l'adozione di pratiche di gestione del rischio di credito robuste, con particolare riguardo ai processi in grado di influenzare la valutazione e la

⁸⁴ Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁸⁵ In proposito si riporta un estratto delle linee guida del CBVB: "*The bank risk management function's involvement in the assessment and measurement of accounting ECL is essential to ensuring adequate allowances in accordance with the applicable accounting framework*" pag. 2.

misurazione delle perdite attese e dei relativi accantonamenti sulla base del *framework* contabile di riferimento. I principi identificati nelle linee guida abbracciano temi organizzativi, di governo e controllo interno. Una sezione specifica è poi dedicata alle aree “grigie” del nuovo principio contabile, ovvero a quei temi cui l’IFRS 9 conferisce maggiore spazio all’interpretazione e alla discrezionalità del redattore del bilancio⁸⁶. Tra i temi trattati figurano: i) la stima di rettifiche di valore pari alle perdite attese che potrebbero manifestarsi qualora si verificasse un *default* nei successivi 12 mesi (“*12-month expected credit losses*”); ii) la valutazione della presenza di un significativo incremento del rischio di credito (“*significant increase in credit risk*”); iii) il ricorso a espedienti pratici.

A luglio 2016 l’ABE ha pubblicato il documento di consultazione sulle linee guida sulle pratiche di gestione del rischio di credito degli enti creditizi e la contabilizzazione della perdita attesa. Il documento riprende ampiamente le linee guida del CBVB con alcune differenze. A titolo di esempio, il documento ABE pur considerando l’importanza del principio di proporzionalità non fornisce chiarimenti pratici su come tale principio possa trovare attuazione nel processo d’implementazione dell’IFRS9. Inoltre, mentre le linee guida CBVB, sono redatte sia nella prospettiva IFRS 9 sia del modello della CECL previsto dal FASB, le linee guida ABE sono redatte unicamente nella prospettiva dell’IFRS 9. Sebbene le finalità dell’IFRS 9 e quelle dei processi di stima del capitale sono differenti, il nuovo principio contabile e le linee guida *CBVB* evidenziano l’importanza dell’esistenza di una coerenza tra modelli contabili, sistema di monitoraggio del credito e i processi di stima regolamentare. Segue che al fine di garantire un’applicazione di alta qualità del nuovo principio, le disposizioni contabili dovranno essere applicate dalle banche in coerenza con le disposizioni regolamentari. A tal proposito un ruolo chiave è rivestito dai report dell’Autorità Bancaria Europea (“ABE”) tra cui: i) il report finale dell’ABE “*Guidelines on the application of the definition of default under Article 178 of the Regulation (EU) N.575/2013 del 28*

⁸⁶ La volontà del Comitato di Basilea di promuovere interpretazioni e linee guida per un appropriata applicazione del nuovo standard, pone le sue radici in una lezione appresa dal passato. Come si è già avuto modo di evidenziare in altre parti dell’elaborato, nel regime dell’*incurred loss* sono emerse differenze materiali nelle modalità di applicazione del framework contabile sia tra giurisdizioni diverse, che all’interno della medesima giurisdizione. L’introduzione del modello dell’ECL rappresenta l’occasione per rimuovere tali diversità, promuovendo un’adozione e interpretazione omogenea delle regole contabili.

settembre 2016; ii) l'implementing technical standard (ITS) “on Supervisory reporting on forbearance and non-performing exposures under article 99(4) of Regulation (EU) No 575/2013”; iii) l'ITS “amending Commission Implementing Regulation (EU) 680/2014 on supervisory reporting of institutions with regard to financial reporting (FINREP) following the changes in the International Accounting Standards (IFRS 9)” del 30 Novembre 2016⁸⁷. Di estrema rilevanza sarà inoltre la decisione che sarà adottata circa la classificazione delle rettifiche di valore contabili ai fini regolamentari⁸⁸.

3.2 Nuove disposizioni per la rilevazione e valutazione degli strumenti finanziari

3.2.1 Classificazione e misurazione

Le disposizioni contenute all'interno dell'IFRS 9 in tema di classificazione e misurazione si applicano, salvo alcune eccezioni⁸⁹, a tutti gli strumenti finanziari. In tale ambito esiste pertanto una soluzione di continuità tra il campo di applicazione dello IAS 39 e quello dell'IFRS9. Nella nuova disciplina contabile degli strumenti finanziari si evince come obiettivo principale un tentativo di miglioramento delle informazioni fornite agli utilizzatori del bilancio, mediante una rappresentazione delle attività e delle passività finanziarie che sia rilevante ai fini della formulazione di decisioni e valutazioni circa i futuri flussi di cassa dell'impresa. I criteri previsti per la valutazione degli strumenti finanziari in sede di prima iscrizione restano pressoché immutati rispetto a quanto previsto dallo IAS 39. Ad eccezione dei crediti commerciali, le imprese sono chiamate in sede di prima iscrizione a valutare gli strumenti finanziari al loro *fair value*. Al *fair value* iniziale andranno sommati/sottratti i costi di transazione direttamente imputabili all'acquisto o all'emissione dell'attività/passività finanziaria⁹⁰.

⁸⁷ Si veda in proposito EBA/ITS/2016/07.

⁸⁸ Il tema è trattato con maggiore dettaglio nel capitolo 4, laddove si discute delle interazioni tra *provision* e capitale regolamentare.

⁸⁹ Le disposizioni contenute nell'IFRS 9 in tema di classificazione e misurazione, non si applicano: i) strumenti finanziari emessi o interessenze azionarie in società collegate, controllate, a controllo congiunto e sui derivati su di esse che rientrano nella definizione di strumenti di capitale ai sensi dello IAS 32; ii) diritti ed obbligazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dello *IAS 17 Leases*; dello *IAS 19 Employee Benefits*; dell'*IFRS 2 Share-based payment* e dell'*IFRS 4 Insurance Contracts* (salvo che non si tratti di garanzie finanziarie che l'emittente scelga di designare per l'applicazione del IFRS 9).

⁹⁰ Fanno eccezione le attività o le passività finanziarie valutate al *fair value* con variazioni a conto economico (FVTPL).

Le tradizionali categorie previste dallo IAS 39 per la classificazione delle attività finanziarie (i.e. *held to maturity, loans and receivables, available for sale e fair value through profit and loss*) sono sostituite dall'introduzione di un nuovo metodo di classificazione e misurazione basato sulla combinazione di: i) modello di business adottato per la gestione dell'attività; ii) caratteristiche dei flussi di cassa contrattualmente previsti. In particolare, il nuovo metodo richiede che le attività finanziarie vengano valutate al costo ammortizzato se entrambe le seguenti condizioni sono rispettate:

- L'impresa adotta per la gestione delle attività finanziarie un modello di business⁹¹ avente come unico obiettivo quello di ricevere i flussi di cassa contrattuali dello strumento (*Hold to collect, "HTC"*);
- I termini contrattuali sui flussi di cassa sono quelle tipici di uno strumento di debito, ovvero prevedono a scadenze determinate rimborsi del capitale originario⁹² e il pagamento di interessi sulla somma da rimborsare⁹³ (*solely payments of principal and interest, "SPPI"*).

Diversamente, nel caso in cui caratteristiche contrattuali previste per l'attività finanziaria soddisfano la seconda condizione di cui sopra (SPPI), ma l'impresa intende gestire l'attività finanziaria per ricevere i flussi di cassa contrattualmente previsti e venderla (*Hold to collect and sale, "HTCS"*), l'attività sarà iscritta al *fair value* con rilevazione delle successive variazioni di valore a patrimonio netto (*fair value through other comprehensive income, "FVOCI"*). Per investimenti in strumenti di capitale non detenuti a scopo di negoziazione l'impresa può, in sede di prima rilevazione, decidere irrevocabilmente di presentare le variazioni di *fair value* a patrimonio netto senza che le variazioni cumulate di *fair value* vengano poi riclassificate a conto economico in sede di cessione. Il trattamento riservato dall'IFRS 9 per questa categoria di investimenti azionari rappresenta una novità nel quadro contabile e ha l'obiettivo di semplificare il

⁹¹ Il modello di business è la modalità con cui un'entità gestisce le sue attività finanziarie al fine di generare i flussi di cassa.

⁹² Il principio contabile definisce capitale originario il *fair value* dell'attività finanziaria in sede di prima iscrizione. Diversamente, gli interessi derivano dalla considerazione del valore temporale del denaro, del rischio di credito associato al capitale residuo, e di altri costi e rischi associati ad uno strumento di debito (e.g. rischio di liquidità; costi amministrativi; margine di profitto).

⁹³ Maggiori dettagli circa le modalità con cui implementare le suddette condizioni si veda la sezione B4.1.1-B4.1.26 dell'IFRS 9.

trattamento previsto dallo IAS 39 per gli strumenti *available for sale*. Il vantaggio introdotto dalla nuova disciplina è senz'altro quello di limitare la volatilità del conto economico. Al contempo si rinuncia tuttavia alla possibilità di rilevare tra i componenti positivi di reddito gli eventuali guadagni da cessione.

In linea con quanto già previsto dallo IAS 39, viene lasciata la possibilità all'impresa di designare uno strumento finanziario al *fair value* in sede di prima iscrizione (*fair value option*, "FVO"). Tuttavia, nel nuovo *framework* contabile le condizioni per applicare il regime della FVO variano a seconda di che si tratti di attività o passività finanziarie. Per le attività finanziarie la FVO è ammessa nel caso in cui la valutazione dell'attività finanziaria ad un metodo diverso da quello del FVTPL potrebbe generare delle asimmetrie nella misurazione (*accounting mismatch*). Quindi, l'IFRS 9 consente per le attività finanziarie di adottare il regime della FVO solo qualora risulti necessario per eliminare o ridurre incongruenze nella classificazione e/o misurazione che deriverebbero da una diversa rilevazione dei guadagni o delle perdite sullo strumento. Le altre due condizioni previste dallo IAS 39 sia al passivo sia all'attivo, legate al mancato scorporo di derivati impliciti e alla gestione sulla base del *fair value*, sono nel nuovo regime applicabili esclusivamente alle passività finanziarie. Le attività finanziarie che non posseggono i requisiti per essere classificate nella categoria di cui sopra, sono classificate nella categoria residuale che prevede la valutazione dello strumento al *fair value* con variazioni rilevate a conto economico (*fair value through profit and loss*, "FVTPL").

Ricapitolando, l'IFRS 9 introduce 4 nuove categorie in cui, in sede di prima rilevazione, dovranno essere classificate le attività finanziarie:

- 1) *Costo ammortizzato per attività HTC con flussi di cassa del tipo SPPI*; successivamente alla prima rilevazione l'attività è rilevata in bilancio al costo ammortizzato mentre, sono rilevati a conto economico i ricavi da interesse, le rettifiche di valore a fronte di variazioni del rischio di credito (misurate con il metodo della perdita attesa), gli utili o perdite su cambi.
- 2) *FVOCI per attività HTCS con flussi di cassa del tipo SPPI*; successivamente alla prima rilevazione l'attività è rilevata in bilancio al suo *fair value*. Ugualmente a

quanto previsto per le attività finanziarie al costo ammortizzato, sono rilevati a conto economico i ricavi da interesse, le rettifiche di valore a fronte di variazioni del rischio di credito, gli utili o perdite su cambi. Le altre variazioni di valore sono rilevate in una riserva di valutazione OCI, il cui valore netto è riclassificato a conto economico in sede di cessione dello strumento.

- 3) *FVOCI su base opzionale per specifici strumenti di capitale*; sono valutati al *fair value* e interessano il conto economico solo per la rilevazione dei dividendi. Diversamente dalle altre attività finanziarie classificate nella categoria 2), la riserva di valutazione OCI composta da utili e perdite cumulate, non è riclassificata a conto economico in sede di cessione dello strumento.
- 4) *FVTPL per le attività che non rientrano nelle categorie di cui sopra, e in particolare: derivati; attività per le quali è esercitata la FVO; strumenti di capitale per i quali non è esercitata l'opzione della FVOCI; attività con flussi di cassa non del tipo SPPI*. Le attività finanziarie classificate in questa categoria sono valutate al *fair value* e sono rilevati a conto economico i ricavi da interesse, i dividendi, gli utili o perdite su cambi, utili o perdite da cessione.

Con il nuovo quadro contabile, muta la disciplina degli strumenti ibridi, per i quali non è più richiesta l'identificazione e lo scorporo dei derivati impliciti. Se con il regime previsto dallo IAS 39 lo strumento ospite era valutato, successivamente allo scorporo, al costo ammortizzato, con l'IFRS 9 l'intero strumento ibrido deve essere valutato al *fair value*.

In generale, non sono ammesse riclassificazioni se non in casi eccezionali legati a discontinuità nel modello di business. Segue che, in sede di rilevazione iniziale, verrà identificata la categoria in cui classificare l'attività finanziaria utilizzando come driver il modello di business adottato per la gestione dell'attività finanziaria e le caratteristiche contrattuali che disciplinano i flussi di cassa. La prima verifica riguarderà l'analisi delle condizioni contrattuali al fine di verificare se lo strumento incontra la definizione di SPPI, ed è quindi eleggibile per la classificazione nella categoria 1) o 2). Essendo l'IFRS 9 un principio contabile "*principle based*", questo non definisce secondo un approccio "*one size fits all*" regole rigide e predefinite per identificare quando e come

uno strumento finanziario soddisfa la definizione di SPPI. La verifica delle condizioni contrattuali ha l'obiettivo di valutare se e in che misura le caratteristiche contrattuali sono in grado di determinare, lungo la vita dello strumento, variazioni nella tempistica o nell'ammontare dei flussi di cassa. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, ciò che rileva non è tanto l'esistenza o meno di clausole o condizioni contrattuali in grado di modificare il flussi di cassa, quanto piuttosto: i) *la materialità della variazione*, ovvero l'ammontare della variazione che queste possono generare nei flussi; ii) *l'ordinarietà/rarità e la natura dell'evento* a fronte del quale possono registrarsi variazioni nei flussi di cassa, in termini di ammontare o tempistica. Variazioni che rientrano nel limite di una soglia minima di materialità, da definire caso per caso, non influiscono sulla sua classificazione. Nel caso in cui la variazione supera la soglia di materialità ma l'evento cui è legata la clausola è considerato raro, anche in questo caso la potenziale variazione nei flussi di cassa non dovrebbe influire sulla classificazione. Ad esempio, clausole contrattuali che generano variazioni nei flussi di cassa solo al verificarsi di determinati eventi considerati, rispetto alla realtà dell'impresa, rari, altamente diversi dalla norma, molto improbabili (cd. clausole non genuine), dovrebbero in genere essere compatibili con la definizione di SPPI. Diversamente, nel caso in cui le condizioni contrattuali prevedono un incremento dei flussi per interesse a fronte, ad esempio, dell'*indicizzazione* a panieri, indici azionari o prezzi delle materie prime, tali condizioni non dovrebbero consentire il superamento della "verifica SPPI". Se lo strumento non supera la verifica SPPI questo andrà classificato nella categoria FVTPL, altrimenti bisognerà individuare il modello di business adottato per l'attività oggetto di classificazione.

In sede di prima rilevazione l'impresa dovrà quindi definire il modello di business nel quale rientra l'attività finanziaria seguendo un approccio per portafoglio. La definizione del modello di business si sostanzia nell'identificazione degli obiettivi gestionali che si intende perseguire mediante la gestione di un gruppo di strumenti finanziari. La valutazione non è quindi effettuata a livello di singolo strumento. In particolare, il modello di business si distinguerà a seconda di se i flussi di cassa derivanti dal gruppo di strumenti saranno generati: i) dall'incasso dei flussi contrattuali (HTC); ii) dalla vendita delle attività; iii) da una combinazione di i) e ii) (HTCS). Nella definizione del modello di business bisognerà considerare tutte le informazioni disponibili alla data di

rilevazione, comprese le aspettative gestionali. Tuttavia, non andranno considerate eventuali variazioni nella gestione delle attività che l'impresa sarebbe costretta ad operare in situazioni di stress⁹⁴ che l'impresa non si aspetta ragionevolmente di dover fronteggiare. Nel determinare il modello di business bisognerà tener conto di una serie di aspetti elencati nell'IFRS 9 a scopo non esaustivo:

- a) come sono valutate e presentate agli organi con funzioni amministrative le performance derivanti dai diversi modelli di business e dalle relative attività finanziarie incluse;
- b) i rischi che incidono sulle performance del modello di gestione e sulle attività incluse in tale modello, avendo riguardo circa le modalità con cui tali rischi sono gestiti;
- c) sistema retributivo adottato per i gestori delle attività (e.g. se il compenso è indicizzato al *fair value* delle attività gestite oppure ai flussi finanziari contrattuali incassati).

Inoltre, bisognerà considerare la frequenza, il volume, il timing e le cause esogene ed endogene delle vendite effettuate nel periodo precedente. Tale set informativo ha l'obiettivo di evidenziare le modalità con cui sono stati raggiunti in passato i propri obiettivi e flussi di cassa, nonché le condizioni che hanno portato all'alienazione di specifiche attività finanziarie in modo che queste possano essere confrontate con l'ambiente e le condizioni attuali. L'analisi delle vendite passate ai fini della definizione del modello di business è quindi un'altra delle peculiarità introdotte dall'IFRS 9. Qualora i flussi di cassa generati dall'attività si realizzano in modo diverso da quanto ragionevolmente previsto in sede di prima rilevazione, ciò non costituirà un errore di classificazione e misurazione commesso nei precedenti esercizi (IAS 8). Allo stesso modo, non è prevista la riclassificazione delle attività finanziarie che residuano nella classe oggetto di esame. In questo modo il nuovo principio elimina la c.d. *tainting rule* contenuta nello IAS 39 e secondo cui vendite o riclassificazioni di ammontare

⁹⁴ Ad esempio, nel caso in cui il recovery plan della banca prevede la dismissione di asset che in condizioni di ordinaria gestione sono classificati tra le attività finanziarie al costo ammortizzato, la banca non deve procedere ad una riclassificazione se si attende ragionevolmente che questo scenario non accada (KMPPG, 2014).

significativo di attività finanziarie classificate nella categoria HTM comportavano l'obbligo di riclassificare gli strumenti residui nella categoria AFS e l'impossibilità di utilizzare la categoria HTM nell'anno in corso e nei due esercizi successivi. Gli interessi relativi ad attività finanziarie valutate al costo ammortizzato devono essere rilevati utilizzando il metodo del tasso d'interesse effettivo (EIR). L'EIR va applicato sull'esposizione lorda ad eccezione: i) delle attività "*credit-impaired*" per le quali il tasso di interesse va applicato sul costo ammortizzato dell'esposizione nei successivi periodi di *reporting*; ii) delle attività acquistate o generate *credit-impaired* per le quali si applica al costo ammortizzato un EIR aggiustato, per le perdite attese stimabili in fase di prima iscrizione lungo l'intera vita dello strumento⁹⁵.

Con riferimento alle passività finanziarie, non emergono significativi cambiamenti rispetto alla disciplina prevista dallo IAS 39. Il costo ammortizzato permane la principale categoria, salvo alcune eccezioni. Ad esempio, le passività finanziarie che includono prodotti derivati (*embedded derivatives*), che rappresentano a loro volta delle passività, devono essere classificate come FVTPL. Una grande novità introdotta dall'IFRS 9 riguarda il trattamento degli utili e perdite derivanti da variazioni di *fair value* delle passività finanziarie e imputabili a variazione del proprio rischio di credito. Nel regime dello IAS 39, tali variazioni erano rilevate a conto economico con un effetto fuorviante e distorsivo sull'informativa di bilancio. Il nuovo principio richiede che tali variazioni vengano presentate a patrimonio netto per poi essere girate a conto economico solo nel momento in cui la passività viene estinta e il guadagno risulta realizzato. Anche per le passività finanziarie viene mantenuta la possibilità di adottare in sede di prima rilevazione la *fair value option*. Tale opzione può essere esercitata per: i) rispondere ad esigenze di *accounting mismatching*; ii) oppure, nel caso in cui un gruppo di passività finanziarie, o di attività e passività finanziarie, è gestito e le loro performance sono valutate al *fair value*, coerentemente con una strategia di investimento o di *risk management* documentata (c.d. coperture naturali), e le informazioni relative al gruppo di strumenti finanziari sono fornite internamente a figure manageriali con responsabilità strategiche (e.g. consiglio di amministrazione; CEO).

⁹⁵ Tale trattamento è in linea con quanto già previsto dallo IAS 39 paragrafo AG5.

3.2.2 Il modello della perdita attesa

3.2.2.1 Ambito di applicazione e disposizioni generali generali

Le disposizioni in tema di *impairment*, contenute nel paragrafo 5.5 e seguenti dello standard contabile, si applicano alle attività finanziarie: i) valutate al costo ammortizzato (categoria “HTC”); ii) strumenti di debito valutati al *fair value* con variazioni rilevate a patrimonio netto (categoria “HTCS”); iii) contratti di leasing; iv) garanzie finanziarie ed impegni creditizi, non valutati al FV e non assimilabili a strumenti derivati⁹⁶. Nel seguito i termini generici “attività” e “attività finanziarie” saranno utilizzati con riferimento alle attività finanziarie sopra elencate, oggetto di applicazione del modello di *impairment*. Il modello contabile introdotto dall’IFRS 9, in contrapposizione al modello dell’*incurred credit loss* (ICL) previsto dallo IAS 39, fonda la stima delle rettifiche di valore delle attività finanziarie sul concetto di perdita attesa. La perdita attesa, è definita dallo standard come la media ponderata delle perdite che la banca potrebbe registrare sull’attività finanziaria in caso di *default*, aventi come peso la probabilità che l’evento di *default*, cui ciascuna perdita è associata, si verifichi (*expected credit loss*, di seguito “ECL”). La perdita su uno strumento è calcolata come differenza tra i flussi di cassa contrattuali ed i flussi di cassa che la banca prevede di ricevere, attualizzati al tasso di interesse effettivo originario⁹⁷. L’ECL così calcolata corrisponderà alla rettifica di valore da rilevare su tutte le attività finanziarie sin dalla prima iscrizione in bilancio⁹⁸. A ciascuna data di *reporting*, la banca procederà a:

- a) valutare se per le attività iscritte in bilancio si è manifestato un aumento significativo del rischio di credito rispetto alla data di prima rilevazione (*significant increase of credit risk*, nel seguito ‘SICR’);
- b) misurare l’adeguatezza del fondo svalutazione;

⁹⁶ L’applicazione del modello di *impairment* della perdita attesa agli impegni creditizi ed alle garanzie finanziarie è il frutto di uno dei principali obiettivi dell’IFRS 9, ovvero quello di semplificare la disciplina contabile sugli strumenti finanziari riducendo il numero dei modelli di valutazione. Segue che, diversamente da quanto previsto dallo IAS 39, la valutazione degli impegni creditizi e delle garanzie finanziarie non verrà più effettuata secondo le disposizioni dello IAS 37.

⁹⁷ Fanno eccezione alla regola generale i crediti originati o acquistati deteriorati i cui flussi di cassa sono attualizzati ad un tasso di interesse effettivo “adjusted”.

⁹⁸ Fanno eccezione i crediti originati o acquistati deteriorati.

La verifica della presenza di un aumento significativo del rischio di credito dovrà essere effettuata su tutte le attività, e non solo su quelle che risultano aver subito un deterioramento della qualità creditizia. La misurazione dovrà essere effettuata adottando come riferimento il rischio di *default* dell'attività finanziaria in sede di prima iscrizione. La regola generale prevede che ai fini della misurazione del SICR il rischio di *default* da considerare è quello associato all'intera durata dell'attività. La significatività dell'aumento è funzione di soglie predefinite e “*bank-specific*”. La verifica del SICR rileva ai fini della misurazione del fondo svalutazione. Per le attività finanziarie sulle quali risulta essere intervenuto un aumento significativo del rischio, ovvero il rischio di *default* alla data di *reporting* è significativamente superiore rispetto al rischio di *default* originario, la perdita attesa dovrà essere stimata con riferimento all'intera vita utile dello strumento. In altre parole, le rettifiche di valore corrisponderanno alle perdite attese che potrebbero manifestarsi qualora si verificasse un *default* nel corso dell'intera durata dello strumento finanziario (*lifetime expected credit loss*, di seguito “LECL”)⁹⁹. Lo stesso orizzonte temporale è adottato per la misurazione dell'ECL sulle attività deteriorate. Diversamente, per le attività finanziarie che non hanno subito un aumento significativo del rischio di credito, le rettifiche saranno pari alle perdite attese che potrebbero manifestarsi qualora si verificasse un *default* nei successivi 12 mesi (“*12-month expected credit losses*”, di seguito “ECL a 12 mesi”)¹⁰⁰. Ai fini del calcolo dell'ECL, forme di mitigazione del rischio di credito (e.g. garanzie reali e personali) potranno essere considerate solo se contrattualmente previste. Variazioni nell'ammontare dell'ECL stimata alla data di *reporting*, rispetto alla rettifica rilevata nel periodo precedente, vengono rilevate a conto economico come rettifiche o riprese di valore. Ad esempio, nel caso in cui su un attività classificata nello *stage 1* si rileva un aumento dell'ECL al tempo *t* rispetto all'ECL_{*t*-1}, causata ad esempio da una riduzione del valore della garanzia, l'aumento andrà rilevato a conto economico come rettifica di valore. Occorre ribadire che variazioni nell'ammontare dell' ECL, salvo rare eccezioni, non determinano trasferimenti delle attività da uno stadio ad un altro che dipendono invece da variazioni nel rischio di credito della controparte.

⁹⁹ Si veda IFRS 9.5.5.3


¹⁰⁰ Si veda IFRS 9.5.5.5

3.2.2.2 Modello generale e la classificazione in stage

Sebbene non esplicitamente richiamati nel testo del principio contabile, il modello generale di *impairment* prevede la classificazione delle attività finanziarie in 3 diversi stadi (c.d. *stage allocation*). La classificazione è effettuata in funzione della qualità creditizia dello strumento alla data di *reporting*, valutata sia in termini statici che evolutivi (si veda **figura 3**). Le attività per le quali si identifica un aumento significativo del rischio di credito, ovvero il rischio di credito alla data di *reporting* è significativamente superiore al rischio di credito rilevato in sede di prima iscrizione, saranno classificate come *stage 2*, in caso contrario *stage 1*. Ai fini dell’allocazione nello *stage 1 e 2* prevarrà un concetto relativo di qualità creditizia (variazione positiva/negativa del merito creditizio rispetto alla prima rilevazione). Segue che potranno verificarsi casi in cui nello *stage 1* si trovano attività con PD maggiori di quelle relative ad attività assegnate allo *stage 2*. Diversamente, l’allocazione delle attività finanziarie seguirà un approccio “statico” secondo cui superata una certa soglia di qualità creditizia, l’attività sarà classificata nello *stage 3*¹⁰¹. La distinzione in *stage* ha una forte rilevanza informativa rappresentando un passo in avanti rispetto a quanto previsto dallo IAS 39, nel quale si forniva una semplice distinzione tra crediti in *bonis* e crediti deteriorati.

¹⁰¹ Va precisato che anche per la classificazione delle attività nello *stage 2*, i modelli in fase di sviluppo da parte delle banche, prevedono anche la presenza di trigger “statici”. Un esempio è dato dall’utilizzo della *watchlist* come indicatore per il trasferimento di un debitore allo *stage 2*, laddove l’assegnazione a *watchlist* avviene automaticamente a partire da un certo rating e.g. iB+. Indicatori come la *watchlist* dovrebbero essere utilizzati come indicatori secondari, a supporto di indicatori “dinamici” tarati sui rating interni.

Figura 3: Modello generale della perdita attesa



Determinazione dell'aumento significativo del rischio di credito

La determinazione di se un attività finanziaria ha subito un aumento significativo del rischio di credito dovrà essere effettuata partendo dal rischio di credito rilevato in sede di prima iscrizione (o se non disponibile, un adeguata approssimazione)¹⁰². La valutazione può essere effettuata su base individuale o collettiva, avendo cura di considerare tutte le informazioni ragionevoli e sostenibili, incluse informazioni circa possibili scenari futuri (*forward-looking information*), disponibili senza costi eccessivi¹⁰³. Gli strumenti per i quali l'entità decide si valutare il SICR su base collettiva, dovranno essere raggruppati in categorie di rischio omogenee (e.g. classe di rating; tipo di garanzia; forma tecnica; industria; area geografica della controparte etc.). Ai fini della valutazione, l'entità dovrà considerare la variazione nel rischio di *default* lungo l'intera vita utile dello strumento¹⁰⁴. Laddove, la determinazione del SICR è effettuata utilizzando la probabilità di default dello strumento, o della controparte, l'entità dovrà stimare la PD multi-periodale lungo la vita residua dello strumento e


¹⁰² Per esposizioni per le quali non si dispone di informazioni circa il rischio di credito originario, si utilizzerà il primo rating disponibile.

¹⁰³ Nei casi in cui l'acquisizione di informazioni rilevanti implichi costi eccessivi, e non sia pertanto possibile verificare la presenza di un aumento significativo del rischio di credito, l'aspettativa è che le banche procedano direttamente alla rilevazione della LTECL.

¹⁰⁴ Si veda IFRS 9 par. 5.5.4 e 5.5.9.

confrontarla con la PD multi-periodale originaria¹⁰⁵. Trattandosi di uno standard contabile *principle-based*, l'IFRS 9 non prescrive nel dettaglio le modalità con procedere alla misurazione della variazione nel rischio di *default* così come non fornisce indicazioni su come determinare il *cut-off* tra aumento “significativo” e aumento “non significativo” del rischio di credito. Segue che le soglie da utilizzare per l'identificazione delle attività da trasferire nello *stage 2*, saranno *bank-specific*. Le soglie dovranno essere fissate tenendo conto della non linearità delle probabilità di default in corrispondenza di diversi scenari. L'ipotesi di non-linearità implica che una piccola variazione assoluta nel rischio di *default* sarà più significativa per un'attività con qualità originaria elevata, piuttosto che per un'attività con una bassa qualità creditizia in sede di prima rilevazione¹⁰⁶. Altro aspetto da considerare è la *maturity*, dal momento che a parità di *rating* il rischio di credito aumenta all'aumentare dell'orizzonte temporale lungo il quale può verificarsi l'evento di *default*. La **figura 4** mostra la relazione tra *maturity*, PD cumulate e rating della controparte.

Figura 4: Curve delle PD cumulate in corrispondenza di diverse classi di rating



A scopo non esaustivo, nel paragrafo B 5.5.17 l'IFRS 9 fornisce una serie di indicatori considerati rappresentativi della presenza di un incremento significativo del rischio di credito:

1. Cambiamenti significativi in un indicatore interno rappresentativo del rischio di

¹⁰⁵ La PD multi-periodale originaria deve essere stimata utilizzando informazioni disponibili alla data di prima rilevazione i.e. previsioni economiche effettuate all'epoca della rilevazione. Laddove tali informazioni non sono disponibili, la stima potrà essere effettuata utilizzando i valori economici effettivi.

¹⁰⁶ In altre parole, il peggioramento di un *notch* rappresenta un incremento esponenziale nel rischio di default attraverso le diverse classi di rating. Diversamente, in presenza di una relazione lineare il peggioramento di un *notch* determinerebbe il medesimo aumento del rischio di *default*, indipendentemente dalla classe di rating di partenza.

credito, a seguito di una variazione del rischio di credito iniziale, tra cui, a titolo esemplificativo, il credit spread che risulterebbe se un particolare strumento finanziario o uno strumento finanziario simile con gli stessi termini e le stesse controparte venisse originato o emesso alla data di bilancio;

2. Altre variazioni dei tassi o dei termini di uno strumento finanziario esistente che sarebbero significativamente diversi se lo strumento venisse originato o emesso alla data di bilancio (e.g. ampliamento delle garanzie e/o dei presidi contrattuali) a causa delle variazioni del rischio di credito dello strumento finanziario intervenute successivamente alla rilevazione iniziale.
3. Cambiamenti significativi negli indicatori di mercato o nel rischio di credito dello strumento finanziario o strumenti simili aventi la stessa durata (*spread* creditizi; prezzi dei credit *default* swap sullo stesso debitore; durata per la quale il *fair value* dello strumento permane al disotto del costo ammortizzato; cambiamenti nel costo del debito o dell'*equity* del debitore);
4. Un aumento significativo atteso nel rating creditizio esterno attribuito allo strumento finanziario;
5. Un *downgrade* effettivo o previsto del rating interno del debitore o diminuzione dello *scoring* comportamentale utilizzato per valutare il rischio di credito internamente. I rating e gli *scoring* comportamentali interni sono più affidabili quando vengono mappati ai rating esterni o supportati da analisi sui tassi di *default*.
6. Incremento significativo del rischio di credito di un altro strumento del debitore;
7. Variazioni attuali o prospettive nel contesto economico, finanziario, regolamentare o tecnologico del debitore che possano influire sulla sua capacità ad adempiere all'obbligazione creditizia (e.g. aumento dei tassi di interesse; aumento del tasso di disoccupazione; obsolescenza tecnologica dei prodotti).
8. Peggioramento degli indicatori di performance del debitore (e.g. riduzione della marginalità; riduzione del capitale circolante netto commerciale; deterioramento nella qualità degli attivi peggioramento della posizione di liquidità; aumento dei

- rischi operativi; ridefinizione delle attività o della struttura organizzativa);
9. Aumento significativo del rischio di credito su un altro strumento finanziario dello stesso debitore;
 10. Riduzione di valore del bene a garanzia del credito (c.d. *collateral*), se in grado di influenzare l'incentivo del debitore ad adempiere alle proprie obbligazioni, o aumento del rischio di credito del terzo garante (nel caso ad esempio di crediti garantiti da fideiussioni)¹⁰⁷;
 11. Un cambiamento significativo della qualità della garanzia fornita da un socio (o la capogruppo) se l'azionista (o la capogruppo) hanno un incentivo e la capacità finanziaria per evitare il *default* mediante iniezioni di cassa o di capitale.
 12. Cambiamenti significativi, quali la riduzione del sostegno finanziario della capogruppo o di un'altra affiliata o un cambiamento significativo nella qualità delle misure previste al fine di ridurre l'incentivo economico del debitore a effettuare i pagamenti alle scadenze contrattuali previste. Le misure di cui sopra includono, la considerazione delle condizioni finanziarie del garante e/o, per gli interessi in cartolarizzazioni, se gli interessi subordinati sono in grado di assorbire le perdite attese (per esempio, le perdite sui crediti sottostanti).
 13. Attese circa la possibilità che vengano concesse modifiche alle condizioni contrattuali, in termini di tempistiche di rimborso e/o ammontare dei flussi di cassa, a fronte di situazioni di difficoltà finanziaria del debitore (c.d. *forbearance measures*).
 14. Cambiamenti significativi nella performance attesa e nel comportamento del debitore, tra cui cambiamenti nello stato dei pagamenti dei debitori all'interno del gruppo (per esempio, un aumento atteso del numero o dell'entità dei ritardi nei pagamenti contrattuali ritardati o aumento atteso del numero di possessori di carte di credito che si prevede si avvicineranno avvicinarsi o supereranno il loro limite di credito)

¹⁰⁷ I debitori di alcune giurisdizioni, hanno maggiore incentivo ad essere inadempienti in caso di riduzioni nel valore della garanzia, guidate da un calo nei prezzi delle case.

15. Cambiamento nell'approccio gestionale allo specifico credito, a fronte di variazioni nel profilo di rischio del debitore. Esempi di cambiamento nell'approccio gestionale sono il trasferimento del credito a *watch-list* e *work-out*, ovvero l'adozione di una gestione improntata ad un più attento monitoraggio e a una maggiore proattività.
16. Informazioni sullo scaduto, i.e. esiste una presunzione secondo cui la presenza di uno scaduto da oltre 30 giorni .

Gli indicatori rappresentano un punto di riferimento per la valutazione del SICR, che si inserisce all'interno di un processo olistico di analisi più ampio. Segue che la presenza di uno degli indicatori non comporta, necessariamente, un passaggio meccanicistico dello strumento dallo *stage 1* allo *stage 2*. La verifica della presenza di un aumento significativo del rischio di credito dovrà essere effettuata prescindendo dalla presenza di garanzie atte a limitare o azzerare l'eventuale perdita in caso di *default*. Segue che anche crediti interamente coperti da garanzie, per i quali non ci si aspetta alcuna perdita in caso di *default*, saranno classificati nello *stage 2* in caso di aumento significativo del rischio di credito. Tuttavia esistono delle eccezioni, legate a casi in cui variazioni nella qualità/valore della garanzia sono in grado di incidere sulla propensione del debitore ad adempiere alle proprie obbligazioni secondo le scadenze previste. In queste circostanze, da esaminare caso per caso, l'esistenza della garanzia potrebbe essere considerata nella valutazione del SICR.

Al fine di ridurre l'onerosità derivante dall'implementazione del nuovo principio, lo standard ammette la possibilità di adottare delle semplificazioni ai fini dell'allocatione in *stage*. In primo luogo, è possibile assumere che non sia intervenuto un aumento significativo del rischio di credito, per quelle attività finanziarie che presentano alla data di *reporting* un basso rischio di credito (*low credit risk simplification*). Lo standard specifica che un attività finanziaria è considerata a basso rischio se: i) ha un basso rischio di *default*; ii) il debitore ha una forte capacità di rispettare le proprie obbligazioni contrattuali su un orizzonte di breve periodo; iii) cambiamenti avversi nelle condizioni economiche e industriali nel lungo periodo potrebbero ridurre, ma non necessariamente

ridurranno tale capacità¹⁰⁸. Non rilevano ai fini della definizione di basso rischio fattori quali: il livello di copertura del credito o valutazioni circa la rischiosità relativa del credito rispetto ad altri strumenti finanziari detenuti dall'entità, oppure rispetto al rischio di credito del paese in cui opera. La valutazione richiede l'identificazione di una soglia rappresentativa di un "basso rischio", calcolata in termini assoluti. Tale soglia deve inoltre essere affiancata da un indicatore esterno, osservabile sul mercato. A tal fine lo IASB consente l'adozione di scale di *rating* interni, a patto che la nozione interna di basso rischio di credito sia in linea con la definizione universalmente riconosciuta di basso rischio di credito, ovvero strumenti qualificati come "*investment grade*"¹⁰⁹. Si tratta di una semplificazione a carattere opzionale, che l'entità può decidere di applicare a livello di singolo strumento (EY, 2014). Qualora nei *reporting* successivi intervenga una variazione nel rischio dello strumento tale che questo non possa più essere considerato a basso rischio, lo strumento non viene trasferito automaticamente nello *stage 2* ma sottoposto alla verifica del SICR.

Indipendentemente dalle modalità con cui l'entità decide di misurare il SICR, la presenza di scaduti da oltre 30 giorni rappresenterà una presunzione, confutabile, di aumento significativo del rischio di credito e comporterà l'assegnazione dell'attività finanziaria allo *stage 2*¹¹⁰. Tuttavia è fatta salva la possibilità per l'entità di confutare tale presunzione laddove: i) lo scaduto sia dovuto ad errori di carattere operativo non imputabili al debitore; ii) l'aumento significativo del rischio di credito è statisticamente correlato a uno scaduto superiore/inferiore ad oltre 30 giorni. In linea con le raccomandazioni del *CBVB* tale presunzione dovrà essere utilizzata come limite ultimo per l'identificazione di un SICR, essendo la presenza di scaduto un indicatore tardivo del SICR che dovrà essere preceduto, ove possibile, da informazioni correnti e *forward-looking*.

In casi in cui le caratteristiche dello strumento sono tali che, la distribuzione degli eventi di *default* non si concentri in uno specifico momento lungo la vita dello strumento, ai

¹⁰⁸ Si veda IFRS 9.5.5.10 e B5.5.22-B5.5.24.

¹⁰⁹ La qualifica di strumento a basso rischio di credito equivale al rating di Standard and Poor pari o superiore a BBB-, al rating di Moody pari a Baa3 o superiore o al rating di Fitch pari a BBB- o superiore. Pertanto ci si aspetta che ciascun entità proceda ad una mappatura dei propri rating interni con quelli delle agenzie di *rating*.

¹¹⁰ Si veda IFRS 9.5.5.11.

fini della valutazione del SICR è possibile utilizzare l'ECL a 12 mesi, in luogo della LECL. Tale opzione può essere esercitata se l'ECL a 12 mesi può considerarsi una buona approssimazione della LECL. Poiché in termini operativi il concetto che più si avvicina a quello di rischio di *default* è quello della probabilità di *default* ("PD"), laddove si decida di utilizzare la PD a 12-mesi, l'entità dovrà dimostrare che questa rappresenta un'approssimazione ragionevole della variazione nella PD multi-periodale. Al fine di promuovere un'implementazione di alta qualità delle nuove regole contabili, la posizione adottata dal Comitato di Basilea è di limitare quanto più possibile il ricorso alle semplificazioni sopra descritte, specie da parte di banche di maggiori dimensioni attive a livello internazionale (CBVB, 2015)¹¹¹.

Secondo quanto emerge dallo studio condotto da EY su un campione di 36 banche, la valutazione del SICR sarà articolata su due livelli comprendenti indicatori quantitativi e qualitativi. I driver di primo livello sono indicatori che dovrebbero catturare prima degli altri la presenza di un deterioramento nella qualità creditizia dello strumento e si basano su informazioni provenienti dai sistemi di rating (e.g. PD multi-periodale del modello di *impairment*; PD regolamentare; rating esterni o interni). Esistono diversi metodi per misurare la variazione della PD dello strumento/controparte e la relativa significatività: esempi sono: la costruzione di matrici di migrazione multi-periodali e la definizione di un quantile soglia; regressioni logistiche; analisi di regressione dei minimi quadrati; analisi di regressione sui quantili¹¹². Gli indicatori di primo livello sono delle misure relative, diversamente da quelli di secondo che invece dovrebbero catturare segni più evidenti di deterioramento. La presenza di scaduti da oltre 30 giorni, il passaggio a *watchlist* dell'esposizione, così come i crediti *performing* per i quali stata concessa una misura di *forbearance*, sono tutti considerati indicatori di SICR (*backstop indicators*) e comportano il trasferimento automatico dell'esposizione nello *stage 2*.

Con riferimento alle attività finanziarie da classificare nello *stage 3*, queste corrispondono ad attività deteriorate o attività che hanno subito una perdita di valore.

¹¹¹ La *ratio* è che l'articolazione e il livello di sofisticatezza delle *financial data warehouse* (FDW) di banche con un'operatività multinazionale, è tale che il costo legato all'ottenimento di informazioni rilevanti difficilmente potrà essere considerato eccessivo e pertanto in grado di giustificare il ricorso ad espedienti pratici.

¹¹² Per maggiori dettagli circa i metodi utilizzabili per la valutazione dell'aumento significativo del rischio di credito si veda AIFIRM, 2016.

Gli indicatori della presenza di un'obiettiva evidenza di perdita di valore riportati nell'Appendice A dell'IFRS 9, riprendono le disposizioni già presenti nel testo dello IAS 39, ovvero:

1. significative difficoltà finanziarie del debitore o dell'emittente;
2. violazione di una o più condizioni contrattuali (e.g. *default* o scaduti);
3. al debitore sono state concesse modifiche alle condizioni contrattuali, che non sarebbero state concesse se non a fronte delle sue difficoltà finanziarie;
4. probabilità di fallimento o procedure concorsuali in capo al debitore;
5. scomparsa del mercato attivo a seguito di difficoltà finanziarie dell'emittente;
6. diminuzione nei flussi finanziari stimati di un gruppo di attività finanziarie.

La definizione di *default* da utilizzare ai fini contabili deve essere coerente con quella utilizzata nel monitoraggio interno del rischio per lo specifico strumento e può basarsi su indicatori di natura qualitativa. Come regola generale il principio prevede l'applicazione di una presunzione che vi sia un *default* in presenza di uno scaduto pari a 90 giorni, fatta salva la possibilità per l'entità di dimostrare, mediante evidenze ragionevoli e sostenibili, la maggiore appropriatezza di un indicatore più "ritardato". Le linee guida del Comitato di Basilea raccomandano l'allineamento della definizione contabile di *default* con la definizione regolamentare prevista contenuta nell' art. 178 del CRR e nel report finale dell'ABE "*Guidelines on the application of the definition of default under Article 178 of the Regulation (EU) N.575/2013*"¹¹³. Inoltre, alla luce della nuova definizione ABE *non-performing exposure* ("NPE") c'è da attendersi che tutte le esposizioni classificate ai fini prudenziali NPE siano classificate ai fini contabili nello *stage 3*.

Misurazione dell'Expected Credit Loss

La misurazione dell'ECL e la valutazione delle eventuali variazioni del rischio di credito devono basarsi su informazioni "*reasonable*" e "*supportable*" in grado di

¹¹³ La nuova definizione di *default*, che entrerà in vigore nel 2021, prevede che una controparte sia considerata in *default* se inadempiente da oltre 90 giorni. L'adozione della presunzione di *default* decorsi 90 giorni risulta pertanto più conservativa e non in contrasto con la definizione regolamentare.

riflettere le condizioni passate, presenti e future dell'esposizione. Tra le variabili da includere nel data set informativo rientrano sia fattori *borrower-specific* (e.g. variazioni dei risultati operativi; variazioni del valore del *collateral* a supporto dell'obbligazione; rating esterno), sia fattori macroeconomici (e.g. GDP; indice dei prezzi delle abitazioni). Le proiezioni macroeconomiche utilizzate nel modello di *impairment* dovranno essere coerenti con quelle utilizzate in altri processi valutativi della banca, siano essi di matrice contabile (e.g. *impairment* dell'avviamento), regolamentare (e.g. stress test) o gestionale (pianificazione strategica pluriennale; budget). La stima della perdita attesa deve riflettere le aspettative dell'entità che prepara il bilancio (misura *bank-specific*), ma deve comunque considerare tutte le informazioni ragionevoli e sostenibili disponibili senza costi eccessivi, incluse le informazioni osservabili sul mercato circa il rischio di credito dello strumento oggetto di misurazione o di strumenti simili. La misura della perdita attesa deve riflettere: una stima non distorta e un valore ponderato ottenuto considerando una serie di possibili scenari; il valore temporale del denaro; e le informazioni ragionevoli e sostenibili senza costi eccessivi riguardanti eventi passati, condizioni correnti e proiezioni di condizioni economiche future. Il concetto di perdita attesa a 12 mesi introdotto dal principio contabili è molto vicino al concetto di perdita attesa regolamentare presente nel *framework* di Basilea II. Segue che la formula utilizzabile per calcolare l'ECL sarà molto simile a quella regolamentare:

$$EL = PD \times LGD \times EAD$$

PD = probabilità di *default*

LGD = perdita in caso di *default*

EAD = esposizione al momento del *default*

Dato un portafoglio crediti pari a €20 milioni, una probabilità di default a 12 mesi del 2% e una perdita in caso di default pari al 10%, l'ECL a 12 mesi sarà pari a €40.000 (ovvero $2\% \times 10\% \times 20m$). Diversamente, per le attività classificate in *stage 2* e *3* si procederà alla misurazione della perdita attesa multi-periodale la c.d. "LECL". Quest'ultima è calcolata come la media delle perdite che potrebbero manifestarsi a fronte di tutti i possibili eventi di *default* che potranno manifestarsi durante l'intera vita

dello strumento, ponderate per la probabilità che l'evento di *default*, cui sono associate, si verifichi.

$$LECL_T = \sum_{t=1}^T PD_t * LGD_t * EAD_t / (1 + r)^t$$

PD = probabilità che il debitore vada in *default* nel periodo t

LGD = previsioni di perdita in caso di *default* nel periodo t

EAD = previsioni circa l'esposizione al momento di *default* nel periodo t

$(1+r)^t$ = tasso di sconto (EIR)

Essendo l'ECL a 12 mesi una porzione della LECL, questa potrà essere ricavata dalla formula 2:

$$ECL_1 = \frac{PD_1 \times LGD_1 \times EAD_1}{(1+r_1)^{t1}}$$

Gli scenari da considerare nella stima devono consentire una valutazione neutrale. Il driver di scelta degli scenari da includere non deve essere rappresentato dalla probabilità che lo scenario si verifichi; anche scenari con probabilità di accadimento molto bassa potranno essere considerati. In merito lo standard precisa che il calcolo deve necessariamente sottendere una complessa elaborazione matematica, ma è importante che vengano considerati almeno 2 scenari (default/no default)¹¹⁴; nel caso in cui vi sia una varietà di possibili scenari, non è necessario modellarli tutti bensì è possibile utilizzare un campione che sia rappresentativo degli scenari stessi¹¹⁵. La considerazione di informazioni circa le possibili condizioni economiche future, non rappresenta un

¹¹⁴ La possibilità di adottare un singolo scenario è vincolata all'ipotesi della presenza di una relazione lineare tra i diversi possibili scenari futuri e le perdite su crediti/probabilità di *default* ad essi associati. Laddove esiste una relazione non-lineare l'entità ha il dovere di considerare scenari multipli. Per maggiori dettagli sugli effetti derivanti dall'approccio adottato per l'inclusione di informazioni *forward looking* si veda IFRS, "Paper topic: Incorporation of forward-looking scenarios, 2015.

¹¹⁵ Il tema della costruzione degli scenari e l'inclusione di informazioni *forward looking* nella stima dell'ECL è approfondito con maggiore dettaglio nel capitolo 4.

obbligo alla formulazione di previsioni lungo l'intera durata dello strumento. L'obiettivo che l'IFRS 9 non è infatti quello di introdurre un esercizio di stima, per sua natura caratterizzato da livelli di discrezionalità man mano crescenti quanto più si allunga l'orizzonte di previsione. Piuttosto, l'obiettivo è consentire che informazioni prospettiche rilevanti, in grado di influenzare la capacità di adempimento del debitore, siano opportunamente prese in considerazione nel processo di stima del fondo svalutazione. L'inclusione di informazioni *forward looking* rappresenta la soluzione a meccanismi "perversi" emersi durante il regime dello IAS 39 durante il quale un *credit officer* seppur in possesso di informazioni tali da rendere chiaro l'imminente deterioramento del merito creditizio del debitore, non poteva utilizzarle per rettificare il valore dell'esposizione già nel momento in cui l'informazione diveniva disponibile, ma solo nel momento in cui la perdita diveniva manifesta. Segue che per periodi più lontani nel futuro, si ricorrerà a tecniche di estrapolazione delle proiezioni a partire dalle informazioni di dettaglio disponibili sui primi periodi¹¹⁶. Con riferimento al valore attuale del tempo, il processo di attualizzazione deve coprire sia il periodo che va dalla data di incasso alla data del possibile default, sia il periodo tra la data di default e la data di reporting. Secondo quanto stabilito dalle linee guida *CBVB* le procedure utilizzate per il calcolo devono essere robuste e tempestive e devono garantire una stima dei flussi di cassa che tenga conto delle condizioni macroeconomiche correnti e future e di altre previsioni economiche rilevanti nonché delle valutazioni aggiornate delle garanzie ed altri strumenti di mitigazione del rischio. Per le banche che adottano i modelli IRB, l'impianto dei modelli, i parametri, la *governance* ed i sistemi IT utilizzati per il calcolo delle perdite attese rappresentano un punto di partenza per il calcolo delle ECL contabili. I modelli dovranno inoltre essere sottoposti a *backtesting* periodico, in modo da garantire un allineamento sempre maggiore dati di perdita attesa e dati effettivi di perdita occorsa. A tale scopo, si richiede che i dati e gli assunti alla base delle stime

¹¹⁶ Ad esempio, si ipotizzi uno strumento che alla data di reporting presenta una durata residua pari a 5 anni e la cui PD multi-periodale è calcolata mediante l'utilizzo di matrici di migrazione cumulate. Si ipotizzi inoltre che la banca utilizza per fini di *budget* e *capital planning* previsioni economiche a 3 anni. Al fine di includere informazioni *forward looking* nella stima della PD, le matrici di migrazione dovranno essere "aggiustate" per includere le previsioni economiche per i prossimi 3 anni. In questo modo si otterranno tre matrici di migrazione *point-in-time* ognuna corrispondente ad un anno di previsione. Per gli anni successivi, ovvero il quarto ed il quinto anno, per i quali non risultano disponibili previsioni economiche affidabili si utilizzeranno matrici di migrazione *through-the-cycle*.

vengano riviste a ciascuna data di *reporting* e che ogni modifica al modello sia adeguatamente documentata.

3.2.2.3 Trattamenti particolari

Modello semplificato

Per i crediti commerciali i contratti di leasing e le attività derivanti da obbligazioni contrattuali (ai sensi del IFRS 15), l'IFRS 9 prevede che l'entità possa adottare un approccio semplificato¹¹⁷. Tale approccio prevede che la stima delle rettifiche di valore avvenga sempre sulla base della LECL. Per queste attività viene quindi meno l'obbligo della distinzione in *stage*, diversamente da quanto previsto dal modello generale. L'approccio semplificato si applica sempre nel caso di crediti commerciali e obbligazioni contrattuali che non contengono una significativa componente finanziaria. Diversamente, nel caso di crediti commerciali e obbligazioni contrattuali che contengono una significativa componente finanziaria come nel caso dei contratti di leasing, la scelta del modello da adottare è a discrezione dell'entità. La scelta non si applica a livello di singolo strumento ma in funzione della natura¹¹⁸. L'applicazione del modello semplificato ai contratti di leasing oggi classificati in bilancio come leasing finanziari potrebbe comportare un significativo aumento del fondo svalutazione. L'aumento sarebbe tuttavia controbilanciato dalla presenza di garanzie, ovvero del bene oggetto del contratto posto a garanzia del credito.

Le posizioni ristrutturate: c.d. “forborne exposures”

Un trattamento particolare è previsto nel caso di modifiche contrattuali su attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, concesse per ragioni commerciali o a fronte di difficoltà finanziarie del debitore, che non comportano la cancellazione dell'attività finanziaria. L'IFRS 9 richiede che l'entità proceda a ricalcolare il valore lordo dell'attività finanziaria come valore attuale dei flussi di cassa previsti dalle nuove condizioni contrattuali, scontati al tasso di interesse originario. L'utile o perdita derivante dalla rinegoziazione dovrà essere rilevata a conto economico. Inoltre, ai fini

¹¹⁷ Si veda in proposito IFRS 9 par. 5.5.15.

¹¹⁸ La scelta di adottare il modello semplificato per i contratti di leasing, si applicherà a tutti i contratti posti in essere dall'entità.

dell'allocazione in uno degli *stage* previsti dal modello generale bisognerà valutare se è intervenuto un aumento significativo del rischio di credito; ciò avverrà confrontando il rischio di *default* alla data di *reporting* (in base alle nuove condizioni contrattuali) con il rischio di *default* originario (sulla base delle condizioni contrattuali iniziali)¹¹⁹. La definizione contabile di attività finanziaria oggetto di modifiche contrattuali si sovrappone alla definizione prudenziale di *forborne exposure* introdotta dall'ABE. In generale, l'aspettativa è che posizioni classificate come *performing forborne exposure* ai fini regolamentari siano assegnate allo *stage 2*¹²⁰, mentre posizioni classificate come *non-performing forborne exposure* allo *stage 3*.

Il modello generale non si applica alle attività finanziarie originate o acquistate deteriorate, alle quali si applica un modello contabile speciale. Nei casi in cui l'attività finanziaria è oggetto di modifiche contrattuali, l'entità dovrà valutare se la rinegoziazione o la modifica dei flussi di cassa contrattuali determina la cancellazione contabile (*derecognition*)¹²¹ dell'attività originaria e la successiva rilevazione di una nuova attività (avente come data di rilevazione iniziale la data della modifica contrattuale). Se la nuova attività finanziaria non possiede i requisiti per essere classificata nello *stage 3* verrà assoggetta al modello generale, altrimenti sarà classificata come attività finanziaria originata deteriorata (*originated credit-impaired financial assets*) ed assegnata allo *stage 3*. In sede di prima rilevazione, non è richiesta la misurazione di alcuna ECL al fine di evitare *double counting*, poiché si ritiene che le perdite siano già riflesse nel *fair value* al quale sono state iscritte in bilancio. Tale ragionamento potrebbe essere fatto anche per tutte le altre attività che non risultano *credit-impaired*. Il motivo alla base della decisione di adottare un trattamento differenziato risponde ad esigenze di trasparenza e rilevanza dell'informazione contabile. La perdita attesa a 12 mesi che si rilevverebbe in sede di prima iscrizione su asset già *credit impaired*, dato l'elevato rischio di credito, genererebbe un *double counting* eccessivo. Inoltre, l'esclusione delle ECL dal calcolo dell'EIR

¹¹⁹ Si veda in proposito IFRS 9 par. 5.5.12.

¹²⁰ Un esposizione è classificata come *performing forborne exposure* se congiuntamente: i) dal test di *impairment* non emergono perdite, indipendentemente dal valore recuperabile mediante l'escussione delle garanzie; ii) la rinegoziazione non ha comportato variazioni nel margine di interesse (ogni nuovo margine o tasso di interesse è da imputare a variazioni di mercato).

¹²¹ Le regole sulla *derecognition* degli strumenti finanziari, permangono quelle previste nel regime dello IAS 39.

comporterebbero una distorsione troppo elevata per potere essere considerata accettabile. Negli esercizi successivi, le variazioni cumulate delle perdite attese multi-periodali saranno rilevate come rettifiche di valore. I guadagni o le perdite derivanti da variazioni nella LECL sono rilevati a conto economico. Secondo il nuovo *framework* contabile, l'impresa realizza un guadagno se la LECL stimata nel periodo è inferiore rispetto a quella stimata in sede di prima rilevazione ed incorporata nella stima dei flussi di cassa attraverso la rettifica dell'EIR. Infatti, per le esposizioni al costo ammortizzato si applica l'EIR aggiustato, per le perdite attese stimabili in fase di prima iscrizione lungo l'intera vita dello strumento.

Impegni creditizi, garanzie finanziarie e credito rotativo.


Agli impegni creditizi ed alle garanzie finanziarie valutate ad un metodo diverso dal *fair value* con variazioni a conto economico, si applica il modello di *impairment* generale. Coerentemente con quanto già previsto dallo IAS 39, si definisce impegno creditizio l'obbligo assunto da un'entità ad erogare credito a determinati termini e condizioni. Diversamente, le garanzie finanziarie sono contratti con cui l'emittente si impegna a pagare una determinata somma a titolo di rimborso del beneficiario, dalla perdita subita a causa dell'impossibilità del debitore di effettuare i dovuti pagamenti alle scadenze ed alle condizioni contrattualmente previste. In entrambi i casi la data di prima rilevazione corrisponde alla data in cui viene assunto l'obbligo. Con riferimento agli impegni creditizi, il periodo lungo il quale stimare l'ECL è pari alla durata massima contrattuale lungo la quale l'entità ha un obbligo a erogare. Inoltre, la stima delle ECL deve essere coerente con le aspettative di utilizzo. Pertanto nel calcolo dell'ECL a 12 mesi si terrà conto dell'ammontare dell'impegno che l'entità si attende di dover erogare nei 12 mesi la data di *reporting*. Egualmente, per la stima del LECL si terrà conto della porzione dell'impegno che si prevede sarà utilizzata lungo la durata attesa dell'impegno. La perdita è definita come differenza tra i flussi di cassa dovuti nel caso in cui il debitore utilizza la linea di credito ed i flussi di cassa che l'entità si aspetta di ricevere. Nel caso in cui l'EIR non è determinabile, si applica un tasso rappresentativo del rischio di utilizzo della linea di credito. La presenza di aumento significativo del rischio di credito è valutata con riferimento al rischio di *default* sul credito cui l'impegno a erogare fa riferimento. Per le garanzie finanziarie, si considererà ai fini della stima dell'ECL il periodo contrattuale lungo il quale sussiste l'obbligo di rimborso. I *deficit* di flussi di

cassa da considerare nel calcolo delle ECL sono calcolati come differenza tra i pagamenti da effettuare a favore del beneficiario della garanzia, e i pagamenti che si attende di ricevere dal debitore o altre parti. In questo caso la valutazione del SICR è effettuata con riferimento al rischio che il debitore non adempia alla propria obbligazione contrattuale.

Infine si definisce credito rotativo, il credito che non possiede una data di scadenza fissa e per il quale la banca ha la possibilità di chiedere il rientro o ritirare il fido in tempi molto stretti, talvolta anche pari ad un giorno¹²². Tuttavia nella prassi corrente le banche non cancellano il loro impegno ad erogare se non nel momento in cui vi è già evidenza di un significativo deterioramento della qualità del credito, ciò le espone ad un rischio di credito per un periodo di tempo molto più lungo del preavviso contrattuale. Nel caso di esposizioni per cassa accompagnate da un fido non utilizzato che presentano le caratteristiche di cui sopra, e che sono gestite collettivamente, nella stima della perdita attesa bisognerà tener conto della durata *comportamentale* piuttosto che della durata contrattuale. Alla valutazione contribuiranno informazioni storiche circa: i) il periodo lungo il quale l'entità è stata esposta al rischio di credito su strumenti finanziari simili; ii) il periodo intercorrente tra l'aumento significativo del rischio di credito e il *default* per strumenti simili; iii) le azioni di mitigazione adottate dal management dopo l'incremento del rischio, inclusa la riduzione e la cancellazione del fido¹²³. Di seguito si riporta uno schema riepilogativo:

¹²² Il credito rotativo è un finanziamento molto simile ad un fido. La banca mette a disposizione del cliente una somma di denaro, per varie finalità. Man mano che il credito viene reintegrato, il cliente torna ad avere in automatico la disponibilità delle somme rimborsate, generalmente con modalità rateale. In genere, questo tipo di credito si appoggia a una carta di credito, definita *revolving*. Esempi di crediti rotativi sono le carte di credito, scoperti di conto, prestiti al dettaglio garantiti da strumenti finanziari.

¹²³ Si veda in proposito IFRS9, par. B5.5.40.



3.3.3 Hedge accounting: *brevi cenni*

Le regole contabili contenute all'interno dello IAS 39 in tema di *hedge accounting* erano state oggetto di critica poiché considerate troppo restrittive e non in grado di riflettere in modo appropriato le pratiche di *risk management* adottate dall'impresa. Con l'IFRS 9 le regole che disciplinano l'*hedge accounting* sono state ridisegnate avendo come obiettivo principale una migliore rappresentazione in bilancio delle attività di *risk management* svolte mediante l'utilizzo di strumenti finanziari. Tale esigenza è figlia di un contesto finanziario in cui il ricorso a strumenti di copertura per la gestione dell'esposizione rischio è divenuta una prassi comune, diversamente dal contesto in cui era nato lo IAS 39. Da qui l'interesse crescente da parte degli investitori di conoscere non solo i rischi cui è esposta l'impresa, ma anche le modalità con cui essa li gestisce e l'efficacia delle attività poste in essere.

Il modello previsto dallo IAS 39 richiedeva che l'operazione di copertura fosse fatta a fronte di un rischio specifico e la sua efficacia doveva essere garantita dall'inizio alla

fine della vita dello strumento. Variazioni di *fair value* o dei flussi di cassa degli strumenti oggetto di copertura dovevano essere quasi completamente compensati dalle variazioni rilevate sullo strumento di copertura. Le relazioni troppo stringenti richieste dallo IAS 39 spesso facevano sì che un rischio, seppur gestito in modo efficace, per come era strutturata l'operazione non era possibile godere del regime del *hedge accounting*. Pertanto, strumenti detenuti per attività di *risk management* che non ripettevano le condizioni necessarie per essere gestiti in *hedge accounting*, dovevano essere gestiti come strumenti detenuti per scopi di *trading*. L'effetto era una maggiore oscillazione del conto economico a fronte delle variazioni di *fair value* degli strumenti di copertura, con il paradosso che agli occhi dei destinatari del bilancio un'entità che gestiva proattivamente i propri rischi, risultava più esposta al rischio di volatilità dei risultati rispetto ad una entità che tali rischi non li gestiva.

Con l'IFRS 9 si introduce un nuovo approccio secondo cui se un elemento di rischio può essere individuato e misurato, indipendentemente dalla tipologia di rischio e/o di oggetto, lo strumento utilizzato per "coprire" tale rischi può essere denominato in *hedge accounting*. L'unica condizione è che il rischio a fronte del quale viene costruita l'operazione di copertura può impattare il conto economico o le altre componenti del conto economico complessivo (OCI). Tra le diverse novità introdotte dal nuovo modello di *hedge accounting* si evidenzia:

- *test di efficacia*: viene abolita la soglia dell'80-125% e sostituita con un test oggettivo che verifica la relazione tra economica tra strumento coperto e strumento di copertura (i.e. se vi è una perdita sul primo vi deve essere un utile sul secondo);
- *elementi coperti*: ogni elemento o gruppo di elementi può essere oggetto di copertura purché il rischio sia separatamente individuabile e misurabile (diversamente da quanto previsto dallo IAS 39 in cui gli elementi coperti potevano essere solo attività e passività finanziarie).
- *costo della copertura*: il *time value* di un'opzione, i punti *forward*, lo *spread* su una valuta possono essere esclusi *dall'hedge accounting* e contabilizzati subito come costo della copertura e quindi tutte le oscillazioni di *mark to market*

possono poi essere temporaneamente registrate nelle altre componenti del conto economico complessivo (OCI);

- *informativa*: viene prevista una più ampia informazione descrittiva sui rischi coperti e sugli strumenti utilizzati, e viene superata l'attuale informativa basata sulla distinzione tra strumenti di *cash flow hedge* e di *fair value hedge*, terminologie contabili che spesso confondono gli investitori, che chiaramente sono più interessati ai rischi e a come essi sono coperti rispetto alle categorie contabili degli stessi strumenti.

3.3 Disclosure ai sensi dell'IFRS 7

3.3.1 La disclosure sull'*impairment*

Letteratura ed esperti del settore concordano nel ritenere che gli spazi dati dall'IFRS 9 a valutazioni e discrezionalità manageriali sono molto più ampi di quelli previsti dallo IAS 39. Se confrontato al regime di *impairment* previsto dallo IAS 39, l'IFRS 9 lascia ampie discrezionalità ai redattori del bilancio. In primo luogo, non fornisce indicazioni circa il modello da adottare per il calcolo dell'ECL il che potrebbe dare luogo ad una grande diversità dei modelli attraverso cui le banche procederanno al calcolo delle rettifiche di valore su attività finanziarie, con un aggravio nella comparabilità dei dati contabili. Secondo Domikowsky et al. (2014) , il maggiore grado di discrezionalità introdotto dall'IFRS 9 potrebbe favorire la diffusione di pratiche volte alla manipolazione degli utili e dei coefficienti patrimoniali attraverso la variazioni arbitrarie del fondo svalutazione. L'introduzione di un modello di *impairment forward-looking* potrebbe infatti essere utilizzato per scopi opportunistici e non per migliorare l'informativa di bilancio circa le perdite attese (Bushman, 2015). Esiste pertanto il rischio che il nuovo modello possa compromettere la verificabilità e la comparabilità dei dati riportati dalle banche (EFRAG, 2015). In un tale contesto è evidente che la presenza di un adeguata *disclosure* sugli input e i modelli adottati rivestirà un ruolo chiave affinché il principio riesca a reinstaurare fiducia nell'informativa di bilancio. A tale scopo la *disclosure* sugli strumenti finanziari, disciplinata dall'IFRS 7 è stata ampliata recependo le novità introdotte in tema di *impairment*. In particolare, i redattori

del bilancio dovranno informare i propri *stakeholder* circa: i) le politiche di *risk management* e *accounting*; ii) le caratteristiche tecniche dei modelli di *impairment*; iii) gli aspetti qualitativi e quantitativi delle perdite attese. In alcune circostanze bisognerà inoltre fornire delle informazioni integrative e.g. nel caso di esposizioni *forborne* e crediti assistiti da garanzie e altre mitigazioni del rischio. Infine su richiesta del *Financial Stability Board* il 7 dicembre 2015 è stato emanato dall' Enhanced Disclosure Task Force un report che integra il precedente report emanato nel 2012 in tema di perdite attese. Le nuove linee guida richiedono la rappresentazione in bilancio di misure di sensibilità del modello a variazioni dei parametri utilizzati per la stima delle perdite attese, con particolare riferimento ai fattori macro-economici.

3.3.2 La disclosure di prima applicazione

In sede di prima applicazione lo IAS 7 impone ai redattori del bilancio diversi obblighi informativi, finalizzati a rappresentare con chiarezza gli effetti derivanti dall'applicazione dell'IFRS9 . Di seguito si riportata l'informativa che verrà fornita obbligatoriamente al mercato:

- a) *per ciascuna classe di strumenti finanziari è richiesta la riconciliazione tra classe di appartenenza ai sensi dell'IFRS9 e classe ex IAS 39; andranno tra gli altri specificati i valori contabili, eventuali variazioni nei criteri di valutazione (e.g. abbandono del FVTPL o viceversa), le ragioni che hanno determinato il cambio nella metodologia di misurazione dello strumento e le modalità con cui tali cambiamenti sono stati applicati;*
- b) *per ciascuna classe di strumenti finanziari l'informazione circa variazioni contabili intervenute nell'esercizio dovrà essere fornita separando la componente metodologica, ovvero le variazioni nel valore contabile dovute all'introduzione di nuovi metodi di misurazione ai sensi dell'IFRS 9;*
- c) *per gli strumenti che, a fronte dell'introduzione dell'IFRS 9, non sono più classificati nella categoria FVTPL è necessario rappresentare l'impatto che si avrebbe avuto a conto economico qualora non fosse intervenuta alcuna riclassificazione;*
- d) *per gli strumenti classificati al costo ammortizzato andrà indicato il valore degli*

interessi contabilizzati ed il tasso di interesse effettivo originario.

- e) *Per gli strumenti che rientrano nel perimetro di applicazione del nuovo modello di impairment* è richiesta la riconciliazione tra il fondo di svalutazione crediti secondo il vecchio regime¹²⁴ e l'IFRS 9.

Infine, si ricorda che ai sensi dello IAS 1, negli anni antecedenti l'implementazione di un nuovo principio contabile i redattori del bilancio hanno il dovere di informare i propri *stakeholder* circa gli impatti possibili futuri derivanti dalle nuove regole contabili. La rivoluzione introdotta *dall'IFRS 9* nella valutazione delle attività e delle passività finanziarie, specie per la parte che concerne lo sviluppo dei modelli di *impairment*, è di una tale portata che stime di impatto affidabili non saranno disponibili se non a partire dal 2017 e a meno di un anno dall'implementazione. Dall'analisi dei bilanci delle prime banche europee emerge la presenza di informazioni di carattere esclusivamente qualitativo, già a partire dal bilancio al 31 dicembre 2009. Con un livello di granularità crescente, le banche esaminate hanno nel corso degli anni fornito informazioni standard circa le novità introdotte dal principio contabile. Tra il 2014 ed il 2015 sono emerse le prime informazioni circa i progetti sviluppati all'interno dei diversi gruppi bancari ai fini dell'implementazione dell'IFRS9. Si tratta di progetti trasversali che coinvolgono diverse funzioni aziendali. Il *survey* condotto da EY pubblicato a settembre 2016, mostra come solo un terzo dei partecipanti sarà in grado di condurre un *parallel-run* dei dati IAS 39 e IFRS 9 in grado di coprire un periodo di osservazione pari a 9 mesi. Su 36 banche appartenenti a 13 nazioni diverse, solo una banca risulta aver avviato il *parallel-run* prima del 2017. Tuttavia, circa la metà dei partecipanti alla *survey* hanno affermato di essere in grado di fornire stime di impatto sulla base di piattaforme tattiche già a partire da fine 2016. Segue che l'unica informativa di impatto disponibile al mercato e quella relativa alla prima *survey* ABE¹²⁵. Per conoscere le stime di impatto a livello individuale, è probabile che i primi dati saranno forniti nelle semestrali del 2017.

¹²⁴ Ovvero, il fondo costituito ai sensi dello IAS 39 e dello IAS 37 per le poste fuori bilancio (impegni e garanzie).

¹²⁵ I risultati del primo studio di impatto condotto dall'EBA, pubblicato a ottobre 2016, sono discussi nel capitolo 4.

Capitolo 4: La convergenza tra modelli contabili, regolamentazione prudenziale e risk management

4.1 Il modello dell'ECL, modelli IRB e *stress testing*: punti di contatto e divergenze

4.1.1 Gli input del modello contabile dell'ECL: il ruolo dei sistemi di rating interni

Come evidenziato nel capitolo 3, la misurazione dell'ECL e la valutazione delle eventuali variazioni del rischio di credito dovranno basarsi su informazioni ragionevoli e sostenibili, in grado di riflettere le condizioni passate, presenti e future dell'esposizione. L'inclusione di previsioni circa le condizioni economiche future, deve avvenire sulla base di valutazioni neutrali. I dati e gli assunti utilizzati per la stima dell'ECL dovranno essere coerenti con quelli utilizzati all'interno della banca per scopi quali: *stress testing* e *capital planning*.

Sebbene il principio contabile non richieda l'utilizzo di modelli statistici per il calcolo dell'ECL, dai risultati emersi dalle *survey* condotte dall'ABE e da società di revisione internazionali¹²⁶, si evince che la maggior parte delle banche faranno leva su modelli interni già utilizzati dalla banca per diverse finalità. Ne sono un esempio, i modelli utilizzati per la stima del capitale economico o i modelli IRB validati delle autorità di vigilanza. Per le attività classificate nello *stage 1&2* in alcuni casi, il modello utilizzato sarà un'estensione del modello utilizzato per la stima degli accantonamenti generici (c.d. *General Value Adjustment*)¹²⁷. Mentre la metodologia di stima delle rettifiche di valore delle attività *non-performing* rimarrà pressoché inalterata.

I concetti di “*expected credit loss*” (ECL) e di “*risk of default*” contenuti nell'IFRS 9, sono sostanzialmente identici a quelli di “*expected loss*” (EL) e “*probability of default*” (PD) contenuti nel *framework* di Basilea. Sebbene il principio contabile non definisca l'approccio da adottare per il calcolo dell'ECL, esso definisce una serie di requisiti necessari che l'ECL deve possedere. Tali requisiti, sono alla base delle differenze

¹²⁶ EY, 2016

¹²⁷ Il GVA è un modello utilizzato per la quantificazione delle svalutazioni su portafogli di esposizioni che alla data di valutazione non risultano *impaired* a livello individuale.

esistenti tra EL regolamentare e ECL contabile (la **tabella: 2** mostra sinteticamente un riepilogo delle principali divergenze tra i parametri di rischio utilizzati nel regime di Basilea e quelli rilevanti ai fini IFRS 9). La misura della perdita attesa deve riflettere: una stima obiettiva della media ponderata risultante da una serie di possibili scenari; il valore temporale del denaro; e le informazioni ragionevoli e sostenibili senza costi eccessivi riguardanti eventi passati, condizioni correnti e proiezioni di condizioni economiche future.

Affinché la stima sia obiettiva i parametri di rischio dovranno essere calibrati in modo da riflettere stime c.d. *Point-in-Time* (i.e. ovvero le previsioni dovranno riflettere le informazioni, eventi e situazioni esistenti alla data di reporting). Tale esigenza va in contrasto con quanto previsto dal *framework* regolamentare di Basilea che, al fine di limitare la ciclicità dei requisiti di capitale provocato dall'adozione dei modelli interni¹²⁸, ha introdotto una serie di regole e condizioni per la stima dei parametri di rischio tra cui l'adozione di una stima orientata ad un approccio c.d. *Through The Cycle* (TTC). Un riepilogo delle L'approccio TTC prevede che la stima dei parametri sia depurata dagli effetti congiunturali. A tale scopo, sebbene le stime finali siano tarate su una definizione di default ad un anno, in fase di calibrazione dei modelli sarà necessario l'utilizzo di serie storiche¹²⁹. Segue che, per le banche che decideranno di utilizzare i propri parametri dai modelli regolamentari, la PD regolamentare dovrà essere ricalibrata in modo da ottenere stime *point-in-time* (PiT) e *forward-looking*. In proposito, l'ottenimento di una PD *lifetime* sarà possibile grazie all'utilizzo di matrici di migrazione multi-periodali.

¹²⁸ Studi teorici ed empirici confermano che i parametri che risultano da sistemi di rating PiT sono particolarmente sensibili alle condizioni macroeconomiche e caratterizzati da un'elevata volatilità. Tale volatilità si riflette sugli RWA, producendo i suoi effetti sui coefficienti regolamentari di capitale. Nel caso di modelli contabili basati su un approccio di *incurred loss* la ciclicità del modello contabile, le cui *provision* sono guidate dalle oscillazioni nei tassi di default, si va ad aggiungere alla ciclicità dei rating. Segue che con l'adozione di sistemi di rating maggiormente legati al ciclo economico (PiT o ibridi) fa sì che l'effetto pro-ciclico non resti confinato solo ai crediti in sofferenza o alle insolvenze, ma si estenda anche ai crediti in *bonis* ("Basilea 3: gli impatti sulle banche, Egea, Milano, 151-66. Nicastro, R. (2011).

¹²⁹ Ad esempio, con riferimento alle modalità di stima della PD, l'articolo 180 del CRR prevede che indipendentemente da se l'ente utilizzi fonti di dati esterni, interni, aggregati o una loro combinazione, ai fini della stima della PD il periodo storico di osservazione di almeno una delle fonti utilizzate deve avere una durata minima di cinque anni. Se il periodo di osservazione disponibile per una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo (indispensabile ad esempio per i c.d. "*low default portfolio*").

Con riferimento alla LGD, la maggior parte delle banche utilizzerà le LGD regolamentari sia per i portafogli *retail* che per i portafogli *corporate*. I principali aggiustamenti, riguarderanno: i) la rimozione della calibrazione del parametro su scenari avversi e dei *floor*; ii) l'attualizzazione dei flussi al tasso di interesse effettivo (EIR); iii) l'inclusione di stime sull'evoluzione di fattori economici rilevati per la LGD (e.g. valore della garanzia); iv) costi di recupero. Con riferimento ai flussi di cassa da considerare nella stima della LGD, diversamente dalla LGD regolamentare non dovranno essere inclusi i costi amministrativi i terti legati al recupero. Per l'attualizzazione della LGD si utilizzerà il tasso di interesse effettivo o laddove non disponibile, si utilizzerà come proxy della dell'EIR il tasso di interesse contrattuale¹³⁰.

Laddove le banche non intendono utilizzare la LGD regolamentare o per quei portafogli per i quali la LGD regolamentare non è disponibile, l'orientamento più diffuso nel settore bancario è quello di ricavare la stima della LGD PiT dai tassi di perdita storici, rettificati sulla base di informazioni macroeconomiche e del giudizio di esperti.

Tabella 2: Parametri IFRS 9 vs Basilea

	Basel	IFRS 9
PD	<ul style="list-style-type: none"> ▶ "Through the cycle" representing a long run average PD through an entire economic cycle ▶ 12 month horizon ▶ Default definition generally 90 days + unlikelihood to pay indicators, although some models have used a 180 day definition 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ "Point in time" and forward looking view of the PD ▶ 12 month and lifetime horizon ▶ Default definition generally 90 days + unlikelihood to pay indicators
LGD	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Represents the LGD expected in a downturn economic time ▶ Includes all costs incurred through collections process ▶ Discounting by cost of capital or other measure 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Represents the LGD expected given the current and forecast economic circumstances ▶ Does not include internal administration costs ▶ Discounting by effective interest rates (back to default, but also back to reporting date in ECL calculation)
EAD	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 12 month horizon ▶ Floored at current balances ▶ Includes additional draw downs on undrawn lines and expected EAD for guarantees and off balance sheet positions 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 12 month and lifetime horizon ▶ Amortisation and prepayments included for term lending ▶ Include additional draw downs for committed lines and expected EAD for guarantees and off balance sheet positions

Fonte: EY, 2016

¹³⁰ L'approssimazione dell'EIR originario con il tasso di interesse contrattuale corrente è esplicitamente ammessa dall'IFRS9.

4.1.2 La generazione degli scenari: il ruolo dei processi di *budgeting* e *stress testing*.

L'inclusione di informazioni *forward-looking* nel processo di stima dell'ECL rappresenta una delle maggiori difficoltà nell'implementazione del modello di impairment dell'IFRS9. La maggior parte delle banche si sta orientando verso l'utilizzo di 3 scenari (i.e. scenario migliore, base e peggiore). Le banche che intendono adottare un solo scenario intendono riflettere la non linearità nella distribuzione delle perdite attraverso interventi correttivi da parte del management. In altre circostanze, lo scenario base sembrerebbe già essere il frutto di scenari multipli (i.e. "*most likely*" scenario utilizzato per il *capital planning*). Al fine di garantire assicurare una coerenza tra modelli contabili, sistema di monitoraggio del credito e i processi di stima regolamentare, la maggior parte delle banche utilizzerà scenari centralizzati sviluppati internamente e tarati per lo più su informazioni di mercato.

Per ciò che concerne l'inclusione di informazioni forward-looking nei parametri di rischio:

- PD - L'inclusione di FLI può essere effettuata: i) in fase di calibrazione, rettificando la PD target per riflettere le previsioni circa le possibili evoluzioni di fattori macroeconomici o *borrower-specific*; ii) includere le FLI direttamente nel modello¹³¹; iii) rettificare ex-post la PD del modello sulla base del giudizio di esperti.
- LGD - Per i finanziamenti assistiti da garanzie reali, emerge l'esigenza di riflettere nella stima della LGD la possibile evoluzione del valore del bene¹³². Per portafogli coperti da modelli IRB, la soluzione più semplice è aggiustare la LGD per un indice rappresentativo del valore della garanzia (e.g. l'indice dei prezzi delle abitazioni nel caso di esposizioni retail). Diversamente, per portafogli non coperti da modelli la LGD verrà rettificata su base discrezionale,

¹³¹ In proposito va sottolineato che in molti casi i modelli IRB utilizzati dalle banche per fini regolamentari già includono informazioni *forward-looking*.

¹³² Con riferimento al tema della stima dei tassi di perdita attesi, la Banca d'Italia ha negli ultimi anni assunto un ruolo attivo nel promuovere la disponibilità presso le banche e gli organi di vigilanza di basi dati attendibili e utili ad una stima più puntuale delle perdite attese. In proposito, a partire dal 2013 la Banca d'Italia ha introdotto una segnalazione delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default.

funzione del giudizio di esperti. La maggioranza degli aggiustamenti della LGD riguarderà quindi esposizioni assistite da garanzie reali. È pertanto possibile che per le altre esposizioni venga utilizzata una LGD statica.

- EAD – La stima della possibile evoluzione dell'EAD per le esposizioni che non prevedono un piano di ammortamento (i.e. garanzie finanziarie; crediti rotativi) sarà effettuata sfruttando i fattori di conversione creditizia regolamentari, eliminando il conservativismo richiesto dal framework di Basilea.

L'adeguatezza delle scelte compiute dalle banche è, al momento in cui si scrive¹³³, oggetto di una indagine tematica a livello SSM. L'esito della TR contribuirà a fornire alle autorità di vigilanza consapevolezza circa lo stato di preparazione delle banche, e fornirà materiale sufficiente per la formulazione delle aspettative di vigilanza in tema di implementazione dell'IFRS 9.

4.2 Le interazioni tra *provisioning*, modelli IRB e patrimonio di vigilanza

4.2.1 Il framework regolamentare pre-IFRS 9

L'attuale *framework* regolamentare identifica due tipologie di *rettifiche di valore su crediti*: le generiche (c.d. *generic credit risk adjustment*, GCRA) e le specifiche (*specific credit risk adjustment*, SCRA). Basilea III nel paragrafo 60 definisce le rettifiche generiche come: “Gli accantonamenti o riserve per perdite su crediti rilevate a fronte di perdite future, attualmente non identificabili, che possono essere utilizzate per far fronte di perdite che si materializzeranno successivamente.” Dalle rettifiche generiche vanno distinte le svalutazioni collettive per perdite latenti c.d. *incurred but not reported* (IBNR). Le svalutazioni collettive per perdite sostenute ma non riportate (c.d. *incurred but not reported*), comprendenti l'importo cumulativo della riduzione di valore collettiva determinata sulle attività finanziarie che non hanno subito riduzione di valore su base individuale, potranno essere computate nel T2 entro i limiti fissati dall'art. 62. Come chiarito dall'ABE il 21 marzo 2014¹³⁴, le svalutazioni rilevate a fronte di perdite IBNR corrispondono alle perdite relative a: i) crediti valutati individualmente e dal cui test di impairment non è emersa alcuna perdita di valore; ii) crediti individualmente non significativi che non sono stati sottoposti ad alcun test di

¹³³ Gennaio 2016

¹³⁴ http://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2013_200

impairment (e.g. crediti *performing*). Le perdite rilevate sulla seconda tipologia di crediti rientrano come detto nella categoria regolamentare IBNR, da non confondere con la categoria “*Specific allowances for collectively assessed financial assets*” che si riferisce a crediti non significativi, che hanno subito una perdita di valore a livello individuale e per i quali la banca stima l’ammontare della svalutazione collettivamente (ovvero raggruppandoli in gruppi di rischio omogenei) e mediante il ricorso a metodi statistici. Un esempio di svalutazioni IBNR può essere rappresentato da accantonamenti fatti da una banca al fine di coprire le perdite latenti di un pool di mutui residenziali *performing*. Il principale fattore distintivo tra svalutazioni specifiche e generiche è che le prime sono rilevate su crediti per i quali è emersa una perdita di valore a livello individuale, diversamente dalle generiche rilevate su crediti per i quali non è emersa alcuna perdita di valore a livello individuale. La **tabella 3** riepiloga la tassonomia regolamentare delle svalutazioni su crediti¹³⁵.

Tabella 3: Tassonomia regolamentare delle svalutazioni su crediti – (Annex V, Finrep Instructions)

<p>Specific allowances for individually assessed financial assets</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ammontare cumulato delle perdite rilevate su attività finanziarie valutate individualmente
<p>Specific allowances for collectively assessed financial assets</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ammontare cumulato delle perdite collettive calcolate su crediti non significativi, "<i>impaired</i>" a livello individuale, per i quali la banca ha deciso di adottare un approccio statistico
<p>Collective allowances for incurred but not reported losses</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ammontare cumulato delle perdite collettive calcolate su crediti non significativi, non "<i>impaired</i>" a livello individuale.

Ma qual è la corrispondenza tra le rettifiche di valore individuate dal *framework* regolamentare e il framework contabile? Nell’attuale “mondo IFRS” non esistono esempi di GCRA¹³⁶. Lo IAS 39 esclude esplicitamente la possibilità di rilevare

¹³⁵ La tassonomia proposta nel presente elaborato riflette le istruzioni FINREP alla data del presente elaborato.

¹³⁶ Come evidenziato dall’EBA “*impairments recognised in accordance with current IAS 39 rules, also referred to as an ‘incurred loss’ model, would be considered as Specific Credit Risk Adjustments. For the IFRS framework as it currently stands, no example for General Credit Risk Adjustments can be given*”. Per maggiori dettagli, si veda EBA/RTS/2013/04, pag. 28

accantonamenti a fronte di eventi futuri¹³⁷. Tuttavia, come è stato evidenziato nel capitolo 1 non tutte le banche europee adottano gli IAS, pertanto banche che redigono i propri bilanci secondo i *national GAAP* già oggi possono rilevare nel proprio bilancio componenti di perdita attesa. Le rettifiche di valore rilevate dalle banche sulla base del modello dell'*incurred loss* sono da considerare SCRA, comprese le rettifiche di valore a fronte di perdite latenti¹³⁸¹³⁹. Questa mappatura, rileva ai fini del calcolo dei requisiti di capitale.

Ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettera c) del CRR: “ ..*gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2*”, ovvero secondo il metodo standardizzato, possono computare tra gli elementi di classe 2 “*le rettifiche di valore su crediti generiche, al lordo degli effetti fiscali, fino all'1,25 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2*”. Diversamente, l'art. 110, comma 2 del CRR prevede che “*Gli enti che applicano il metodo IRB trattano le rettifiche di valore su crediti generiche a norma dell'articolo 159, dell'articolo 62, lettera d), e dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d)*”. L'art 159 del CRR dispone che: “*Gli enti sottraggono gli importi delle perdite attese calcolati conformemente all'articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10 dalle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche, dalle rettifiche di valore supplementari conformemente agli articoli 34 e 110 e da altre riduzioni dei fondi propri relative a tali esposizioni. Gli sconti sulle esposizioni in bilancio acquistate già in default conformemente all'articolo 166, paragrafo 1, sono trattati nello stesso modo delle rettifiche di valore. Le rettifiche di valore su crediti specifiche relative alle esposizioni in stato di default non sono utilizzate per coprire gli importi delle perdite attese su altre esposizioni. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate e le rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche relative a tali esposizioni non sono inclusi in questo calcolo*” (si veda **figura 5**). L'art 62, lettera d)

¹³⁷ Il paragrafo 58 dello standard prevede chiaramente che “*le perdite attese come risultato di eventi futuri, indipendentemente dalla loro probabilità, non sono rilevate*”.

¹³⁸ Essendo questo un tema molto dibattuto si riporta di seguito la versione originale del parere fornito dall'EBA “*The interpretation that IBNR are Specific Credit Risk Adjustments, and that the existence of this portfolio provision does not necessarily result in a default, is correct*”. Per maggiori dettagli, si veda EBA/RTS/2013/04, pag. 37.

¹³⁹ Il paragrafo 64 dello IAS 39 prevede che: “*se un'entità determina che non sussiste alcuna evidenza obiettiva di riduzione di valore per un'attività valutata individualmente, qualora significativa o meno, essa include l'attività in un gruppo di attività finanziarie con caratteristiche simili di rischio di credito e la valuta collettivamente per riduzione di valore*”.

dispone che “ ..gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3”, ovvero secondo il metodo IRB, possono computare tra gli elementi di classe 2 “gli importi positivi, al lordo degli effetti fiscali, risultanti dal calcolo di cui agli articoli 158 e 159 fino allo 0,6 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3”. Diversamente, l’ articolo 36, paragrafo 1, lettera d) dispone che gli importi negativi vengano detratti dagli elementi del capitale primario di classe 1.

Infine, l’art. 110, comma 3 del CRR prevede un trattamento particolare per alcuni enti che utilizzano il metodo IRB e cioè: “Tra gli enti che utilizzano il metodo IRB, quelli che applicano il metodo standardizzato per una parte delle loro esposizioni su base consolidata o individuale, conformemente agli articoli 148 e 150, determinano come segue la parte di rettifiche di valore su crediti generiche che è destinata al trattamento delle rettifiche di valore su crediti generiche nel quadro del metodo standardizzato ed al trattamento delle rettifiche di valore su crediti generiche nel quadro del metodo IRB:

a) ove applicabile, quando un ente compreso nel consolidamento applica esclusivamente il metodo IRB, le rettifiche di valore su crediti generiche di tale ente sono destinate al trattamento di cui al paragrafo 2;

b) ove applicabile, quando un ente compreso nel consolidamento applica esclusivamente il metodo standardizzato, le rettifiche di valore su crediti generiche di tale ente sono destinate al trattamento di cui al paragrafo 1;

c) le rimanenti rettifiche di valore su crediti sono assegnate su base proporzionale, in funzione della parte degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio soggetta al metodo standardizzato e di quella soggetta al metodo IRB.”

Figura 5: Calcolo dell'IRB excess/shortfall

=	Total IRB excess (+) or shortfall (-)
	IRB excess (+) or shortfall (-) of credit risk adjustments, additional value adjustments and other own funds reductions to expected losses for non defaulted exposures
Non defaulted exp.	(+) General credit risk adjustments
	(+) Specific credit risk adjustments
	(+) Additional value adjustments and other own funds reductions
+	(-) Total expected loss eligible
	IRB excess (+) or shortfall (-) of specific credit risk adjustments to expected losses for defaulted exposures
Defaulted exp.	(+) Specific credit risk adjustments and positions treated similarly
	(-) Total expected losses eligible

Il *framework* di Basilea II indica con il termine di accantonamenti eleggibili totali (c.d. “*total eligible provisions*”) la somma di tutti gli accantonamenti (accantonamenti specifici, cancellazioni parziali, svalutazioni generiche su specifici portafogli quali ad esempio gli accantonamenti rilevati per le esposizioni verso una specifica nazione oppure gli accantonamenti generici) rilevati su esposizioni per la quali ai fini prudenziali si adotta un approccio standard¹⁴⁰. Sono escluse dalla categoria gli accantonamenti specifici rilevati su strumenti di capitale o titoli cartolarizzati, mentre sono incluse gli sconti su esposizioni in default. La nozione di *total eligible provisions* rileva ai fini dell’applicazione dell’articolo 159 del CRR.

Un riepilogo di quanto detto sin qui circa le relazioni esistenti tra fondi propri, modelli regolamentari per la misurazione del rischio di credito e modelli contabili è riportato nella **tabella 4**.

¹⁴⁰ Basilea II paragrafi 380-383.

Tabella 4: Trattamento regolamentare delle rettifiche di valore su crediti

	SA		IRB	
	GCRA	SCRA	GCRA	SCRA
OWN FUNDS				
TIER 1 CAPITAL				
COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL				
Adjustments to CET1 due to prudential filters				
(-) IRB shortfall of credit risk adjustments to expected losses	no limit		Only for bank adopting national gaap	All provisions accounted under IAS 39 (<i>Specific provision individually & collectively assessed; IBNR</i>)
TIER 2 CAPITAL				
IRB Excess of provisions over expected losses eligible	up to 0,6% Credit Risk RWA		Only for bank adopting national gaap	All provisions accounted under IAS 39 (<i>Specific provision individually & collectively assessed; IBNR</i>)
SA General credit risk adjustments	up to 1,25% Credit Risk RWA	Only for SA bank, adopting national GAAP		

In tema di disclosure, l’art 442, comma 1, lettera b, dispone l’obbligo a carico dell’ente a pubblicare informazioni circa “la descrizione degli approcci e dei metodi adottati per determinare le rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche”; ed alla lettera g, “per settore economico o tipo di controparte significativi, l’ammontare di:... rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche; oneri per rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche nel periodo di segnalazione”; h “gli importi delle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche relativi a ciascuna area geografica; i) “la riconciliazione delle variazioni delle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche per le esposizioni deteriorate...”.

Le banche che redigono il proprio bilancio secondo i national GAAP, e che adottano per l’approccio standard “SA-banks” per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, possono computare tra gli elementi di T2 parte delle rettifiche di valore su crediti generiche. Diversamente le banche che adottano i modelli IRB “IRB-banks”, se il *framework* contabile lo consente includono gli accantonamenti generici nel calcolo dell’IRB excess/shortfall. Nel caso di banche che redigono il bilancio secondo gli IFRS, nel calcolo saranno incluse solo gli accantonamenti specifici ed altre rettifiche di valore. Nel caso in cui le “SA-banks” redigono il proprio bilancio secondo i principi contabili internazionali, le rettifiche di valore su crediti, siano esse generiche o specifiche, non hanno alcun impatto sul capitale.

Inoltre, le esposizioni creditizie delle banche che adottano il metodo standard sono ponderate al netto degli accantonamenti specifici ed al lordo degli accantonamenti generici¹⁴¹. Nel caso di esposizioni il cui debitore è in default, ai sensi dell'art 178 del CRR, l'ammontare delle perdite su crediti rileverà ai fini della ponderazione della parte non garantita della posizione¹⁴². Diversamente, le banche che adottano il metodo IRB il valore delle esposizioni in bilancio verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali nonché esposizioni al dettaglio è “*Salvo indicato altrimenti...il valore contabile determinato senza tenere conto delle rettifiche di valore su crediti*”¹⁴³. In altre parole, nel metodo standard l'EAD è al netto delle SCRA ed al lordo delle GCRA. Nel metodo IRB l'EAD è al lordo sia delle SCRA sia delle GCRA e quindi, a parità di condizioni, più elevata rispetto a quella rilevata con metodo standard.

Sebbene allo stato attuale tutte le *LLP* rilevate ai sensi dello IAS 39, dovrebbero essere classificate come SCRA, il comitato di Basilea ha rilevato una certa diversità nelle modalità con cui le perdite contabili su crediti rilevate durante il regime dell'*incurred loss*, sono state classificate ai fini regolamentari (ovvero GCRA vs SCRA). La ragione è da imputare in parte a differenze nell'implementazione del modello dell'*incurred loss* da parte delle banche appartenenti a giurisdizioni differenti. Le banche appartenenti a determinate giurisdizioni, classificano tutto o la maggior parte degli accantonamenti contabili come SCRA, altri come GCRA (BCBS, 2016)¹⁴⁴.

4.2.2 I work in progress del regolatore

Da quanto riportato sopra, appare chiaro che l'attuale *framework* regolamentare è nato ed è stato modellato sulla base di un contesto contabile in cui le rettifiche di valore erano riportate secondo una logica di “*incurred loss*”. La rivoluzione dello schema contabile

¹⁴¹ L'articolo 111 comma 1 del CRR, prevede che il valore dell'esposizione di elementi dell'attivo di banche che adottano il metodo standardizzato sia pari al “*valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche, delle rettifiche di valore supplementari conformemente agli articoli 34 e 110 e di altre riduzioni dei fondi propri relative all'elemento dell'attivo. Il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è pari alle percentuali che seguono del loro valore nominale dopo la detrazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche.*”

¹⁴² In proposito, l'articolo 127 comma 1 del CRR, prevede l'applicazione delle seguenti ponderazioni: “*a) 150 %, se le rettifiche di valore su crediti specifiche sono inferiori al 20 % della parte non garantita dell'esposizione al lordo di tali rettifiche; b) 100 %, se le rettifiche di valore su crediti specifiche sono pari ad almeno il 20 % della parte non garantita dell'esposizione al lordo di tali rettifiche*”.

¹⁴³ Tale disposizione è contenuta nell'articolo 166 del CRR.

¹⁴⁴ Il risultato è che lo stesso fenomeno economico, la medesima qualità degli attivi, ha un diverso impatto in sede di definizione dei ratio patrimoniali.

che disciplina il trattamento degli strumenti finanziari, svuota di significato e priva di coerenza l'attuale trattamento prudenziale delle rettifiche di valore su crediti, sicchè la necessità di una revisione degli attuali sistemi di misurazione dei fondi propri non può essere ignorata. In proposito, la CRR affida all'ABE il compito fornire un supporto tecnico alla commissione europea in presenza, tra le altre, di modifiche contabili che richiedano una necessaria revisione delle regole alla base della definizione dei fondi propri¹⁴⁵.

Sebbene allo stato attuale l'ABE non ha ancora fornito un parere sulle modalità di classificazione delle ECL rilevate ai fini dell'IFRS9, è comunque possibile fare delle supposizioni sul loro futuro trattamento regolamentare. Posto che non sussiste alcuna differenza tra le rettifiche di valore rilevate su attività finanziarie classificate nello *stage* 3 e le rettifiche di valore rilevate secondo una logica di *incurred loss*, è ragionevole aspettarsi che tale categoria di ECL sia classificata come SCRA. Diversamente, le ECL rilevate su attività finanziarie *in bonis* classificate nello *stage* 1 e 2 rappresentano senza dubbio accantonamenti a fronte di possibili eventi di perdita futuri. In tale prospettiva, le ECL di *stage* 1 e 2 possono essere ricollegate al concetto di GCRA fornito dal comitato di Basilea. Al di là della mera classificazione, resta il tema di come le nuove rettifiche di valore verranno trattate nello schema di definizione dei fondi propri. Con l'entrata in vigore dell' IFRS 9 bisognerà definire il trattamento prudenziale delle LLP, ovvero se mantenere un approccio simmetrico a quanto attualmente previsto dallo IAS 39 oppure definire dei criteri per la classificazione delle ECL in GCRA o SGRA.

Sul tema, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) ha pubblicato l'11 ottobre 2016 un documento di discussione nel quale si propongono diverse possibili soluzioni: i) lasciare immutato l'attuale trattamento regolamentare delle provisions (discrezionalità a livello giurisdizionale circa le modalità di classificazione delle provisions); ii) mantenere la distinzione tra SCRA e GCRA fornendo una definizione chiara che permetta la classificazione univoca delle ECL in generali o specifiche; iii) introdurre una componente regolamentare standard di perdita attesa per le banche che

¹⁴⁵ Tale previsione è contenuta nell'articolo 80 del CRR, che recita quanto segue: "in merito a ogni modifica significativa ritenuta necessaria per definire i fondi propri in seguito ad uno qualsiasi dei seguenti fattori: a) sviluppi che interessano le norme o le prassi di mercato; b) modifiche intervenute nelle norme giuridiche o contabili pertinenti; c) sviluppi significativi nella metodologia dell'ABE per le prove di stress sulla solvibilità degli enti."

adottano un approccio standard; iv) seguire approccio alternative sulla base dei commenti al documento di discussione. Le soluzioni proposte hanno l'obiettivo di garantire il *level playing field* tra il numero più esteso possibile di istituzioni bancarie, considerato che da studi preliminari del Comitato di Basilea è emersa una forte disomogeneità nei livelli di *provisioning* in giurisdizioni che adottano diversi principi contabili. Ancor più grave, è emersa una significativa variabilità, in termini di livello di *provisioning* e classificazione ai fini regolamentari, tra banche soggette allo stesso *framework* contabile e prudenziale. Tra le modifiche che il comitato di Basilea potrebbe decidere di apportare al trattamento degli accantonamenti contabili, il maggiore impatto potrebbe riguardare l'approccio standard. L'ipotesi sarebbe quella di allineare il trattamento contabile degli accantonamenti su esposizioni soggette ad un approccio standard, con quello oggi previsto per l'approccio IRB. In particolare, con l'introduzione di una perdita attesa standard, si vorrebbe replicare anche per le "esposizioni a standard" il trattamento oggi previsto dall'articolo 159 c.d. "IRB shortfall", da dedurre in entrambi i casi dal patrimonio di vigilanza. Allo stato attuale non sono previste modifiche per la il trattamento degli accantonamenti contabili rilevati su "esposizioni IRB". Un altro aspetto attualmente sotto l'analisi del BCBS riguarda la possibilità di introdurre disposizioni transitorie finalizzate a diluire l'impatto delle ECL sul capitale regolamentare. La necessità di introdurre tali misure verrà valutata dall' ABE alla luce dei risultati che emergeranno dal secondo studio di impatto. Allo stato attuale la posizione dell'ABE è di evitare l'adozione di misure che comportino una totale neutralizzazione degli impatti derivanti dall'introduzione del modello del ECL, così come l'adozione di misure che prevedano la neutralizzazione delle ECL dello *stage 1*. In quest'ultimo caso infatti il rischio è che le banche potrebbero avere un minor incentivo a trasferire, laddove necessario, le attività in *stage 2* e *3*. L'interazione tra i fondi propri e l'ECL rappresenta senz'altro uno degli aspetti più rilevanti circa i legami esistenti tra *framework* contabile e i requisiti prudenziali. La normativa è in fase di evoluzione e l'impatto finale del IFRS 9 dipenderà in larga parte dalla direzione che prenderanno le proposte di cui sopra. Altri aspetti di rilievo riguardano la definizione di default introdotta dal ITS ABE, ed il possibile deterioramento del *leverage ratio* a fronte della prospettata riduzione del CET1 ratio.

4.3 Impatto atteso sul capitale delle maggiori banche europee

4.3.1 Le analisi di impatto dell'ABE

Il 30 novembre 2016 l'Autorità Bancaria Europea (ABE) ha pubblicato una versione emendata degli standard tecnici di attuazione riguardante le segnalazioni delle informazioni finanziarie. Gli emendamenti fanno seguito alla finalizzazione dei requisiti IFRS 9 da parte dell'International Accounting Standards Board (IASB), e al recepimento di tali nuovi requisiti da parte dell'Unione Europea in data 22 Novembre 2016. Con queste modifiche, l'ABE intende allineare il quadro previsto per le segnalazioni di vigilanza con i nuovi standard contabili, assicurando al contempo un adeguato periodo di attuazione per tale normativa¹⁴⁶.

A gennaio 2016 l'ABE ha lanciato uno studio di impatto su un campione di 50 banche appartenenti all'area economica europea. Lo studio ha avuto come obiettivo quello di acquisire informazioni preliminari circa l'impatto atteso a fronte dell'implementazione dell'IFRS 9 sul capitale regolamentare, e le correlazioni tra l'IFRS 9 e altri requisiti prudenziali (e.g. *leverage ratio*). Lo studio ha fornito informazioni circa le soluzioni metodologiche verso cui le istituzioni finanziarie si stanno orientando per recepire il nuovo standard contabile. L'indagine è stata svolta dall'ABE mediante il ricorso ad un questionario composto di una parte qualitativa e una parte quantitativa. Il questionario compilato è stato restituito dalle banche il 30 aprile, con data di riferimento 31 dicembre 2015. Considerato che per tutte le banche incluse nel campione aspetti chiave dei progetti di implementazione del IFRS 9 (i.e. la calibrazione dei trigger per il passaggio delle attività finanziarie nello *stage 2* o l'inclusione di informazioni *forward-looking* nel calcolo del ECL) erano ancora in fase di sviluppo, le informazioni sono state fornite secondo un principio di "*best-effort basis*".

Dall'indagine è emerso che la disponibilità di risorse e dati storici rappresentano le principali sfide per l'implementazione del modello del ECL. Con riferimento alla disponibilità dei dati, risultano difficilmente reperibili le informazioni necessarie per la determinazione del rischio di credito alla data di erogazione per esposizioni erogate

¹⁴⁶ Per maggiori dettagli si veda: "*Final draft implementing technical standards amending Commission Implementing Regulation (EU) 680/2014 on supervisory reporting of institutions with regard to financial reporting (FINREP) following the changes in the International Accounting Standards (IFRS 9)*".

diverso tempo addietro o prima che la banca iniziasse ad utilizzare modelli IRB. Simili difficoltà si riscontrano nel caso dei c.d. *low default portfolios*, ovvero portafogli caratterizzati da bassi tassi di default e per i quali risulta difficile costruire un modello di perdita. Altro aspetto critico riguarda la considerazione di informazioni *forward-looking* per la quantificazione delle ECL.

Considerato che i modelli di business delle banche presentano una composizione dell'attivo caratterizzata da una netta prevalenza dell'attività di *lending* attraverso crediti a famiglie e imprese (seguiti da titoli di debito), non si prevede un impatto significativo a fronte dei nuovi criteri di classificazione e misurazione¹⁴⁷. Diversamente, a fronte delle nuove regole per la svalutazione delle attività finanziarie i risultati mostrano un aumento medio atteso del *provisioning* pari al 18%, con un impatto medio sul CET1 ratio di 75bps per l'85% dei rispondenti (50 bps in termini di coefficiente patrimoniale complessivo).

Per le banche che calcolano i requisiti di capitale utilizzando sistemi di rating validati (i.e. IRB model), l'impatto sul capitale derivante dall'aumento del *provisioning* sarà in parte filtrato dall'IRB *shortfall*. Segue che, a parità di condizioni, quanto maggiore è la copertura dei modelli IRB tanto minore sarà l'impatto sul CET1. Inoltre, un altro aspetto da considerare è che il livello attuale di *provisioning* è frutto di diverse componenti tra cui la componente paese gioca senz'altro un ruolo rilevante. Banche che al momento dell'implementazione presentano livelli di *provisioning* mediamente elevati, registreranno un incremento marginale minore rispetto a banche con livelli di *provisioning* sotto la media. Allo stato attuale la maggior parte degli accantonamenti effettuati secondo lo IAS 39 derivano in misura prevalente da crediti verso famiglie e imprese non finanziarie che, coerentemente con quanto previsto dallo IAS 39, hanno subito una riduzione di valore a fronte di un evento oggettivo di perdita. Sebbene lo spettro di applicazione dei requisiti sul *impairment* previsto dall'*IFRS 9* risulta ampliato, gli accantonamenti continuano ad essere guidati dagli strumenti di debito sopra menzionati con la differenza che le perdite attese devono essere misurate anche su posizioni *in bonis* classificate nello *stage 1* e *stage 2*.

¹⁴⁷ Come evidenziato nel capitolo 3, tali attività finanziarie valutate al costo ammortizzato ai sensi dello IAS 39 dovrebbero senza alcun problema superare il test SPPI previsto dall'*IFRS 9* e associate a un modello di business "*hold-to-collect*".

L'incremento atteso nei livelli di *provisioning* è guidato dalle perdite attese su crediti rilevati nello *stage 2*. Questo perché per le attività che hanno subito un aumento significativo del rischio di credito, sebbene ancora *performing* bisognerà calcolare l'ECL lungo l'intera vita dello strumento. Un altro aspetto interessante riguarda gli strumenti di debito, per i quali si stima un aumento del 400% per il 75% dei rispondenti. Questo dato va interpretato tenendo conto che esso esprime una misura di variazione relativa, causata sostanzialmente dal fatto che allo stato attuale i livelli di *provisioning* sugli strumenti di debito sono particolarmente bassi (in alcuni casi pari a zero). Pertanto, ad un aumento atteso del 400% non è detto che segua un aumento altrettanto grande degli accantonamenti in termini assoluti. Alla luce di quanto sopra, emerge che l'impatto complessivo sui livelli di capitale, guidato dai nuovi requisiti sul *impairment* delle attività finanziarie, determina una riduzione media del CET1 ratio fino a 75 bps per il 75% dei rispondenti. In termini di coefficiente di capitale complessivo, si stima una riduzione media fino a 50 bps per il 75% dei rispondenti.

Con riferimento ai potenziali impatti sulla volatilità del conto economico e dei coefficienti patrimoniali: a fronte del basso tasso di trasferimento atteso di poste attualmente valutate al costo ammortizzato nelle categorie FVTPL e FVTOCI, i nuovi criteri di classificazione e misurazione non dovrebbero comportare un aumento materiale della volatilità del conto economico. Diversamente, il 75% delle banche intervistate prevedono che i requisiti sull' *impairment* incrementeranno la volatilità a conto economico. Tra i principali driver di volatilità rientrano: i) l'inclusione di informazioni *forward-looking* e fattori macroeconomici; ii) il c.d. *cliff effect*, ovvero l'aumento significativo delle ECL nel passaggio da *stage 1* a *stage 2*. Tuttavia, il restante 16% ritiene che l'IFRS 9 introdurrà un più graduale riconoscimento delle perdite, che nel lungo periodo dovrebbe stabilizzare il conto economico e il capitale delle banche. Nella pratica tutto dipenderà dalle modalità con cui avverrà la calibrazione dei modelli, specie con riferimento ai fattori economici utilizzati per l'identificazione della presenza di un aumento significativo del rischio di credito. Un errata calibrazione potrebbe comportare un'eccessiva sensibilità delle ECL a variazioni di determinate variabili macroeconomiche. L'effetto sarebbe quello di avere continui trasferimenti dell'attività dallo *stage 1* allo *stage 2*, con una conseguente oscillazione nel calcolo dell'ECL (da 12 mesi a *lifetime* e viceversa). Ugualmente, il modello potrebbe non

considerare variabili che invece sono in grado di influenzare in modo significativo il merito creditizio della controparte. In questo caso le attività passerebbero direttamente dallo *stage 1* allo *stage 3*, con conseguenze simili a quelle riscontrate nel regime dello IAS 39. Segue che, in presenza di adeguate analisi di *backtesting* gli impatti sulla volatilità dovrebbero essere non rilevanti. Inoltre, va considerato che le previsioni macroeconomiche rappresentano solo una delle informazioni che compongono il data set informativo utilizzato per la stima dell'ECL e della presenza di un aumento significativo del rischio di credito. Inoltre, tra i possibili effetti collaterali dei nuovi requisiti sull'*impairment*, il 60% delle banche prevede di rivedere il *pricing* e la durata degli strumenti finanziari in portafoglio, nonché le pratiche di sottoscrizione. Allo stesso modo molti prevedono di ridefinire le caratteristiche contrattuali di alcuni strumenti finanziari in modo che questi possano passare l' SPPI test. In proposito, si ritiene che modifiche delle condizioni contrattuali guidate esclusivamente dai nuovi requisiti "IFRS 9" saranno osservabili solo nel lungo periodo.

Lo studio condotto dall'ABE rappresenta la prima vera indagine di impatto tarata sui nuovi modelli in fase di sviluppo presso le istituzioni finanziarie, tuttavia quando si esaminano i dati presentati nel report bisogna essere ben consapevoli dei limiti presenti nell'analisi. In primo luogo, il campione è stato costruito seguendo un approccio *risk-based*, ovvero includendo istituzioni che presentano profili di rischio rilevanti ai fini della rappresentazione della rischiosità e della vulnerabilità del settore bancario europeo. Il 91% delle banche sono istituzioni a rilevanza sistemica (60% Global Systemically Important Institutions, G-SIIs; 31% Other Systemically Important Institutions). Segue che lo studio è fortemente sbilanciato verso i risultati di istituzioni a rilevanza sistemica, e poco dice circa gli impatti attesi per le istituzioni di minori dimensioni. Si tratta infatti di istituzioni finanziarie con modelli di rischio avanzati e livelli di *IRB coverage* elevati, tutti aspetti che incidono in modo significativo sul potenziale impatto derivante dai requisiti di *impairment* e poco riflettono le caratteristiche di istituzioni di minori dimensioni. Inoltre, le informazioni fornite dalle banche sono, entro certe misure, viziate dagli assunti e dalle semplificazioni adottate in uno stadio in cui le metodologie per la classificazione e misurazione degli strumenti (e.g. SPPI test model), e i modelli per la misurazione del ECL, non avevano ancora raggiunto uno stadio avanzato per la maggior parte delle banche del campione. Inoltre,

essendo le stime delle ECL delle stime *point-in-time*, queste risentono in maniera significativa dello stato dell'economia al momento della valutazione. Segue che, quando si osservano le stime di impatto bisogna tener presente che lo stato dell'economia nel momento in cui verrà concretamente applicato l'IFRS 9 potrebbe essere diverso da quello considerato nel primo trimestre del 2016.

Il questionario ABE qui presentato, sarà seguito da un secondo questionario di tipo quantitativo che avrà l'obiettivo di replicare l'indagine di impatto del 2016 in modo da cogliere le eventuali variazioni emerse a fronte di avanzamenti nella metodologia adottata dalle banche. L'analisi ABE procederà in parallelo con l'indagine tematica svolta a livello di MVU, sebbene con un campione di riferimento più ristretto.

4.3.2 L'indagine tematica sull'IFRS 9 da parte del MUV

Il rischio di credito, rappresenta una delle priorità di vigilanza del 2017. Molte delle istituzioni vigilate all'interno del meccanismo unico di vigilanza ("MUV") continuano ad avere un elevato livello di crediti deteriorati. Segue che un primo cantiere di lavoro riguarderà senz'altro l'indagine delle politiche di gestione dei crediti deteriorati, sulla base dei principi contenuti nella Guida BCE recentemente sottoposta a consultazione pubblica. Altro tema, riguarderà l'implementazione del nuovo principio contabile sugli strumenti finanziari, IFRS 9. In forza dell'articolo 10 e 11 del regolamento SSM e dell'articolo 142 del SSM Framework¹⁴⁸, a inizio dicembre è stato comunicato alle istituzioni che fanno parte del Meccanismo Unico di Vigilanza l'avvio di un'indagine tematica (c.d. *Thematic Review*, TR) avente ad oggetto l'implementazione dell'IFRS 9. Alla data in cui si scrive, la TR è in corso e il termine previsto è marzo 2017. L'indagine sarà condotta al più alto livello di consolidamento delle banche europee¹⁴⁹, da parte dei gruppi di vigilanza congiunta composti da personale della BCE e delle autorità nazionali competenti e farà leva sulle informazioni già acquisite in occasione dell'analisi preliminare svolta dall'ABE nel corso del primo semestre 2016. L'obiettivo dell'indagine tematica sarà valutare lo stato di preparazione delle banche e gli impatti quantitativi attesi su *provision* e fondi propri. Altro tema, riguarderà la valutazione del grado di disomogeneità nelle metodologie presenti nei progetti di implementazione

¹⁴⁸ Gli articoli qui richiamati disciplinano i poteri di indagine della BCE. Nella fattispecie si fa riferimento al potere di richiedere informazioni e al potere di svolgere indagini generali.

¹⁴⁹ Salvo alcune eccezioni.

dell'IFRS 9. A tal proposito, sarà compito dei supervisori assicurare un'implementazione del principio che sia coerente a livello SSM e che non apra spazio a violazioni del *level playing field*.

4.3.3 Simulazione di impatto su un campione di banche europee

La **tabella 5** riporta i dati prudenziali delle prime 14 banche europee per totale attivo. La data di riferimento è il 31 dicembre 2015 e i valori sono espressi in milioni di €. Partendo da sinistra la tabella mostra il valore totale degli attivi ponderati per il rischio calcolati secondo il *framework* regolamentare di riferimento (i.e. CRR e CRDIV). A seguire i coefficienti patrimoniali riportati da ciascuna banca alla data di riferimento e infine i coefficienti minimi patrimoniali fissati dalle autorità di vigilanza a valle del processo di valutazione e revisione prudenziale condotto nel 2016. I dati qui riportati sono stati estratti da SNL, ad eccezione delle informazioni sui requisiti SREP 2015 che sono state reperite sulle pagine internet di ciascuna banca.

Tabella 5: Coefficienti Patrimoniali – in €/mn

Banche di cluster 1&2	Total RWA	Coefficienti patrimoniali			Requisiti SREP 2015		
		Core Tier 1 Ratio (%)	Tier 1 Ratio (%)	Total Capital Ratio (%)	Core Tier 1 Ratio (%)	Tier 1 Ratio (%)	Total Capital Ratio (%)
ABN AMRO Group	107.969	15,53%	16,88%	21,70%	9,00%	10.50%	12.50%
Banco Santander	585.483	12,55%	12,55%	14,40%	7,75%	9.25%	11.25%
BBVA	401.271	12,10%	12,10%	15,00%	7,50%	9.00%	11.00%
BNP Paribas	629.521	11,05%	12,21%	13,65%	8,00%	9.50%	11.50%
Commerzbank	198.282	13,77%	13,77%	16,55%	8,50%	10.00%	12.00%
Crédit Agricole SA	638.053	10,79%	13,70%	20,31%	7,75%	9.25%	11.25%
Crédit Mutuel Group	243.926	14,84%	15,50%	17,66%	7,75%	9.25%	11.25%
Deutsche bank	397.494	13,19%	14,65%	16,24%	9,50%	11.00%	13.00%
Groupe BPCE	391.417	13,02%	13,34%	16,81%	7,75%	9.25%	11.25%
ING Groep	321.131	12,94%	14,45%	16,92%	9,00%	10.50%	12.50%
Intesa Sanpaolo	284.346	12,98%	13,79%	16,64%	7,25%	8.75%	10.75%
Rabobank	213.152	13,49%	16,45%	23,21%	9,00%	10.50%	12.50%
Société Générale	356.700	11,42%	14,00%	16,80%	7,75%	9.25%	11.25%
UniCredit	390.700	10,59%	11,50%	14,23%	8,75%	10.25%	12.25%

Nella **tabella 6** sono riportate le informazioni legate al rischio di credito. Le colonne A e B indicano l'approccio utilizzato dalla banca per la misurazione del rischio di credito ai fini regolamentari. Tutte le banche incluse nel campione adottano un approccio

ibrido, ovvero la misurazione del rischio di credito su alcuni portafogli è effettuata con il metodo standard (SA) e la parte restante con modelli di rating interni validati dalle autorità di vigilanza (IRB) ¹⁵⁰. In media le banche incluse nel campione hanno un IRB *coverage* del 67 %. La colonna riporta il valore totale delle esposizioni ponderate per il rischio di credito, siano esse calcolate con metodo IRB o SA. Applicando la percentuale dello 0,6% fissata dalla CRR alle RWA legate al rischio di credito, si ottiene il valore riportato nella colonna D. Esso rappresenta il valore massimo computabile tra gli elementi di T2, qualora dalla differenza tra *provision* ed *expected loss* regolamentare emergesse un “IRB *excess*”. La colonna E riporta il valore dell’IRB *excess/shortfall* rilevato da ciascuna banca, mentre la colonna F indica il peso dell’IRB *shortfall* sul CET 1 ¹⁵¹.

Tabella 6: Informazioni sul rischio di credito (1) - in €/mn

	A	B	C	D	E	F
Banche di cluster 1&2	Credit details					
	Credit Approach	IRB Coverage (%)	Credit risk weighted assets	T2 - Max IRB Excess of provisions over expected losses eligible	IRB provision excess (+) or shortfall (-)	IRB shortfall on CET1 (%)
ABN AMRO Group	Mixed	91,98%	88.958	534	(169)	-1,01%
Banco Santander	Mixed	42,34%	492.059	2.952	1.181	1,61%
BBVA	Mixed	33,87%	348.002	2.088	587	0,00%
BNP Paribas	Mixed	56,80%	539.456	3.237	(880)	-1,27%
Commerzbank	Mixed	82,69%	159.402	956	(661)	-2,42%
Crédit Agricole SA	Mixed	69,84%	453.624	2.722	335	0,00%
Crédit Mutuel Group	Mixed	77,21%	206.656	1.240	(443)	-1,22%
Deutsche bank	Mixed	89,41%	242.019	1.452	(106)	-0,20%
Groupe BPCE	Mixed	57,76%	334.387	2.006	(723)	-1,42%
ING Groep	Mixed	91,34%	263.359	1.580	(1.135)	-2,73%
Intesa Sanpaolo	Mixed	50,76%	245.891	1.475	(299)	-0,81%
Rabobank	Mixed	89,80%	183.632	1.102	(1.789)	-6,22%
Société Générale	Mixed	60,57%	288.007	1.728	(759)	-1,86%
UniCredit	Mixed	44,49%	333.598	2.002	19	0,00%

¹⁵⁰ In questa sede non viene effettuata alcuna distinzione tra il metodo IRB advanced e il foundation.

¹⁵¹ Per le banche che al 31 dicembre 2015 hanno rilevato la presenza di un IRB *excess* il valore riportato nella colonna F è pari a 0.

Fonte: Elaborazioni dell'autore in base alle informazioni fornite al pubblico dalle banche ("Terzo Pilastro" di Basilea)

Infine nella **tabella 7**, è riportato il valore assoluto dell'*expected loss* e del livello di *provision* rilevanti ai fini del calcolo dell'*IRB excess/shorfall*, il rapporto di questi due espresso come percentuale dell'EL sul livello di *provision* e infine il *coverage ratio* ovvero il rapporto tra rettifiche di valore specifiche e il valore lordo delle esposizioni in bilancio deteriorate.

Tabella 7: Informazioni sul rischio di credito (2) - in €/mn

	G	H	I	L
	Credit details			
	(-) IRB measurement of expected losses	% EL on Provisions	Provisions	Coverage ratio. Specific allowances for loans on Non-performing loans
ABN AMRO Group	(3.984)	-104,44%	3.815	50,98%
Banco Santander	(12.215)	-91,18%	13.396	48,13%
BBVA	(6.871)	-92,13%	7.458	50,58%
BNP Paribas	(18.372)	-105,03%	17.492	59,32%
Commerzbank	(4.880)	-115,68%	4.219	47,90%
Crédit Agricole SA	(17.085)	-98,08%	17.420	57,10%
Crédit Mutuel Group	(5.552)	-108,67%	5.109	58,27%
Deutsche bank	(2.065)	-105,44%	1.958	46,84%
Groupe BPCE	(9.789)	-107,97%	9.067	45,15%
ING Groep	(6.174)	-122,52%	5.039	35,01%
Intesa Sanpaolo	(26.005)	-101,16%	25.706	45,42%
Rabobank	(8.105)	-128,33%	6.316	40,14%
Société Générale	(8.361)	-109,99%	7.601	55,78%
UniCredit	(32.211)	-99,94%	32.229	49,48%

I dati qui riportati sono utilizzati come base di partenza per simulare il potenziale impatto dell'IFRS 9 sui coefficienti patrimoniali delle maggiori banche europee. L'assunto è che il *framework* regolamentare per il calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche IRB resti inalterato. La simulazione prevede due possibili scenari¹⁵²:


- Scenario 1: riduzione del CET 1 di 55 bps;

¹⁵² Le ipotesi di impatto si basano su i risultati emersi dal primo studio di impatto dell'EBA e corrispondono rispettivamente alla mediana e al 75°percentile.

- Scenario 2: riduzione del CET 1 di 75 bps.

L'impatto sul CET1 è frutto di due effetti concomitanti, ovvero l'aumento delle *provision* e l'IRB excess/shortfall. Diversamente, l'impatto sul T2 si avrà solo in presenza di un IRB excess, nei limiti dello 0,6% delle RWA. Per le banche che nel regime dello IAS 39 presentano un IRB excess, l'impatto sul CET1 sarà guidato esclusivamente dall'aumento delle *provision*. Diversamente, per le banche che nel regime dello IAS 39 presentano un IRB shortfall, posto che l'IFRS 9 non ha alcun effetto sull'expected credit loss rilevata con i modelli IRB, l'impatto sul CET1 dipenderà dall'aumento delle *provision* e dal nuovo rapporto tra *provision* ed *expected loss*. Gli impatti sul *capital ratio* dipenderanno dagli effetti a livello di CET1 e dall'eventuale presenza di un IRB excess.

Figura 6: Impatti sui coefficienti patrimoniali



Conclusioni

Evidenze robuste degli effetti derivanti dall'applicazione del modello dell'ECL saranno disponibili solo nel medio-lungo periodo, quando l'IFRS 9 sarà entrato a pieno regime e le banche avranno acquisito una maggiore familiarità con il modello. Tuttavia, alla luce del *framework* teorico presentato nel capitolo uno, e delle scelte metodologiche che le banche intendono compiere per il calcolo dell'ECL e la valutazione dell'aumento significativo del rischio di credito, è possibile formulare delle previsioni circa i potenziali effetti derivanti dall'adozione del nuovo modello di *impairment*. In primo luogo l'IFRS 9, consentendo la rilevazione di accantonamenti a fronte di perdite attese dovrebbe favorire un'informativa di bilancio più tempestiva circa l'effettiva qualità del portafoglio crediti. A sua volta, tale maggiore tempestività dovrebbe influire positivamente sulla rilevanza dell'informativa di bilancio. In linea teorica una maggiore tempestività dovrebbe anche tradursi in un contenimento della prociclicità delle rettifiche di valore, contribuendo positivamente alla stabilità dell'intermediario nelle diverse fasi del ciclo economico. Nella pratica tali effetti dipenderanno dalle capacità previsionali dei modelli sviluppati da ciascuna banca per la rilevazione delle ECL e per la valutazione dell'aumento significativo del rischio di credito. Quanto più il modello sarà in grado di anticipare il momento in cui la banca subirà effettivamente una perdita economica su una data esposizione, tanto più questo sarà in grado di contribuire positivamente al contenimento della prociclicità e alla resilienza dell'ente. Le informazioni fornite nel quarto capitolo circa la convergenza tra modelli di *impairment*, modelli regolamentari IRB e pratiche di *credit risk* management consentono di rispondere alla domanda circa i potenziali effetti dell'IFRS9 sulla volatilità del conto economico e, indirettamente, dei coefficienti patrimoniali. In molti temono che l'inclusione di informazioni macroeconomiche, insieme con l'aggiustamento dei parametri regolamentari derivanti dai modelli IRB, possa comportare un aumento della volatilità del fondo svalutazione crediti che produrrebbe i suoi effetti sul risultato di esercizio e conseguentemente sul CET1. Nella pratica tutto dipenderà dalle modalità con cui avverrà la calibrazione dei modelli, specie con riferimento ai fattori economici utilizzati per l'identificazione della presenza di un aumento significativo del rischio di credito. Un errata calibrazione potrebbe comportare un'eccessiva sensibilità delle ECL a variazioni di determinate variabili macroeconomiche. L'effetto sarebbe quello di avere

continui trasferimenti delle attività dallo *stage 1* allo *stage 2*, con una conseguente oscillazione nel calcolo dell'ECL (da 12 mesi a *lifetime* e viceversa). Ugualmente, il modello potrebbe trascurare variabili che invece sono in grado di influenzare in modo significativo il merito creditizio della controparte. In questo caso le attività passerebbero direttamente dallo *stage 1* allo *stage 3*, con conseguenze simili a quelle riscontrate nel regime dello IAS 39. Segue che, in presenza di adeguate analisi di *backtesting*, gli impatti sulla volatilità dovrebbero essere non rilevanti. Inoltre, va considerato che le previsioni macroeconomiche rappresentano solo una delle informazioni che compongono il data set informativo utilizzato per la stima dell'ECL e della presenza di un aumento significativo del rischio di credito.

Con riferimento alla verificabilità e comparabilità dei livelli di *provision* delle banche è indubbio che le ampie discrezionalità lasciate dal principio contabile, aprono la strada a disomogeneità nei modelli attraverso cui le banche procederanno al calcolo delle ECL e alla valutazione dell'aumento significativo del rischio di credito. Tale maggiore discrezionalità potrebbe comportare una riduzione della verificabilità dei dati di bilancio e divenire terreno fertile per l'adozione di comportamenti opportunistici, volti alla manipolazione degli utili e dei coefficienti di capitale. Segue che l'introduzione del modello contabile dell'ECL dovrà essere accompagnata dalla definizione e da un'adeguata supervisione della *disclosure*. Sul piano regolamentare, un ostacolo alla comparabilità dei dati e al *level playing field* emerge dal diverso trattamento delle *provision* in funzione dell'approccio utilizzato dalla banca per la misurazione del rischio di credito. E' stato evidenziato come, con l'introduzione dell'IFRS 9 tale asimmetria tenderebbe ad amplificarsi. Infatti a parità di rischiosità dell'attivo e di aumento nel livello di *provision* le banche che adottano un approccio *standard*, per com'è strutturato l'attuale *framework* regolamentare, subiranno un impatto sul CET1 maggiore rispetto alle banche che adottano modelli IRB. In un tale contesto il compito dei regolatori è duplice, da un lato bisognerà assicurarsi che le banche abbiano adeguati incentivi a utilizzare la maggiore discrezionalità che hanno a disposizione a beneficio della trasparenza (piuttosto che di politiche di *earning* e *capital management*). Dall'altro, il processo di revisione in atto circa il trattamento delle rettifiche di valore "IFRS" nel calcolo del patrimonio di vigilanza dovrà assicurare la piena parità di trattamento tra "banche SA" e "banche IRB".

Infine con riferimento agli impatti attesi sui coefficienti patrimoniali e la necessità di attuare un “phase-in” degli impatti derivanti dall’implementazione del modello dell’*expected credit loss*, i risultati della simulazione presentati nel capitolo 4 mostrano come l’aumento del livello di *provision* non dovrebbe comportare alcuna violazione dei requisiti SREP del campione di banche esaminate. Tuttavia, l’analisi presentata potrebbe non riflettere situazioni di maggiore difficoltà derivanti dal nuovo modello di *impairment*, attese per banche di minori dimensioni.

Indice delle Figure

Figura 1: Framework teorico	38
Figura 2: Modelli di impairment a confronto: 2009 ED, IFRS 9, LECL FASB	46
Figura 3: Modello generale della perdita attesa.....	63
Figura 4: Curve delle PD cumulate in corrispondenza di diverse classi di rating.....	64
Figura 5: Calcolo dell'IRB excess/shortfall.....	91
Figura 6: Impatti sui coefficienti patrimoniali.....	104

Indice delle Tabelle

Tabella 1: Caratteristiche dei modelli di <i>impairment</i>	21
Tabella 2: Parametri IFRS 9 vs Basilea.....	85
Tabella 3: Tassonomia regolamentare delle svalutazioni su crediti – (Annex V, Finrep Instructions).....	88
Tabella 4: Trattamento regolamentare delle rettifiche di valore su crediti.....	92
Tabella 5: Coefficienti Patrimoniali – in €/mn.....	101
Tabella 6: Informazioni sul rischio di credito (1) - in €/mn.....	102
Tabella 7: Informazioni sul rischio di credito (2) - in €/mn.....	103

Bibliografia

- Ahmed A. S., Takeda C., and Thomas S. (1999), "Bank loan loss provisions: a reexamination of capital management, earnings management and signaling effects", *Journal of Accounting and Economics*, No. 28.
- AIFRM (2016), "Il principio contabile IFRS 9 in banca: la prospettiva del Risk Manager".
- Arpa M., Giulini I., Ittner A. and Pauer F. (2001), "The influence of macroeconomic developments on Austrian banks: implications for banking supervision", *BIS Papers*, No. 1.
- Barth, M.E., W.H. Beaver, and W.R. Landsman, (2001), "The relevance of the value relevance literature for financial accounting standard setting: Another view", *Journal of Accounting and Economics* 31, 77-104.
- Barth, Mary E., and Wayne R. Landsman. "How did financial reporting contribute to the financial crisis?." *European accounting review* 19.3 (2010): 399-423.
- Beatty, A., Chamberlain, S., Magliolo, J., 1995. Managing financial reports of commercial banks: The influence of taxes, regulatory capital, and earnings. *Journal of Accounting Research*.
- Beatty, A., Liao, S., 2014. Financial accounting in the banking industry: A review of the empirical literature. *Journal of Accounting and Economics* 58, 339–383.
- Beatty, Anne, and Joseph Weber. "Accounting discretion in fair value estimates: An examination of SFAS 142 goodwill impairments." *Journal of Accounting Research* 44.2 (2006): 257-288.
- Beatty, Anne, and Scott Liao. "Regulatory capital ratios, loan loss provisioning and procyclicality." *Columbus, United States: Ohio State University. Mimeographed document* (2009).
- Bernanke, B.S. e C.S. Lown (1991), "The Credit Crunch", *Brookings Papers on Economic Activity*, 1991:2, pp. 205-39.
- Bernanke, B.S., M. Gertler e S. Gilchrist (1996), "The Financial Accelerator and the Flight to Quality", *The Review of Economics and Statistics*, Vol. 78, No. 1. (Feb., 1996), pp. 1-15.

- Bernard, V. L., R. C. Merton and K. G. Palepu (1995), ‘Mark-to-Market Accounting for Banks and Thrifts: Lessons from the Danish Experience’, *Journal of Accounting Research*, Vol. 33, No. 1, pp. 1–32.
- Bikker J. A. and Hu H. (2002), “Cyclical Patterns in Profits, Provisioning and Lending of Banks”, DNB Staff Reports, No. 86.
- BIS (2015), “Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses”, Dicembre.
- Bonaccorsi A., Rossi C. (2003) Why open source can succeed. *Research Policy*, 32(7), 1243-1258.
- Bouvatier, V., Lepetit, L., 2008. Banks’ procyclical behaviour: Does provisioning matter? *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money* 18, 513–526.
- Carmelo Barbagallo, *Banche e Vigilanza in Europa: il quadro attuale e le prossime sfide*, 20 settembre 2016.
- Cavallo M. and Majnoni G. (2002), “Do Banks Provision for Bad Loans in Good Times? Empirical Evidence and Policy Implications”, in R. M. Levich, G. Majnoni and C. Reinhart (eds.), *Ratings, Ratings Agencies and the Global Financial System*, Kluwer Academic Publishers, Boston.
- Cohen, L.J., Cornett, M.M., Marcus, A.J., Tehranian, H., 2014. Bank earnings management and tail risk during the financial crisis, *Journal of Money, Credit and Banking* 46(1), 171–197.
- Collins, J., Shackelford, D., Wahlen, J., 1995. Bank differences in the coordination of regulatory capital, earnings and taxes. *Journal of Accounting Research*.
- Demirgüç-Kunt, Asli, and Harry Huizinga. "Bank activity and funding strategies: The impact on risk and returns." *Journal of Financial Economics* 98.3 (2010): 626-650.
- DeYoung, Robert, and Karin P. Roland. "Product mix and earnings volatility at commercial banks: Evidence from a degree of total leverage model." *Journal of Financial Intermediation* 10.1 (2001): 54-84.
- EBA (2013), “On Supervisory reporting on forbearance and non-performing exposures under article 99(4) of Regulation (EU) No 575/2013”, Ottobre.

- EBA (2016), “Guidelines on the application of the definition of default under Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013”, Settembre.
- EBA (2016), “Report on results from EBA impact assessment of IFRS 9”, Ottobre.
- European Central Bank (2001), Cyclicalities of EU bank’s provisions: evidence implications.
- European Central Bank (2006), Assessment of accounting standards from a financial stability perspective, report prepared by the ESCB Banking Supervision Committee, 19 December.
- EY (2014), “Impairment of financial instruments under IFRS 9”, Dicembre.
- EY (2016), “IFRS 9 impairment banking survey”, Settembre.
- GAO, 1991. Failed banks: accounting and auditing reforms urgently needed. United States General Accounting Office – Report to Congressional Committees.
- GAO, 1994. Depository institutions: divergent loan loss methods undermine usefulness of financial reports. United States General Accounting Office – Report to Congressional Committees
- Gebhardt, G. and Novotny-Farkas, Z. (2011), Mandatory IFRS Adoption and Accounting Quality of European Banks. *Journal of Business Finance & Accounting*, 38: 289–333.
- Gebhardt, Gunther, and Zoltan Novotny-Farkas. "Mandatory IFRS adoption and accounting quality of European banks." *Journal of Business Finance & Accounting* 38.3-4 (2011): 289-333.
- Hashim, Noor, Weijia Li, and John O'Hanlon. "Expected-loss-based accounting for impairment of financial instruments: The FASB and IASB proposals 2009-2016." *Accounting in Europe* 13.2 (2016): 229-267.
- Healy, Paul M., and James M. Wahlen. "A review of the earnings management literature and its implications for standard setting." *Accounting horizons* 13.4 (1999): 365-383.

- Horton, Joanne, George Serafeim, and Ioanna Serafeim. "Does mandatory IFRS adoption improve the information environment?." *Contemporary Accounting Research* 30.1 (2013): 388-423.
- IASB, IAS 21 - "The effects of changes in foreign exchange rates".
- IASB, IAS 32 - "Financial Instruments: presentation".
- IASB, IAS 39 - "Financial Instruments: recognition and measurement".
- IASB, IFRS 7 - "Financial Instruments: disclosures".
- IASB, IFRS 9 - "Financial Instruments: classification and measurement".
- IFRS (2015), "Paper topic: Incorporation of forward-looking scenarios", Dicembre.
- Jiménez, Gabriel, et al. "Macroprudential policy, countercyclical bank capital buffers and credit supply: Evidence from the Spanish dynamic provisioning experiments." *National Bank of Belgium Working Paper 231* (2012).
- Jin, Justin, Kiridaran Kanagaretnam, and Gerald J. Lobo. "Discretion in bank loan loss allowance, risk taking and earnings management." *Accounting & Finance* (2016).
- Khan, M. and R. Watts, 2009. Estimation and Empirical Properties of a Firm-Year Measure of Accounting Conservatism. *Journal of Accounting and Economics*, forthcoming.
- KMPG (2014), "First Impressions: IFRS 9 Financial Instruments", Settembre.
- Laeven, L and G. Majnoni. 2003. Loan loss provisioning and economic slowdowns: too much too late? *Journal of Financial Intermediation* 12 (2): 178-197.
- Laeven, L., Majnoni, G., 2003. Loan loss provisioning and economic slowdowns: Too much, too late? *Journal of Financial Intermediation* 12, 178–197.
- Lambert, R. A. "Income Smoothing as Rational Equilibrium Behavior." *The Accounting Review* (October 1984), 604–618.
- Laux, C., and Leuz, C., 2010, Did Fair-Value Accounting Contribute to the Financial Crisis?, *Journal of Economic Perspectives*, forthcoming.

- Marton, J. P., & Runesson, E. (2014). Judgment and enforcement in financial reporting: The case of credit loss in banks. Available at SSRN.
- Maystadt, P. (2013), Should IFRS standards be more “European”?, report prepared for the “Mission to reinforce the EU’s contribution to the development of international accounting standards” of the European Commission, October.
- Moyer, S. 1990. Capital Adequacy ratio regulations and accounting choices in commercial banks. *Journal of Accounting and Economics*.
- Ng, Jeffrey, and Sugata Roychowdhury. "Do loan loss reserves behave like capital? Evidence from recent bank failures." *Review of Accounting Studies* 19.3 (2014): 1234-1279.
- Nichols, D., J. Wahlen, and M. Wieland. 2009. Publicly traded versus privately held: Implications for conditional conservatism in bank accounting. *Review of Accounting Studies*.
- Rapporto sulla stabilità finanziaria, Banca d’Italia, 2015.
- Ronen J., Yaari V. (2008), *Earnings Management: Emerging Insights in Theory, Practice, and Research*, Springer, New York.
- Scholes, M., Wilson, G.P., Wolfson, M., 1990. Tax planning, regulatory capital planning, and financial reporting strategy for commercial banks. *Review of financial studies*.
- Shaffer, S., 2010, Fair value accounting: villain or innocent victim - exploring the links between fair value accounting, bank regulatory capital and the recent financial crisis, Working paper (Federal Reserve Bank of Boston Quantitative Analysis Unit).
- Tinker, Anthony M., Barbara D. Merino, and Marilyn Dale Neimark. "The normative origins of positive theories: ideology and accounting thought." *Accounting, Organizations and Society* 7.2 (1982): 167-200.
- Watts, Ross L., and Jerold L. Zimmerman. "Positive accounting theory." (1986).
- Wines, Graeme, Ron Dagwell, and Carolyn Windsor. "Implications of the IFRS goodwill accounting treatment." *Managerial Auditing Journal* 22.9 (2007): 862-880.